



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Manuale di vigilanza dell'MVU

Vigilanza bancaria europea:
funzionamento dell'MVU
e approccio di vigilanza

Questa pubblicazione è obsoleta.
La versione più recente è
disponibile nel [sito Internet della
BCE dedicato alla vigilanza
bancaria](#).

BANKENTOEZICHT

Marzo 2018

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

Utilizzo del Manuale di vigilanza	3
Introduzione	3
Missione	4
Intenti strategici dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico	4
Principi organizzativi dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico	6
1 Funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico	9
1.1 Organizzazione dell'MVU	9
1.2 Struttura operativa dell'MVU	11
1.3 Processo decisionale nell'ambito dell'MVU	18
1.4 Cooperazione con altre istituzioni e autorità	32
2 Ciclo di vigilanza	44
2.1 Contributo alla regolamentazione e alle politiche di vigilanza	45
2.2 Definizione e sviluppo di metodologie e standard	46
2.3 Conduzione della vigilanza ordinaria	48
2.4 Rafforzamento della vigilanza bancaria	48
3 Esercizio della vigilanza dell'MVU su tutti gli enti vigilati	52
3.1 Valutazione di domande di autorizzazione concernenti progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi e procedura di passaporto	53
3.2 Valutazione della significatività degli enti	61
4 Vigilanza degli enti significativi	65
4.1 Pianificazione strategica e operativa	65
4.2 Analisi del rischio intese a individuare e valutare i rischi e le vulnerabilità principali	70
4.3 Raccolta dei dati di vigilanza	72

4.4	Valutazione dell'idoneità dei membri degli organi di amministrazione (verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità)	77
4.5	Conduzione della vigilanza ordinaria	83
4.6	Conduzione dello SREP	86
4.7	Monitoraggio continuo dei modelli interni	94
4.8	Svolgimento delle ispezioni in loco	96
4.9	Valutazione di richieste specifiche, notifiche e domande	96
4.10	Prevenzione e gestione delle crisi	102
4.11	Poteri di vigilanza, misure amministrative e sanzioni	105
4.12	Valutazione dell'idoneità e monitoraggio dei sistemi di tutela istituzionale	113
5	Vigilanza degli enti meno significativi	114
5.1	Supervisione sulle prassi di vigilanza delle ANC	115
5.2	Elaborazione di standard per la vigilanza sugli LSI	115
5.3	Supporto analitico e metodologico	117
5.4	Supervisione a livello di LSI o di settori di LSI	118
	Glossario	125
	Siglaro	129

Utilizzo del Manuale di vigilanza

Il manuale di vigilanza descrive la struttura organizzativa del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e definisce le metodologie, i processi e le procedure per la vigilanza bancaria nell'area dell'euro. Illustra inoltre le modalità di cooperazione dell'MVU con le altre autorità nel più ampio contesto istituzionale.

Il documento descrive in primo luogo l'organizzazione dell'MVU e il modo in cui esso assolve i propri compiti di vigilanza; approfondisce in seguito il modo in cui è condotta l'azione di vigilanza nella pratica.

Il manuale non è giuridicamente vincolante, non fissa nuovi requisiti regolamentari e non può in alcun modo sostituire i requisiti normativi stabiliti nel pertinente diritto applicabile dell'UE. Esso definisce l'approccio che l'MVU ha deciso di seguire nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Quest'ultimo può discostarsi dalla politica generale stabilita nel presente manuale ove giustificato da determinati fattori in casi specifici e in presenza di sufficienti motivazioni. La scelta di una politica divergente deve inoltre essere compatibile con i principi generali del diritto dell'UE, in particolare con la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative dei soggetti vigilati. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che definisce le indicazioni interne, quali il presente manuale, come prassi operative dalle quali le istituzioni dell'UE possono discostarsi in casi giustificati. Ad esempio, il paragrafo 209 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 28 giugno 2005, nelle cause riunite C-189/02, C-202/02, da C-205/02 a C-208/02 e C-213/02, afferma: *“Nelle sue decisioni aventi ad oggetto provvedimenti di carattere interno adottati dall'amministrazione, la Corte ha già dichiarato che, pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l'amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l'amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Siffatte misure costituiscono pertanto un atto di carattere generale di cui i dipendenti e gli agenti interessati possono dedurre l'illegittimità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate sulla loro base”*.

La BCE pubblica il presente manuale, redatto con l'assistenza delle autorità nazionali competenti (ANC), nel quadro della sua politica di trasparenza.

Introduzione


Il Meccanismo di vigilanza unico costituisce il primo pilastro dell'unione bancaria europea, oltre al Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM) e al sistema europeo di assicurazione dei depositi (European Deposit Insurance Scheme, EDIS), di cui si discute attualmente. I tre pilastri si fondano su un corpus unico di norme, che si applica a tutti gli Stati membri dell'UE. Lo scopo della vigilanza bancaria europea è contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti

creditizi nonché alla stabilità del sistema finanziario, assicurando nell'intera area dell'euro un'azione di vigilanza di standard elevato e applicata coerentemente a tutte le banche.

Pur mantenendo la responsabilità ultima delle decisioni, la Banca centrale europea (BCE) svolge i propri compiti di vigilanza nell'ambito dell'MVU, composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti. Tale struttura consente un'azione di vigilanza forte e coerente su tutti i soggetti vigilati nell'intera area dell'euro, e sfrutta al tempo stesso le competenze locali e specifiche delle autorità nazionali di vigilanza.

Sulla base dei compiti conferiti alla BCE dal legislatore europeo, le autorità dell'MVU hanno definito la missione dell'MVU e determinato i propri principi di vigilanza.

Missione



La BCE assolve i propri compiti di vigilanza nel quadro dell'MVU, costituito dalla BCE e dalle ANC. Essa è preposta ad assicurare il funzionamento efficace e coerente dell'MVU, al fine di condurre un'azione di vigilanza bancaria invasiva ed efficace che contribuisca alla sicurezza e alla solidità del sistema bancario nonché alla stabilità del sistema finanziario.

Perseguiamo i nostri obiettivi nell'ambito dell'MVU attribuendo la massima importanza alla credibilità e alla responsabilità di dar conto del nostro operato. Adempiamo alle nostre funzioni in modo trasparente, nel pieno rispetto dei requisiti di riservatezza che a esse si applicano. Ci adoperiamo al fine di comunicare in modo efficace con i cittadini europei. Nelle relazioni con le autorità europee e nazionali, ci impegniamo ad agire in completa ottemperanza alla normativa pertinente, nel pieno rispetto del principio di indipendenza.

Il nostro approccio di vigilanza è sviluppato in linea con i più elevati standard internazionali. Diamo attuazione alle politiche dell'UE in materia di vigilanza prudenziale sulle banche in modo coerente ed efficace, applicando un quadro di riferimento costituito dalle migliori prassi di vigilanza indipendente, prospettica e basata sul rischio. Rispettiamo il principio di proporzionalità, l'unità e l'integrità del mercato interno nonché l'interesse pubblico. Assicuriamo una buona governance e assolviamo i compiti a noi attribuiti all'insegna della cooperazione e con spirito di squadra.

Intenti strategici dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico

Autorità riconosciuta nel settore monetario e finanziario

Retto da solidi fondamenti istituzionali, dal principio di indipendenza e dalla propria coesione interna, l'Eurosistema, il sistema di banche centrali dell'area dell'euro,

svolge il ruolo di autorità monetaria e di autorità finanziaria preminente dell'area dell'euro, pienamente riconosciuto in ambito europeo ed extraeuropeo. Nel perseguimento del suo principale obiettivo, che consiste nel mantenere la stabilità dei prezzi, l'Eurosistema effettua le necessarie analisi economiche e monetarie e adotta e attua politiche idonee. Risponde, inoltre, in modo appropriato ed efficace agli andamenti monetari e finanziari.

Stabilità del sistema finanziario e integrazione finanziaria europea

Nel quadro dell'Eurosistema e dell'MVU ci prefiggiamo di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e di promuoverne l'integrazione finanziaria in ambito europeo in collaborazione con le strutture istituzionali preposte. A tal fine, contribuiamo alla formulazione e all'attuazione di politiche tese a realizzare una solida architettura per la stabilità finanziaria, a livello europeo e mondiale.

Responsabilità di dar conto del proprio operato, indipendenza, credibilità, vicinanza ai cittadini europei

Nell'ambito dell'Eurosistema e dell'MVU attribuiamo massima importanza alla credibilità e alla responsabilità di dar conto del nostro operato, in modo trasparente e nel pieno rispetto dei requisiti di riservatezza applicabili. Ci adoperiamo al fine di comunicare in modo efficace con i cittadini europei. Nelle relazioni con le autorità europee e nazionali, il nostro impegno è di agire in completa ottemperanza alle disposizioni del Trattato, nel pieno rispetto del principio di indipendenza. Ci teniamo quindi costantemente aggiornati sulle trasformazioni e sugli sviluppi che interessano i mercati monetari e finanziari e siamo sensibili al pubblico interesse e alle esigenze dei mercati.

Identità condivisa, chiara definizione di ruoli e competenze, buona governance

Nell'ambito dell'Eurosistema e dell'MVU ci prefiggiamo di rafforzare le nostre identità condivise, in un contesto in cui i ruoli e le competenze di tutti i membri sono chiaramente definiti. A tal fine, sia l'Eurosistema che l'MVU si basano sulle potenzialità di tutti i membri e sul loro pieno coinvolgimento, nonché sull'impegno di ciascuno e sulla comune volontà di pervenire a un accordo. Si impegnano, inoltre, ad assicurare una buona governance e ad avvalersi di strutture organizzative e metodi operativi efficaci ed efficienti.

Migliori prassi di vigilanza bancaria, parità di trattamento e di condizioni

Il quadro di vigilanza applicato nell'MVU si ispira ai più elevati standard internazionali. Grazie alla nostra visione complessiva sugli enti creditizi, coniughiamo i migliori approcci nazionali al fine di costituire un quadro di riferimento delle migliori prassi di vigilanza bancaria in tutti gli Stati membri partecipanti. L'MVU assicura il rispetto del corpus unico di norme nonché dei principi e delle prassi di vigilanza applicabili, garantendo in tal modo parità di condizioni e di trattamento tra tutti gli enti creditizi vigilati.

Approccio basato sul rischio, proporzionalità, azione di vigilanza

La vigilanza bancaria dell'MVU, che prevede la formulazione di giudizi e valutazioni critiche prospettive, si caratterizza per agilità e approccio basato sul rischio. Tiene conto sia della probabilità del dissesto di uno o più enti creditizi sia dell'impatto che ne deriverebbe per la stabilità finanziaria. L'esercizio delle attività di vigilanza nell'MVU segue il principio di proporzionalità, commisurando l'intensità della vigilanza all'importanza sistemica e al profilo di rischio delle banche vigilate. L'approccio dell'MVU promuove un'azione di vigilanza efficiente e tempestiva, nonché un monitoraggio approfondito della risposta degli enti creditizi.

Principi organizzativi dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico

Per l'Eurosistema, nel rispetto del principio generale di decentramento:

Partecipazione

Tutti i membri contribuiscono, sul piano strategico e operativo, al perseguimento degli obiettivi dell'Eurosistema e dell'MVU.

Cooperazione

Tutti i membri assolvono le funzioni loro attribuite nell'ambito dell'Eurosistema e dell'MVU all'insegna della cooperazione e con spirito di squadra.

Trasparenza e responsabilità di dar conto del proprio operato

Ciascun membro agisce in maniera trasparente ed è pienamente responsabile nonché tenuto a rendere conto dell'efficacia di tutte le funzioni dell'Eurosistema e dell'MVU.

Chiara distinzione tra le attività a livello europeo e nazionale

Le attività svolte a livello europeo dalle banche centrali nazionali e dalle autorità nazionali competenti sono chiaramente definite e distinte da quelle che attengono alle competenze nazionali.

Unità e coesione

Il rispetto dello status giuridico dei loro membri non impedisce all'Eurosistema di agire in modo unito e coeso e all'MVU di porsi quale soggetto coordinato e coeso. Entrambi operano con spirito di squadra e parlano con una sola voce al fine di assicurare la vicinanza ai cittadini europei.

Scambio di risorse

I membri dell'Eurosistema e dell'MVU promuovono lo scambio di risorse umane, conoscenze ed esperienze.

Efficacia ed efficienza del processo decisionale

Ogni processo decisionale e deliberativo dell'Eurosistema e dell'MVU è improntato all'efficacia e all'efficienza. L'assunzione delle decisioni si basa su analisi e valutazioni, nonché sull'espressione di vari punti di vista.

Efficienza in termini di costi, misurazione e metodologia

I membri dell'Eurosistema e dell'MVU effettuano una prudente gestione di tutte le risorse e promuovono l'adozione di soluzioni efficaci ed efficienti in termini di costi nell'ambito di tutte le loro attività.

L'Eurosistema e l'MVU sviluppano sistemi di controllo e indicatori di performance per misurare il livello di adempimento delle loro funzioni e la loro convergenza verso gli obiettivi stabiliti.

Sono ulteriormente sviluppati e adoperati metodi di valutazione e rendicontazione dei costi che siano comparabili.

Impegno a sfruttare le sinergie e a evitare duplicazioni

Fatta salva la separazione tra i compiti di politica monetaria e di vigilanza, vengono individuate e sfruttate, nella misura del possibile, potenziali sinergie ed economie di scala sia nell'Eurosistema che nell'MVU.

Si evitano inutili duplicazioni di attività e risorse nonché eccessi e inefficienze sul piano del coordinamento. A tal fine, vengono perseguite con impegno soluzioni organizzative che assicurino un'azione efficace, efficiente e tempestiva, beneficiando dell'esperienza maturata attraverso un più intenso utilizzo delle risorse già disponibili.

La possibilità di affidare a terzi le attività e le funzioni di supporto dell'Eurosistema è valutata sulla base degli stessi criteri e in considerazione degli aspetti di sicurezza.

1 Funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico

1.1 Organizzazione dell'MVU

1.1.1 Ripartizione dei compiti tra la BCE e le ANC




Articoli 6, 14 e 15 del regolamento sull'MVU

L'MVU ha competenze di vigilanza bancaria negli Stati membri partecipanti. Per assicurare una vigilanza efficiente, i ruoli e le competenze di vigilanza della BCE e delle ANC sono attribuiti sulla base della significatività dei soggetti vigilati. È stato adottato un approccio comune per tutti i soggetti sottoposti a vigilanza nel quadro dell'MVU.

Figura 1

Ripartizione dei compiti nell'ambito dell'MVU



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Nell'ambito dell'MVU, la BCE, assistita dalle ANC, esercita la vigilanza diretta su tutti gli enti classificati come significativi (significant institutions, SI). Gli [elenchi degli enti significativi e meno significativi](#) sono pubblicati e aggiornati periodicamente sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. Le ANC conducono l'attività di vigilanza diretta sugli enti meno significativi (less significant institutions, LSI), sotto la supervisione della BCE. In determinate circostanze la BCE può assumere la vigilanza diretta anche sugli LSI.

L'MVU, in qualità di autorità di vigilanza del paese di origine o del paese ospitante, è anche coinvolto nella vigilanza di enti e gruppi transfrontalieri nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre l'MVU, in quanto autorità di vigilanza bancaria, partecipa alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari.

Le decisioni di vigilanza dell'MVU sono predisposte dal Consiglio di vigilanza, composto da rappresentanti della BCE e delle ANC, e adottate dal Consiglio direttivo tramite la procedura di non obiezione descritta successivamente nel presente manuale (cfr. sezione 1.3.2).

1.1.2 Responsabilità per il proprio operato



Articoli 20 e 21 del regolamento sull'MVU

Decisione della BCE relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea in possesso delle autorità nazionali competenti (BCE/2015/16)

Indirizzo della BCE che stabilisce i principi di un quadro etico per l'MVU (BCE/2015/12)

La responsabilità di dar conto per il proprio operato è fondamentale per la trasparenza, la legittimità e l'indipendenza delle decisioni di vigilanza. La BCE è soggetta a tale responsabilità per il modo in cui assolve i propri compiti di vigilanza. Le decisioni che influiscono direttamente sui singoli enti possono essere oggetto di una procedura di riesame interno dinanzi alla [Commissione amministrativa del riesame](#). Esse possono essere sottoposte al giudizio della [Corte di giustizia](#) dell'Unione europea. I ricorsi avverso le decisioni delle ANC riguardanti gli LSI, invece, possono essere presentati dinanzi ai tribunali nazionali. La BCE rende conto [delle proprie attività di vigilanza](#) anche dinanzi ai cittadini europei tramite il Parlamento europeo, e in certa misura tramite i parlamenti nazionali, nonché tramite il [Consiglio dell'UE](#). Si indicano di seguito i quattro principali canali per l'esercizio della responsabilità politica da parte della BCE.

1. Il Presidente del Consiglio di vigilanza partecipa ad *audizioni periodiche e scambi di opinioni ad hoc* presso il Parlamento europeo e presso l'Eurogruppo in presenza dei rappresentanti di tutti gli Stati membri partecipanti all'MVU. Anche i parlamenti nazionali possono invitare il Presidente o un altro membro del Consiglio di vigilanza, insieme a un rappresentante della rispettiva ANC.
2. La BCE fornisce alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo i verbali di tutte le riunioni del Consiglio di vigilanza, compresi un resoconto completo e pertinente dei dibattiti del Consiglio di vigilanza e un elenco commentato delle decisioni.
3. I membri del Parlamento europeo e dell'Eurogruppo possono rivolgere interrogazioni scritte al Presidente del Consiglio di vigilanza. Inoltre, i parlamenti nazionali possono chiedere alla BCE di rispondere a eventuali osservazioni o quesiti.
4. La BCE presenta al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE, all'Eurogruppo, alla Commissione europea e ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti un [rapporto annuale](#), accessibile al pubblico, sullo svolgimento dei propri compiti di vigilanza.

Il regime di responsabilità della BCE è meglio specificato nel regolamento sull'MVU, nonché in un [Accordo interistituzionale](#) e in un [memorandum d'intesa](#) sottoscritti dalla BCE rispettivamente con il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE.

Oltre a ciò, la Commissione europea pubblica ogni tre anni una relazione sull'applicazione del regolamento sull'MVU, concentrandosi sul monitoraggio dell'impatto potenziale di tale regolamento sul corretto funzionamento del mercato interno. La Corte dei conti europea ha il potere di esaminare l'efficienza operativa della gestione della BCE (cfr. sezione 1.4.5) e il Fondo monetario internazionale (FMI) svolge verifiche periodiche tramite il programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP) (cfr. sezione 1.4.6).

1.2 Struttura operativa dell'MVU

1.2.1 Organizzazione della Vigilanza bancaria della BCE

Principio di separazione



Articolo 25 del regolamento sull'MVU

Decisione della BCE sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della BCE (BCE/2014/39)

In risposta alla crisi finanziaria il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno conferito alla BCE compiti di vigilanza, che si sono aggiunti al suo mandato di politica monetaria. Per impedire conflitti di interesse tra i compiti di politica monetaria e i compiti di vigilanza, la BCE deve assicurare la separazione tra le due funzioni, affinché ciascuna sia esercitata secondo gli obiettivi applicabili.

Il [Consiglio di vigilanza](#) della BCE è un organo indipendente che propone progetti di decisioni di vigilanza al [Consiglio direttivo](#), il quale può adottare le decisioni proposte o sollevare obiezioni, ma in linea di principio non può apportarvi modifiche. Inoltre, le deliberazioni del Consiglio direttivo in materia di vigilanza sono mantenute rigorosamente separate da quelle relative alle altre funzioni della BCE, con distinti ordini del giorno e riunioni.

Il principio di separazione prevede anche regole per lo scambio di informazioni tra le due funzioni della BCE. Le informazioni riservate devono essere scambiate soltanto ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative, senza compromettere gli obiettivi di nessuna delle aree funzionali. Il [Comitato esecutivo](#) decide sui diritti di accesso alle informazioni riservate.

Per assicurare la separazione del personale sono state costituite quattro apposite Direzioni Generali (DG) incaricate della vigilanza microprudenziale e una Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza (DGSSB), gerarchicamente subordinate al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di vigilanza.

Direzioni Generali Vigilanza microprudenziale

Le quattro Direzioni Generali e la Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza svolgono i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE in cooperazione con le ANC.

- Le DG Vigilanza microprudenziale I e II (DG MS I e II) sono responsabili dell'ordinaria attività di vigilanza diretta sugli enti significativi.
- La DG Vigilanza microprudenziale III (DG MS III) è incaricata della supervisione della vigilanza esercitata dalle ANC sugli enti meno significativi e di tutte le procedure comuni riguardanti gli LSI.
- La DG Vigilanza microprudenziale IV (DG MS IV) svolge compiti orizzontali e specialistici per tutti gli enti creditizi vigilati nell'ambito dell'MVU e fornisce alle DG MS I e II competenze e supporto, ad esempio su tematiche riguardanti i modelli interni e le ispezioni in loco.
- Infine, la Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza (DGSSB) si compone della Divisione Processo decisionale nell'MVU, che coadiuva le attività del Consiglio di vigilanza fornendo assistenza nella preparazione delle riunioni e nei relativi aspetti giuridici, e di tre divisioni che offrono funzioni orizzontali per tutto l'MVU e si occupano rispettivamente di autorizzazioni, assicurazione della qualità e analisi delle irregolarità e sanzioni.

Il ruolo ricoperto dalle cinque DG nel processo decisionale è descritto nella sezione 1.3.

Servizi condivisi

Oltre alle cinque DG incaricate della vigilanza microprudenziale, i servizi condivisi della BCE forniscono supporto sia alla funzione di politica monetaria sia alla funzione di vigilanza.

Tali servizi condivisi, che riguardano le aree funzionali di risorse umane, sistemi informatici, comunicazione, bilancio e organizzazione, immobili, revisione interna, servizi giuridici e statistiche, consentono alla BCE di sfruttare le sinergie operative nel rispetto del requisito di separazione tra la politica monetaria e la vigilanza bancaria. La Direzione Generale Statistiche, ad esempio, pubblica periodicamente un [ampio insieme di statistiche bancarie di vigilanza](#) sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. La serie di dati è aggiornata con cadenza trimestrale e riguarda le banche classificate come enti significativi; le informazioni contenute attengono ad aspetti quali la redditività delle banche, l'adeguatezza patrimoniale e la qualità degli attivi.

1.2.2 Gruppi di vigilanza congiunti




Articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento quadro sull'MVU

La vigilanza ordinaria sugli enti significativi è svolta dai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nell'ambito delle DG MS I e II. Come illustrato nella **figura 2**, i GVC sono composti da personale della BCE e delle ANC dei paesi di insediamento degli enti creditizi significativi, comprese le loro filiazioni bancarie o le succursali transfrontaliere significative. La costituzione di un GVC è prevista per ogni SI al massimo livello di consolidamento. Le dimensioni, la composizione generale e l'organizzazione del GVC variano in base alla natura, alla complessità, all'entità, al modello imprenditoriale e al profilo di rischio del soggetto vigilato.

Il GVC è responsabile della redazione e dell'organizzazione del **programma di revisione prudenziale**, nonché dell'esercizio dell'ordinaria attività di vigilanza a livello consolidato, subconsolidato e individuale. In tali compiti rientrano le valutazioni del profilo di rischio degli enti, del modello imprenditoriale e della strategia, dei sistemi di gestione e controllo dei rischi e della governance interna. Gli elementi fondamentali di questa attività sono la conduzione del **processo di revisione e valutazione prudenziale** e il mantenimento di un dialogo costante con i soggetti vigilati. I membri del GVC possono inoltre partecipare alle **ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni**.

Figura 2

Funzionamento dei gruppi di vigilanza congiunti



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Per talune attività riguardanti un tema specifico o che richiedono particolari competenze tecniche, il GVC potrebbe necessitare di ulteriore supporto da parte delle divisioni della BCE che offrono funzioni orizzontali e competenze specialistiche. Tali funzioni forniscono inoltre gli elementi e le procedure che consentono ai GVC di sviluppare una comprensione comune e un approccio coordinato.

Coordinatore e sub-coordinatori del GVC

Ogni GVC è guidato da un coordinatore presso la BCE, coadiuvato nella vigilanza ordinaria degli enti significativi da sub-coordinatori appartenenti alle rispettive ANC, i quali sono anche espressione dei pareri di queste ultime. Essi contribuiscono ad esempio a preparare e rivedere il programma di revisione prudenziale.

I coordinatori del GVC sono nominati per un periodo compreso fra tre e cinque anni; ci si attende che essi ruotino periodicamente al pari dei membri del GVC, tenendo presente che non tutti i membri del GVC possono ruotare allo stesso tempo.

GVC a struttura semplificata

I GVC di banche che operano con una presenza significativa in più Stati membri partecipanti istituiscono un gruppo di vigilanza congiunto a struttura semplificata. Tale gruppo è presieduto dal coordinatore del GVC ed è composto dai sub-coordinatori di tutte le autorità di vigilanza competenti a seconda della rilevanza della controllata o della succursale locale. Il GVC a struttura semplificata è responsabile della ripartizione dei compiti tra i membri del gruppo, della preparazione e della revisione del programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP), del monitoraggio della sua attuazione e della revisione della valutazione.

1.2.3

Organizzazione della funzione di supervisione



Articoli 4, 6, 12 e 31 del regolamento sull'MVU

Articoli 43, 62, 67, 70, 96, 97, 98, 99 e 100 del regolamento quadro sull'MVU

Le ANC hanno il compito di vigilare direttamente sugli LSI; pianificano e conducono le attività di vigilanza ordinaria facendo ricorso alle proprie risorse e alle proprie procedure decisionali. Inoltre, le ANC esercitano la vigilanza negli ambiti non contemplati dal regolamento sull'MVU.

La BCE (DG MS III) è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU e assicura che le metodologie di vigilanza adottate dalle ANC siano di qualità elevata. In tale contesto, alla BCE è affidato il compito di supervisionare sull'attività di vigilanza al fine di assicurarne la coerenza sulla base dell'applicazione di standard di vigilanza elevati. La DG MS III persegue tali obiettivi: a) considerando in modo proporzionale l'applicazione agli LSI degli approcci di vigilanza sviluppati per gli SI dalla DG MS IV; b) elaborando standard di vigilanza comuni per gli LSI.

Nell'espletamento dei suoi compiti di supervisione, la BCE opera in stretto raccordo con le ANC. La cooperazione tra la BCE e le ANC è essenziale per la creazione di una cultura di vigilanza comune nell'MVU e per assicurare un funzionamento coerente del sistema. L'azione di supervisione della BCE consiste nella definizione di standard comuni per la vigilanza esercitata dalle ANC sugli LSI, nella raccolta delle informazioni dalle ANC e nella loro elaborazione, nonché nella conduzione di analisi tematiche. Tali informazioni offrono una panoramica sia delle prassi e delle decisioni di vigilanza delle ANC sia degli LSI e dei loro settori di appartenenza.

In questo contesto, la funzione di supervisione della BCE nei confronti della vigilanza delle ANC sugli LSI mira a identificare gli enti fragili e ad assicurare standard di vigilanza elevati e coerenti nell'ambito dell'MVU. La BCE espleta tale funzione di supervisione adottando un approccio proporzionale e orientato ai rischi. Pertanto, ove necessario, la DG MS III potrebbe prevedere maggiori obblighi di segnalazione e ulteriori attività di supervisione per gli enti a priorità più elevata. Analogamente, la BCE è coinvolta nella gestione delle crisi degli LSI tramite le attività di supervisione condotte in tale ambito.

Il personale della BCE fornisce occasionalmente competenze e assistenza alle ANC, ad esempio partecipando a ispezioni in loco. Al fine di favorire lo sviluppo di una cultura di vigilanza comune, la BCE promuove inoltre scambi di personale tra le ANC.

1.2.4 Funzioni orizzontali e specialistiche

Le divisioni con funzioni orizzontali e specialistiche della DG MS IV forniscono supporto per la vigilanza sia degli SI sia degli LSI. Interagiscono strettamente con i GVC, ad esempio nella definizione e nell'attuazione di metodologie e standard comuni nonché prestando assistenza su questioni metodologiche. Queste divisioni assicurano lo sviluppo di una comprensione comune e di un approccio coordinato; svolgono analisi e compiti specialistici e forniscono il supporto degli esperti ai GVC e alle ANC.

1.2.5 Comunicazione all'interno dell'MVU

Come illustrato in precedenza, l'MVU si fonda sulla stretta collaborazione tra la BCE e le ANC. Una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni costante tra la BCE e le ANC, nonché all'interno della BCE, consentono all'MVU di funzionare adeguatamente e di raggiungere risultati di vigilanza di qualità elevata.

Cooperazione fra la BCE e le ANC

Il principio della cooperazione in buona fede si applica a tutte le attività di vigilanza. Nell'ambito della vigilanza diretta sugli enti significativi, le DG MS I e II collaborano quotidianamente con le ANC tramite i rispettivi GVC. Per la supervisione della

vigilanza esercitata sugli enti meno significativi, la DG MS III intrattiene stretti contatti con le ANC attraverso un'apposita rete di alti dirigenti.

Le ANC, inoltre, contribuiscono alle attività delle divisioni orizzontali e specialistiche tramite varie modalità quali le reti di esperti.

Il Consiglio di vigilanza può anche decidere di istituire gruppi di lavoro, composti da rappresentanti della BCE e delle ANC, dedicati a tematiche orizzontali specifiche e a sostenere l'attività delle divisioni orizzontali.

Gestione delle informazioni

La politica della BCE in materia di gestione delle informazioni promuove e sostiene la sistematicità, l'efficacia e l'efficienza nella creazione, nell'utilizzo, nella gestione e nel recupero delle informazioni. La politica prevede la condivisione delle informazioni tra la BCE e le ANC sulla base delle esigenze operative

ed è attuata tramite il sistema di gestione delle informazioni della BCE. Tale sistema costituisce la base tecnica per assicurare che tutti i GVC applichino metodologia e standard comuni per la vigilanza bancaria.

1.2.6 Assegnazione del personale e risorse finanziarie

Assegnazione del personale per la vigilanza degli enti significativi e meno significativi

Le prassi di vigilanza dell'MVU sono proporzionali e basate sul rischio; tengono conto sia dell'entità del danno che il dissesto di un ente potrebbe arrecare alla stabilità finanziaria, sia della possibilità che tale dissesto si verifichi. Esse sono commisurate al profilo di rischio dell'ente vigilato. Tali principi di vigilanza sono tesi ad assicurare un'azione di controllo efficace e approfondita, favorendo allo stesso tempo la ripartizione efficiente di risorse di vigilanza limitate.

Per quanto concerne la vigilanza diretta esercitata dalla BCE, la Divisione Pianificazione e coordinamento, insieme alle pertinenti funzioni orizzontali e alle ANC, coordina la ripartizione delle risorse e delle competenze tecniche. La pianificazione operativa è condotta dai GVC con il coordinamento della BCE. Per ogni banca significativa i GVC elaborano un SEP, che definisce i compiti e le attività di vigilanza principali per i 12 mesi successivi, i programmi e gli obiettivi indicativi, la necessità di ispezioni in loco e di indagini sui modelli interni. La pianificazione delle ispezioni e la designazione dei componenti dei gruppi ispettivi sono effettuate in stretta collaborazione con le ANC, dalle quali proviene la maggior parte dei capi missione e degli ispettori. Il SEP è descritto dettagliatamente nella sezione 4.1.3.

Riguardo alla vigilanza diretta degli enti meno significativi, le ANC pianificano e svolgono le attività di vigilanza ordinaria conformemente alla strategia complessiva dell'MVU, ricorrendo alle proprie risorse e alle proprie procedure decisionali.

Le ANC sono incoraggiate a partecipare a scambi di personale con la BCE e con le altre autorità nazionali competenti, con durata variabile e a diversi livelli dell'organizzazione. I termini e le condizioni alla base degli scambi sono definiti in anticipo caso per caso. Gli scambi di personale promuovono la natura multinazionale dei GVC, che possono inoltre usufruire di un margine di flessibilità ove siano necessarie ulteriori risorse o competenze tecniche specifiche. Al personale della BCE e delle ANC è anche offerto un programma di formazione comune, che contribuisce a incrementare la coerenza delle prassi di vigilanza e a promuovere una cultura di vigilanza comune.

Risorse finanziarie



Articolo 20 del regolamento sull'MVU

Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41)

Decisione della BCE sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015/7)

La BCE copre i costi relativi alle funzioni e alle competenze di vigilanza imponendo il pagamento di un contributo annuale a tutte le banche vigilate nell'area dell'euro, fatto salvo il diritto delle ANC di imporre il pagamento di contributi ai sensi del diritto nazionale. L'importo complessivo dei **contributi annuali** è pubblicato entro il 30 aprile di ogni anno in una decisione della BCE. I costi complessivi sono quindi suddivisi in due categorie:

- vigilanza diretta, a carico degli enti significativi sottoposti alla vigilanza diretta della BCE;
- vigilanza indiretta, a carico degli enti meno significativi sottoposti alla vigilanza diretta delle rispettive autorità nazionali competenti.

Il contributo dovuto dai soggetti vigilati è dato dalla somma di una componente minima e di una componente variabile. La componente minima è costituita da una percentuale fissa dell'importo totale dei contributi annuali dovuti dalle suddette categorie. La componente variabile è calcolata in base ai fattori di contribuzione relativi alle dimensioni e al profilo di rischio della banca, comprese le attività ponderate per il rischio. Tali fattori sono misurati rispettivamente dal valore totale degli attivi e dall'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Le spese sostenute dalla BCE per lo svolgimento dei compiti di vigilanza comprendono principalmente le spese dirette della Vigilanza bancaria della BCE e i servizi condivisi utilizzati per la funzione di vigilanza. Tali spese trovano separata evidenza nel bilancio della BCE.

L'organo responsabile dell'approvazione del bilancio preventivo della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo dopo aver consultato il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza per le questioni inerenti alla vigilanza bancaria.


La BCE trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE, alla Commissione europea e all'Eurogruppo una relazione sullo sviluppo previsto della struttura e dell'importo del contributo per le attività di vigilanza.

1.3 Processo decisionale nell'ambito dell'MVU

Di norma, le decisioni riguardanti l'espletamento dei compiti di vigilanza della BCE sono adottate dal Consiglio direttivo secondo la **procedura di non obiezione**. Tale procedura prevede che i progetti di decisione completi siano approvati dal Consiglio di vigilanza e sottoposti successivamente al Consiglio direttivo per l'adozione definitiva. I progetti di decisione completi si ritengono adottati a meno che il Consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.

La procedura di non obiezione non si applica soltanto alle singole decisioni di vigilanza; a essa si ricorre anche per gli atti giuridici della BCE attinenti all'esercizio dei compiti di vigilanza, per i documenti riguardanti le politiche o per altre forme di comunicazione a rilevanza esterna relative all'esercizio dei compiti di vigilanza da parte della BCE.

Figura 3
Procedura di non obiezione



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

La procedura di non obiezione non è tuttavia l'unica procedura decisionale adottata dalla BCE. Possono applicarsi anche altre procedure decisionali ed è stata attuata la delega dei poteri decisionali per determinate tipologie di decisioni di vigilanza, ad esempio per alcune decisioni riguardanti la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità e per le modifiche alle decisioni sulla significatività. Gli interventi di vigilanza diversi dalle decisioni sono descritti nella sezione 1.3.2.

1.3.1



Articolo 26 del regolamento sull'MVU

Parti VI e VII del regolamento quadro sull'MVU

Articolo 283 del TFUE

Articolo 11.6 del protocollo (n. 4) sullo Statuto del SEBC e della BCE

Decisione della BCE sulla nomina di rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza (BCE/2014/4)

Regolamento interno del Consiglio di vigilanza

Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza

Regolamento interno della BCE

Regolamento interno del gruppo di mediazione

Processo decisionale

Nei paragrafi che seguono si descrivono le parti coinvolte nel processo decisionale nonché i loro rispettivi ambiti di competenza.

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è il massimo organo decisionale nell'esercizio dei compiti della BCE, compresa la funzione di vigilanza. Di norma, gli atti giuridici attinenti alla vigilanza bancaria sono adottati secondo la procedura di non obiezione. La procedura, stabilita dal regolamento sull'MVU, riconosce la dovuta importanza al ruolo del Consiglio di vigilanza in quanto organo interno della BCE responsabile della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti di vigilanza, compresa l'approvazione dei progetti di decisione completi. Ai sensi di tale procedura, il Consiglio direttivo non può modificare i progetti di decisione completi, ma può soltanto approvarli o rigettarli.

Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE. Il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza è scelto fra i membri del Comitato esecutivo.

Consiglio di vigilanza

Il Consiglio di vigilanza è responsabile della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti di vigilanza della BCE stabiliti nel regolamento sull'MVU. L'approvazione del Consiglio di vigilanza è necessaria per tutti i progetti di decisione di vigilanza giuridicamente vincolanti, prima del loro inoltro al Consiglio direttivo per l'adozione definitiva ai sensi della procedura di non obiezione. Il [Consiglio di vigilanza](#) è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, da quattro rappresentanti della BCE, da un rappresentante per ogni ANC e da un rappresentante della rispettiva BCN ove l'ANC non sia una banca centrale. Tuttavia, ai fini della procedura di voto, i rappresentanti dell'ANC e della BCN di uno Stato membro sono considerati come un solo membro.

Il Comitato direttivo coadiuva il Consiglio di vigilanza nelle sue attività e ne prepara le riunioni. È costituito da un numero ridotto di membri del Consiglio di vigilanza e non ha poteri decisionali.

Direzioni Generali Vigilanza microprudenziale I-IV

I progetti di decisione indirizzati ai soggetti vigilati provengono in misura predominante dai GVC delle DG MS I e II, i quali li predispongono sulla base delle informazioni ottenute tramite l'attività di vigilanza ordinaria, comprese le ispezioni in

loco e le indagini sui modelli interni. La Divisione Processo decisionale nell'MVU, appartenente alla DGSSB, opera in stretta collaborazione con i GVC nella preparazione delle decisioni di vigilanza e nel loro iter decisionale, anche in relazione al rispetto dei requisiti procedurali applicabili.

Progetti di decisione possono provenire anche dalla DG MS III, principalmente nell'ambito di procedure comuni relative agli LSI e a proposte di istruzioni generali destinate alle ANC riguardo a gruppi o categorie di LSI.

La DG MS IV è direttamente coinvolta nel processo decisionale riguardante le ispezioni in loco e nell'emanazione di nuovi regolamenti, politiche e metodologie. Essa fornisce inoltre un contributo indiretto mettendo a disposizione dei GVC le proprie competenze specialistiche, con particolare riguardo alle decisioni SREP, conducendo ad esempio analisi orizzontali ex ante.

Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza

La Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza si compone della Divisione Processo decisionale nell'MVU e di tre divisioni che svolgono funzioni orizzontali e operano rispettivamente nell'ambito di autorizzazioni, assicurazione della qualità e analisi delle irregolarità e sanzioni. La Divisione Processo decisionale nell'MVU coadiuva i meccanismi decisionali e ne assicura l'efficienza, garantendo la qualità istituzionale del processo decisionale. La divisione fornisce supporto alle attività del Consiglio di vigilanza, occupandosi della preparazione delle riunioni e delle procedure scritte nonché della gestione dei relativi adempimenti successivi; cura inoltre la redazione e la revisione delle proposte e delle decisioni. La divisione assiste tutte le unità operative nella predisposizione della documentazione per il Consiglio di vigilanza e offre consulenza in merito agli aspetti riguardanti il processo decisionale. Opera di concerto con il Segretariato del Consiglio direttivo nell'ambito di tutti i processi decisionali concernenti i compiti di vigilanza della BCE e coadiuva la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo in materia di vigilanza.

Autorità nazionali competenti

Oltre a partecipare ai GVC, le ANC ricoprono a pieno titolo un ruolo importante nel processo decisionale. Esse possono proporre progetti di decisioni di vigilanza. Con riferimento alle [procedure comuni](#), il regolamento quadro sull'MVU prevede esplicitamente che la BCE adotti una decisione sulla base di una proposta dell'ANC. Restano in capo alle autorità nazionali competenti tutti i compiti di vigilanza non conferiti all'MVU, come la tutela dei consumatori o l'antiriciclaggio.

Gruppo di mediazione

Se il Consiglio direttivo obietta a una decisione presentata secondo la procedura di non obiezione, l'ANC coinvolta che abbia pareri differenti può inoltrare una richiesta

di mediazione al Consiglio di vigilanza per risolvere tali divergenze; ciò assicura la separazione tra i compiti di politica monetaria e di vigilanza. L'obiezione sarà gestita dal Gruppo di mediazione, che è composto da un rappresentante per Stato membro partecipante, scelto tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza, e decide a maggioranza semplice; ciascun membro dispone di un voto.

1.3.2 Tipologie di intervento di vigilanza



Articoli 132, 139, paragrafo 2, lettera e), e 288, paragrafo 2, del TFUE

Articolo 4, capo III, sezione 2 del regolamento sull'MVU

Titolo 2 del regolamento quadro sull'MVU

Le **decisioni di vigilanza** sono atti giuridici, solitamente indirizzati a un ente creditizio, adottati dalla BCE nell'esercizio dei compiti e dei poteri a essa conferiti dal regolamento sull'MVU. La decisione attribuisce diritti e/o impone obblighi che modificano la situazione del soggetto destinatario; può essere corredata da disposizioni accessorie quali scadenze, condizioni, obblighi o raccomandazioni non vincolanti. Le condizioni subordinano l'efficacia della decisione a eventi specifici, mentre gli obblighi costituiscono requisiti aggiuntivi che il destinatario della decisione deve soddisfare, solitamente entro un termine stabilito. Fatta salva l'adozione tramite delega, le decisioni sono approvate dal Consiglio di vigilanza sotto forma di progetti e sottoposte successivamente al Consiglio direttivo per l'adozione secondo la procedura di non obiezione. Tuttavia, ove incidano negativamente sul suo destinatario, le decisioni di vigilanza definitive vengono adottate dalla BCE al termine del periodo entro il quale è possibile esercitare il diritto a essere sentiti, prendendo nella dovuta considerazione i punti sollevati dalle parti. La decisione di vigilanza definitiva è un atto giuridicamente vincolante per il soggetto a cui è destinata.

Oltre alle decisioni di vigilanza sono previste diverse altre tipologie di intervento, a seconda del quadro giuridico applicabile, degli effetti desiderati, dei destinatari e della proporzionalità.

I **provvedimenti operativi** non rientrano nel processo decisionale formale; non hanno una forma giuridica prestabilita, comprendono le aspettative di vigilanza non vincolanti e prive di efficacia esecutiva, dichiarazioni e altri provvedimenti.

In relazione a temi di particolare importanza, al Consiglio di vigilanza potrebbe essere chiesto di concordare ex ante un approccio di vigilanza specifico oppure si potrebbe informare il Consiglio ex post. Ove necessario, a seguito di un provvedimento operativo, la BCE può adottare una decisione di vigilanza dal contenuto identico o analogo.

Le **raccomandazioni** possono essere adottate dalla BCE per esprimere aspettative di vigilanza non vincolanti nei confronti dei soggetti vigilati o delle parti terze interessate oppure nei confronti delle ANC.

Le raccomandazioni ai soggetti vigilati sono atti giuridici di applicazione generale, approvati dal Consiglio direttivo secondo la procedura di non obiezione e pubblicati sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria nonché sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Queste raccomandazioni rappresentano lo strumento con cui comunicare al pubblico l'approccio di vigilanza della BCE.

Le raccomandazioni indirizzate alle ANC non sono vincolanti e costituiscono, riconoscendo maggiore flessibilità, un'alternativa agli orientamenti di natura vincolante. Tali raccomandazioni, pubbliche o meno, possono riguardare in modo specifico la vigilanza degli enti meno significativi o ampliare l'ambito di una raccomandazione esistente rivolta agli enti significativi estendendola anche a quelli meno significativi. Esempi delle raccomandazioni sono reperibili sul [sito Internet della Vigilanza bancaria della BCE](#).



Articolo 9 e articolo 6, paragrafo 5, del regolamento sull'MVU

Un altro strumento a disposizione della BCE è rappresentato dalle **istruzioni**. In primo luogo, la BCE può ricorrervi per chiedere alle ANC di utilizzare i loro poteri ai sensi del diritto nazionale nella misura necessaria ad assolvere i compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU; l'ANC informa la BCE degli interventi intrapresi. In secondo luogo, la BCE può emanare istruzioni generali rivolte alle ANC in merito agli enti meno significativi. Queste istruzioni fanno riferimento a poteri di vigilanza specifici in capo alle ANC e riguardano gruppi o categorie di enti meno significativi piuttosto che un determinato soggetto.



Decisione della BCE sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015/7)

Le **decisioni di applicazione generale** possono essere adottate per requisiti procedurali vincolanti applicabili a tutti i soggetti vigilati, a un loro insieme ristretto o alle ANC. Hanno il principale obiettivo di chiarire le aspettative della BCE nei confronti dei soggetti vigilati. Le decisioni di applicazione generale sono adottate secondo la procedura di non obiezione se determinano l'esercizio specifico futuro dei compiti di vigilanza della BCE (cfr. ad esempio la Decisione (UE) 2015/7 indicata a margine). Sono successivamente pubblicate sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Indirizzo (UE) 2017/697 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9)

Gli **indirizzi** sono atti giuridici rivolti alle ANC; hanno carattere vincolante riguardo ai risultati da raggiungere, ma ammettono flessibilità in termini di esecuzione. Essi sono di particolare importanza per la vigilanza indiretta della BCE sugli enti meno significativi (cfr. ad esempio l'Indirizzo (UE) 2017/697 nella nota a margine e gli altri indirizzi sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria).



Regolamento (UE) 2016/445 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4)

I **regolamenti** sono atti di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri dell'area dell'euro. Sono pubblicati sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (cfr. ad esempio il Regolamento (UE) 2016/445 a margine). La BCE può inoltre adottare regolamenti nella misura necessaria a organizzare o precisare le modalità di espletamento dei compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU.

Le **guide/linee guida** esprimono le aspettative di vigilanza della BCE. La BCE ha pubblicato sul suo sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria diverse guide/linee guida destinate alle banche su argomenti quali le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell'UE, la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, le operazioni di leva finanziaria, il trattamento dei crediti deteriorati ecc.

1.3.3 Decisioni di vigilanza: preparazione e processo decisionale

Preparazione di un progetto di decisione



Articolo 22 del regolamento sull'MVU

La preparazione di un progetto di decisione avviene ogniqualvolta un processo di vigilanza debba dar luogo a una decisione. Può derivare da una domanda presentata dal soggetto vigilato oppure essere avviata dal GVC, dall'ANC o da una divisione orizzontale della BCE.

Garanzie procedurali



Articoli 22 e 26 del regolamento sull'MVU

Articoli 31 e 33 del regolamento quadro sull'MVU

Regolamento n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea

I requisiti in materia di garanzie procedurali comprendono la motivazione sufficiente alla base del progetto di decisione nonché il riconoscimento del diritto a essere sentiti (ove necessario).

Motivazione


Le decisioni di vigilanza della BCE devono essere accompagnate da una chiara motivazione che definisca i fatti rilevanti, le ragioni giuridiche e le considerazioni di vigilanza sottostanti alla decisione.

Periodo per l'esercizio del diritto a essere sentiti

Ai destinatari di progetti di decisione della BCE sui cui diritti queste inciderebbero negativamente è riconosciuta la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima che le decisioni siano adottate. Il diritto a essere sentiti è una garanzia procedurale fondamentale del processo di vigilanza. Oltre a consentire al soggetto destinatario di replicare all'analisi degli elementi di fatto e giuridici svolta dalla BCE, tale diritto assicura che il processo decisionale della BCE si basi su un insieme completo di informazioni. Se il destinatario della decisione presenta osservazioni entro i termini per l'esercizio del diritto a essere sentiti, il progetto di decisione di vigilanza viene nuovamente trasmesso al Consiglio di vigilanza per approvazione.

La Divisione Processo decisionale nell'MVU trasmette il progetto di decisione al destinatario, unitamente a una lettera di accompagnamento in cui si definisce la procedura per il diritto a essere sentiti. In linea di principio al destinatario sono concesse due settimane, ma in circostanze particolari il termine può essere ridotto fino a un minimo di tre giorni lavorativi.

Figura 4
Processo decisionale



* Il termine ultimo per la presentazione di osservazioni/obiezioni nell'ambito di una procedura scritta o di non obiezione è di cinque giorni lavorativi.

** È necessario tenere presenti i termini legali applicabili in ogni caso specifico.

*** A seconda dei tempi di firma del Presidente, la decisione è inviata via e-mail circa due giorni lavorativi dopo l'adozione da parte del Consiglio direttivo.

Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.


La Divisione Processo decisionale nell'MVU cura lo scambio delle osservazioni, condotto solitamente solo in forma scritta. In caso di decisioni urgenti necessarie al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario, la BCE può adottare una decisione di vigilanza che inciderebbe negativamente sui diritti del soggetto destinatario senza dare a quest'ultimo la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della decisione stessa. In tale evenienza, il periodo per l'esercizio del diritto a essere sentiti viene posticipato e nella decisione si motivano chiaramente le ragioni della necessità del rinvio. La possibilità di presentare osservazioni viene data appena possibile dopo l'adozione della decisione.

Adozione secondo la procedura di non obiezione

I quattro passaggi principali della procedura di non obiezione sono illustrati nella figura di seguito riportata.

Figura 5

Rappresentazione semplificata del processo decisionale



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Approvazione da parte del Consiglio di vigilanza


I progetti di decisione completi devono essere presentati al Consiglio di vigilanza, il quale può approvarli, modificarli o rigettarli. L'approvazione dei progetti di decisione da parte del Consiglio di vigilanza può avvenire mediante procedura scritta o nell'ambito di una riunione. La maggior parte dei progetti di decisione è approvata mediante procedura scritta. Se tre o più membri del Consiglio di vigilanza si oppongono al voto mediante procedura scritta, il progetto di decisione è discusso nell'ambito di una riunione. Il termine standard per la procedura scritta del Consiglio di vigilanza è di cinque giorni lavorativi.

Nel caso di richiesta di approvazione mediante procedura scritta e ove i membri del Consiglio di vigilanza presentino osservazioni, l'unità operativa o il GVC predispone una valutazione delle osservazioni e la sottopone al Consiglio di vigilanza per informazione o per un secondo processo di approvazione, sempre mediante riunione o procedura scritta.

Dopo che il progetto di decisione completo è stato approvato dal Consiglio di vigilanza, la Divisione Processo decisionale nell'MVU contatta il Segretariato del

Consiglio direttivo al fine di trasmettere a quest'ultimo il progetto di decisione per l'adozione definitiva secondo la procedura di non obiezione.

Figura 6
Procedura scritta nell'ambito del processo decisionale



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Adozione da parte del Consiglio direttivo

Il progetto di decisione completo si ritiene adottato dal Consiglio direttivo a meno che questo non abbia sollevato obiezioni entro un termine di dieci giorni lavorativi. Nella prassi, il Consiglio direttivo dichiara regolarmente la propria non obiezione prima che sia trascorso tale termine. L'obiezione deve essere motivata in forma scritta. In caso

di obiezione da parte del Consiglio direttivo, può essere avviata una delle seguenti tre procedure:

1. se un'ANC interessata dalla decisione ha un parere divergente riguardo all'obiezione, essa può avanzare una richiesta di mediazione;
2. in assenza di richieste di mediazione, il Consiglio di vigilanza può modificare il progetto di decisione per tenere conto delle osservazioni del Consiglio direttivo;
3. se il Consiglio di vigilanza non presenta un nuovo progetto di decisione, le obiezioni sollevate sono sottoposte alle unità operative responsabili.

Procedura d'urgenza

In situazioni di urgenza, la procedura sopra descritta è abbreviata per consentire al Consiglio di vigilanza di adottare tempestivamente le decisioni necessarie.

La procedura d'urgenza è attivata solitamente da una proposta proveniente dal GVC e dalla direzione della BCE e dell'ANC. Al fine di ridurre i tempi del processo decisionale, si possono modificare i termini della procedura scritta oppure si può indire una riunione del Consiglio di vigilanza con breve preavviso. Tale riunione può essere tenuta in teleconferenza. Qualora nella riunione del Consiglio di vigilanza per situazioni di emergenza non si raggiunga il quorum del 50%, la seduta sarà conclusa e una riunione straordinaria sarà tenuta poco dopo. La lettera di convocazione alla riunione straordinaria dovrebbe informare che le decisioni saranno assunte senza tenere conto del quorum. In situazioni di emergenza il Consiglio di vigilanza può altresì richiedere un termine ridotto per la procedura di non obiezione del Consiglio direttivo, che può anche essere convocato subito dopo la riunione del Consiglio di vigilanza.

Adozione tramite delega

Ogni anno con la procedura di non obiezione un numero molto elevato di progetti di decisione di vigilanza è approvato dal Consiglio di vigilanza e poi adottato dal Consiglio direttivo, con diversi livelli di complessità e impatto sui soggetti vigilati. La delega dei poteri decisionali in relazione ai compiti di vigilanza della BCE assicura pertanto un processo decisionale più proporzionato ed efficiente in materia di vigilanza bancaria. Il regime della delega consente di attribuire ai capi delle unità operative della BCE poteri decisionali chiaramente definiti, fatta salva l'adozione da parte del Consiglio direttivo di una decisione di delega e previa nomina da parte del Comitato esecutivo dei capi delle unità operative delegati.

Regime della delega

Il quadro istituzionale che consente l'adozione delle decisioni di vigilanza tramite delega si compone di:

1. una decisione che stabilisce il quadro generale per l'organizzazione interna del processo decisionale della BCE;
2. decisioni di delega che definiscono i criteri per l'esercizio dei poteri delegati in relazione a tipologie specifiche di decisioni di vigilanza;
3. decisioni di nomina adottate dal Comitato esecutivo per designare i capi delle unità operative della BCE a cui sono conferiti i poteri delegati.

La decisione sul quadro generale prevede che la delega dei poteri decisionali chiaramente individuati del Consiglio direttivo si possa applicare agli strumenti giuridici adottati nell'espletamento dei compiti di vigilanza della BCE. Tale decisione, che si aggiunge al regolamento interno della BCE, definisce l'ambito delle competenze attribuite al Comitato esecutivo e ai responsabili delle unità operative della BCE, i requisiti procedurali per l'adozione delle decisioni delegate, gli obblighi di registrazione e comunicazione relativi alle decisioni delegate nonché il loro riesame amministrativo.

Le decisioni di delega contenenti i criteri per l'esercizio dei poteri delegati sono adottate dal Consiglio direttivo secondo la procedura di non obiezione ed entrano in vigore soltanto dopo l'adozione della decisione di nomina da parte del Comitato esecutivo. A tale riguardo, il Comitato esecutivo, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio di vigilanza, nomina uno o più capi delle unità operative tra quelli impegnati nello svolgimento di compiti di vigilanza, che sono separati dal punto di vista organizzativo dalle altre funzioni della BCE, tenendo conto dell'importanza della delega e del numero dei destinatari. Due decisioni di delega sono già state adottate in relazione alle [decisioni in materia di professionalità e onorabilità](#) e alle [modifiche della significatività](#) dei soggetti vigilati. Le decisioni delegate sono assunte per conto del Consiglio direttivo e sotto la sua responsabilità.

Notifica

Dopo l'adozione, la decisione è comunicata al destinatario dalla Divisione Processo decisionale nell'MVU oppure dall'ANC in caso di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Regime linguistico

Nella comunicazione con le ANC, con i soggetti vigilati, con gli Stati membri e con le altre istituzioni dell'UE, si applica il regime linguistico dell'Unione europea sulla base delle seguenti regole:

1. i documenti inviati alla BCE possono essere redatti in una qualsiasi lingua ufficiale scelta dal mittente e la risposta deve essere redatta nella stessa lingua;



Regolamento n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea

Articolo 24 del regolamento quadro sull'MVU

2. i documenti inviati dalla BCE a uno Stato membro o a una persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro andrebbero redatti nella lingua dello Stato membro in questione.

Nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico l'inglese è stato scelto come lingua di lavoro per le comunicazioni interne tra la BCE e le ANC nonché tra tutte le aree operative della BCE.

Comunicazioni in uscita

La maggior parte degli enti significativi ha convenuto di utilizzare la lingua inglese per le decisioni di vigilanza e per le comunicazioni ordinarie. L'accordo sull'uso di una delle lingue ufficiali può essere revocato.

Se i destinatari hanno optato per l'inglese, la BCE ricorrerà a questa lingua per la redazione delle decisioni indirizzate a uno o più soggetti vigilati. Ove i destinatari non abbiano optato per l'inglese, la versione della decisione di vigilanza che fa fede è quella adottata nella lingua scelta dal destinatario. In tali casi, la BCE è responsabile della traduzione.

Comunicazioni in entrata

I soggetti vigilati che non hanno optato per l'utilizzo dell'inglese nelle comunicazioni ordinarie con la BCE possono inviare documentazione in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Sia la BCE sia le ANC sono responsabili dell'eventuale attività di traduzione necessaria. In alcuni casi, invece della traduzione integrale, si predispone una sintesi in inglese della documentazione ricevuta nella lingua scelta dal soggetto vigilato.

Il regime linguistico si applica soltanto alle decisioni di vigilanza e alla documentazione di vigilanza essenziale. Ove necessario, le ANC collaborano con la BCE nel rendere disponibili in lingua inglese documentazione essenziale o relazioni illustrative.

1.3.4

Riesame amministrativo delle decisioni



Considerando 64, articolo 4, articolo 24, paragrafi 1 e 10, del regolamento sull'MVU

Decisione relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame (BCE/2014/16)

Per il riesame amministrativo interno delle decisioni adottate nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la BCE è dotata di un organismo interno indipendente, la Commissione amministrativa del riesame. La composizione della Commissione amministrativa è pubblicata sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. La presente sezione descrive i principali passaggi del processo interno, i possibili esiti e l'organizzazione interna della Commissione, facendo riferimento in conclusione alla possibilità di un controllo giurisdizionale delle decisioni adottate dalla BCE.


Processo di riesame interno

Richiesta di riesame

Qualsiasi persona fisica o giuridica può richiedere il riesame di una decisione della BCE della quale sia destinataria o che la riguardi direttamente e individualmente. Il richiedente deve presentare istanza di riesame entro un mese dalla notifica della decisione adottata. Il richiedente può in ogni momento revocare l'istanza. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo, salvo diversa decisione del Consiglio direttivo su proposta della Commissione amministrativa.

Figura 7

Processo di riesame della Commissione amministrativa



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Il richiedente ha il diritto di accedere al fascicolo della BCE. Tale diritto, tuttavia, non si estende alle informazioni riservate e può essere limitato dall'interesse legittimo di persone giuridiche e fisiche diverse dal richiedente alla tutela dei propri segreti commerciali. L'ambito del riesame della Commissione amministrativa è circoscritto dai motivi enunciati nella richiesta. Pertanto, una volta presentata l'istanza, la Commissione limita la propria valutazione ai motivi forniti, senza che sia possibile proporre di nuovi per il riesame.

Inoltre, l'istante può richiedere di produrre testimonianze o perizie in forma di dichiarazione scritta. L'autorizzazione è concessa dalla Commissione se ritenuta necessaria.

Valutazione dell'ammissibilità

A seguito della valutazione da parte della Commissione amministrativa dell'ammissibilità della richiesta, il Presidente della Commissione può impartire

istruzioni per l'efficiente conduzione del riesame, anche con riferimento alla presentazione di documenti o alla comunicazione di informazioni.

Udienze

Sebbene non sia obbligatorio sentire il richiedente, la Commissione amministrativa può fissare un'udienza. Le udienze sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente della Commissione; vi partecipano i membri e il Segretario della Commissione amministrativa, i rappresentanti della BCE e del richiedente. Il richiedente può utilizzare la lingua in cui è condotto il riesame oppure l'inglese. Il servizio di interpretazione simultanea è fornito dalla BCE. L'istante può richiedere l'autorizzazione a convocare un testimone o un perito affinché depongano in udienza.

Parere

La Commissione amministrativa deve esprimere un parere in merito alla decisione contestata entro due mesi dalla ricezione dell'istanza di riesame. Il parere deve essere inviato senza indugio al Consiglio di vigilanza. Il parere della Commissione amministrativa non vincola il Consiglio di vigilanza né il Consiglio direttivo.

Nuova decisione

Sebbene il parere della Commissione amministrativa non sia vincolante, il Consiglio di vigilanza dopo il riesame deve sottoporre al Consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione completo. Il progetto di decisione può:

- sostituire la decisione contestata con una decisione di contenuto identico;
- sostituire la decisione contestata con una decisione modificata;
- annullare la decisione contestata.

Nel primo scenario il nuovo progetto di decisione deve essere presentato al Consiglio direttivo entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere. Nel secondo e terzo scenario il progetto di decisione deve essere presentato al Consiglio direttivo entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del parere.

Ricorso alla Corte di giustizia

Il riesame amministrativo interno delle decisioni di vigilanza secondo quanto illustrato in precedenza fa salvo il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il termine per la presentazione del ricorso è di due mesi dalla ricezione della decisione finale. L'istante può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia senza previa richiesta di un riesame interno. Il ricorso dinanzi alla Corte può

avvenire anche parallelamente o successivamente al riesame della Commissione amministrativa, nel secondo caso sulla base della nuova decisione adottata dal Consiglio direttivo.

1.4 Cooperazione con altre istituzioni e autorità

1.4.1 Quadro di riferimento per la cooperazione

La BCE collabora intensamente con altre istituzioni, sia nell'ambito dello sviluppo delle politiche sia nel contesto dell'azione di vigilanza ordinaria. Partecipa attivamente a diversi consessi mondiali ed europei, come l'Autorità bancaria europea (ABE), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e il Financial Stability Board (FSB).

La Divisione Politiche di vigilanza insieme ai Servizi legali della BCE può, ove necessario, fornire ulteriore supporto ai GVC nell'attività svolta da questi ultimi nei collegi delle autorità di vigilanza, in relazione alla predisposizione e all'aggiornamento degli accordi di cooperazione. Inoltre, la divisione stabilisce e coordina la cooperazione con gli Stati membri non partecipanti e con i paesi esterni all'UE, ad esempio concludendo protocolli di intesa.

1.4.2 Stati membri in cooperazione stretta



Articolo 7 del regolamento sull'MVU

Articoli 118 e 119 del regolamento quadro sull'MVU

Decisione della BCE sulla cooperazione stretta con le ANC degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro (BCE/2014/5)

Gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro possono partecipare all'MVU su base volontaria. Il meccanismo della cooperazione stretta prevede che l'ANC di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro si conformi alle istruzioni, agli orientamenti o alle richieste della BCE. Come per le autorità dei paesi appartenenti all'area dell'euro, l'ANC è rappresentata nell'ambito del Consiglio di vigilanza, dei GVC e di altri gruppi di lavoro e reti.

Vi sono due differenze rispetto agli Stati membri dell'area dell'euro. In primo luogo, gli Stati membri in cooperazione stretta non sono rappresentati nel Consiglio direttivo. Ciò nondimeno, possono informarlo ove siano in disaccordo con un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza. Il Consiglio direttivo terrà conto delle loro argomentazioni e risponderà per iscritto entro cinque giorni lavorativi. In secondo luogo, uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro può decidere di non aderire all'MVU e la BCE può sospendere o porre fine a una cooperazione stretta date determinate condizioni.

La procedura per l'istituzione di una cooperazione stretta con l'MVU prevede la presentazione della richiesta da parte dello Stato membro interessato, la valutazione della richiesta da parte della BCE e infine una decisione che instaura una cooperazione stretta con lo Stato membro richiedente.

- Prima della decisione, la BCE conduce un esame della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente al fine di determinare se l'ANC sia in grado di conformarsi alle istruzioni, alle richieste e agli orientamenti della BCE.
- La BCE può anche svolgere una valutazione approfondita degli enti creditizi dello Stato membro richiedente prima di adottare la decisione. Tale analisi ha lo scopo di ottenere una valutazione dettagliata delle condizioni finanziarie del settore bancario, dei gruppi e degli enti creditizi che diverrebbero significativi nello Stato membro di futura adesione. A tal fine, lo Stato membro comunica tutte le informazioni sugli enti creditizi in esso stabiliti di cui la BCE può aver bisogno per sottoporli a una valutazione approfondita.

La decisione della BCE che instaura una cooperazione stretta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore 14 giorni dopo la sua pubblicazione. La decisione specifica le modalità del trasferimento dei compiti di vigilanza alla BCE nonché la data di inizio della cooperazione stretta.

1.4.3 Cooperazione con le autorità di vigilanza bancaria non partecipanti all'MVU

Collegi delle autorità di vigilanza bancaria



Articoli 51 e 112-116 della CRD IV

Articoli 9 e 10 del regolamento quadro sull'MVU

Regolamento di esecuzione della Commissione sulle decisioni congiunte (UE/710/2014)

Regolamento delegato della Commissione sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (UE/2016/98)

I collegi delle autorità di vigilanza sono strumenti di cooperazione e coordinamento tra le autorità incaricate della vigilanza sui singoli soggetti appartenenti ai gruppi bancari transfrontalieri e sulle succursali significative. I collegi costituiscono il luogo in cui sono pianificati ed eseguiti i principali compiti di vigilanza. I regolamenti delegati e di attuazione della Commissione europea e gli orientamenti dell'ABE sui collegi delle autorità di vigilanza forniscono il quadro di riferimento di base per il funzionamento dei collegi.

La BCE può ricoprire i seguenti ruoli nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi bancari significativi:

- autorità di vigilanza (del paese di origine) su base consolidata per i collegi che comprendono autorità di Stati membri non partecipanti o paesi terzi, ossia esterni all'UE;
- componente (autorità di vigilanza del paese ospitante) dei collegi in cui l'autorità di vigilanza del paese di origine appartiene a uno Stato membro non partecipante o a un paese terzo.

La BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata

Nei casi in cui la BCE ricopre il ruolo di autorità di vigilanza su base consolidata, il collegio è presieduto dal coordinatore del GVC. Oltre al quadro di riferimento di base per il funzionamento dei collegi, il rispettivo collegio predispone un accordo scritto di

coordinamento e cooperazione sugli aspetti pratici del funzionamento del collegio e sull'interazione tra i suoi partecipanti.

Le ANC degli Stati membri partecipanti in cui hanno sede l'impresa madre, le controllate o le succursali significative del gruppo bancario partecipano ai collegi in qualità di osservatori. Tale ruolo consente loro di contribuire ai compiti e alle attività del collegio nonché di ricevere le informazioni, ma non di prendere parte alle procedure decisionali. Al fine di esprimere una posizione comune nelle riunioni dei collegi, le ANC e la BCE discutono in anticipo dei temi pertinenti nell'ambito dei GVC.

La BCE in qualità di autorità di vigilanza del paese ospitante

Se l'autorità di vigilanza su base consolidata si trova in uno Stato membro non partecipante, le regole sulla partecipazione ai collegi dipendono dalla significatività dei soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti:

- se i soggetti vigilati in uno Stato membro partecipante sono tutti enti significativi, la BCE partecipa al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di membro mentre le ANC sono ammesse al collegio in qualità di osservatori;
- se i soggetti vigilati in uno Stato membro partecipante sono enti sia significativi sia meno significativi, la BCE e le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di membri; le ANC degli Stati membri partecipanti in cui sono insediati soggetti vigilati significativi sono ammesse a partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori.

Nei casi in cui i soggetti vigilati in uno Stato membro partecipante siano tutti enti meno significativi, le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di membri mentre la BCE non vi prende parte.

Cooperazione bilaterale con le autorità di vigilanza bancaria


La cooperazione bilaterale tra le BCE e un'autorità di vigilanza di un paese non appartenente all'UE richiede accordi specifici. Tali accordi possono assumere la forma di discussioni ad hoc non riservate oppure di una cooperazione strutturale definita in un memorandum d'intesa. Alcuni di questi accordi sono siglati a livello di singola banca, altri riguardano argomenti specifici e ricomprendono una platea più vasta di soggetti vigilati. Gli accordi a livello di singola banca possono trattare temi quali lo scambio di informazioni riservate, la possibilità di condurre ispezioni in loco e approvazioni di modelli interni. Quelli riguardanti argomenti specifici attengono, ad esempio, allo scambio di informazioni in materia di enti finanziari di rilevanza sistemica a livello mondiale.



Articoli 3, 8 e 152 del regolamento quadro sull'MVU
Articoli 55 e 131 della CRD IV

Figura 8

Scambio di informazioni e cooperazione in virtù di memorandum d'intesa



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

La BCE e le ANC degli Stati membri non partecipanti sottoscrivono un memorandum d'intesa nel quale si descrivono in termini generali le modalità della cooperazione nell'assolvimento dei compiti di vigilanza. La BCE conclude un memorandum d'intesa con l'ANC di ogni Stato membro non partecipante in cui sia insediato almeno un ente di importanza sistemica a livello mondiale. L'obiettivo di questi memorandum è chiarire le procedure per lo scambio delle informazioni e, ove pertinente, i meccanismi di consultazione. Tali accordi definiscono anche le procedure per la cooperazione nelle situazioni di emergenza.

Ai fini dello scambio di informazioni riservate e della cooperazione, la BCE deve inoltre concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. Prima della conclusione di tali accordi, la BCE accerta che il quadro regolamentare del paese terzo preveda requisiti di riservatezza almeno equivalenti alle pertinenti disposizioni dell'UE.

1.4.4

Cooperazione con le autorità di vigilanza non bancaria



Articoli 6-17 della FiCoD

Articolo 18 del regolamento quadro sull'MVU

RTS sulla vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (UE/2015/2303)

Orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza sugli accordi di coordinamento in materia di vigilanza per i conglomerati finanziari (JC/GL/2014/01)

Come per le autorità di vigilanza bancaria, i memorandum d'intesa bilaterali o multilaterali tra le altre autorità di vigilanza forniscono il quadro di riferimento generale della cooperazione. Tali accordi riguardano i processi e le procedure per lo scambio di informazioni riservate, ad esempio in materia di autorizzazioni, vigilanza ispettiva e a distanza, sanzioni. I memorandum si fondano sulle migliori prassi in uso e promuovono la cultura della cooperazione a tutti i livelli delle organizzazioni. Per facilitare i contatti tra le autorità, i memorandum d'intesa possono prevedere la creazione di appositi comitati che fungano da organismi principali per lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza.

Vigilanza sui conglomerati finanziari

Accordi specifici regolano la cooperazione nell'ambito della vigilanza sui conglomerati finanziari, ossia società finanziarie in cui almeno un'entità opera nel settore assicurativo e almeno una nel settore bancario o dei servizi di investimento, indipendentemente dal fatto che le attività siano condotte direttamente dalla società stessa o mediante specifiche controllate.

Per i conglomerati finanziari è necessaria un'azione di vigilanza intersettoriale, che a sua volta richiede accordi istituzionali specifici. All'interno dell'UE è prevista la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario, fatte salve determinate eccezioni. In base alla sua definizione, la vigilanza supplementare non sostituisce ma integra la vigilanza settoriale, affrontando i rischi derivanti dalla natura intersettoriale delle attività finanziarie e dalla complessità degli assetti di gruppo in un conglomerato finanziario.

Coordinatore della vigilanza supplementare

I GVC partecipano alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi significativi di propria competenza. Nei casi in cui il ruolo di coordinatore è assegnato all'autorità di vigilanza bancaria dell'MVU, il coordinatore del GVC assume i relativi compiti di cui all'articolo 11 della direttiva sui conglomerati finanziari (Financial Conglomerates Directive, FiCoD). Analogamente a quanto previsto per i collegi delle autorità di vigilanza bancaria, le ANC possono partecipare in qualità di osservatori se gli enti creditizi appartenenti al conglomerato finanziario sono significativi oppure in qualità di membri se tali enti sono meno significativi.

Il coordinatore ha il compito di coordinare ed esercitare la vigilanza supplementare sugli enti regolamentari appartenenti a un conglomerato finanziario. In collaborazione con le altre autorità competenti, il coordinatore assicura lo svolgimento di adeguate prove di stress periodiche per i conglomerati finanziari,

evitando nel contempo la duplicazione o la sostituzione delle attività di vigilanza settoriale.

Il coordinatore è nominato tra le autorità competenti; ove necessario, sono adottati specifici accordi di coordinamento. In caso di impresa regolamentata, il ruolo di coordinatore è esercitato solitamente dall'autorità incaricata della vigilanza sull'impresa madre del conglomerato finanziario. Qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria mista, il ruolo di coordinatore è solitamente ricoperto dall'autorità incaricata della vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario più importante.

Le autorità coinvolte operano in stretta collaborazione e condividono tutte le informazioni rilevanti per l'esercizio dei loro rispettivi compiti di vigilanza. Nell'accordo di coordinamento il coordinatore e le autorità competenti possono convenire di fornire informazioni più approfondite a ulteriore beneficio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate.

1.4.5 Interazione con le istituzioni europee

L'MVU collabora strettamente con altre istituzioni e organismi europei nell'ambito di un più ampio quadro istituzionale.

Commissione europea



Articoli 4, 107 e 108 del TFUE
Articolo 53 e segg. della CRD
IV

Articoli 19, 26, 32 e 37e
considerando 32 del
regolamento sull'MVU

Comunicazione della
Commissione in materia di aiuti
di Stato alle banche nel
contesto della crisi finanziaria
(UE/2013/C 216/01)

Tra i suoi obiettivi la Commissione europea si prefigge di ripristinare la stabilità finanziaria, assicurare il credito all'economia reale e far fronte al rischio sistemico di una possibile insolvenza. In caso di utilizzo di risorse pubbliche è necessario che siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato e che la Direzione generale della Concorrenza (DG COMP) ne sia informata. La DG COMP ha potere e mandato esclusivi per assicurare che gli aiuti di Stato siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la loro concessione sia approvata sulla base di condizioni rigorose.

All'interno della Commissione europea, la Direzione generale per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA) monitora l'efficacia delle riforme elaborate all'indomani della crisi finanziaria al fine di assicurare la stabilità finanziaria e migliorare la vigilanza dei mercati finanziari. Essa opera affinché la legislazione dell'UE sia pienamente attuata e risponda ai rischi finanziari che si profilano. Inoltre, la DG FISMA lavora allo sviluppo di mercati finanziari ben regolamentati, stabili e competitivi su scala mondiale, nell'interesse delle imprese e dei consumatori. Ha infine intrapreso iniziative volte alla creazione di un'unione dei mercati dei capitali a livello di UE per migliorare l'accesso al capitale da parte delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, promuovendo in tal modo la crescita e l'occupazione.

Ove richiesto, la BCE può fornire contributi alla DG FISMA su questioni regolamentari relative all'organizzazione e all'esercizio dei propri compiti di vigilanza.

La BCE partecipa inoltre, tramite pareri e contributi pubblici, suoi o dell'Eurosistema, alle consultazioni pubbliche svolte dalla DG FISMA sulle materie di propria competenza.

La Commissione europea (e al suo interno la DG FISMA) ha il mandato di pubblicare ogni tre anni una relazione sull'applicazione del Regolamento sull'MVU (il "riesame del regolamento sull'MVU"), con particolare attenzione al monitoraggio del suo impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La Commissione interagisce con la BCE principalmente per raccogliere le informazioni di riferimento necessarie alle sue attività di analisi. Nel rispetto dei vincoli giuridici applicabili in materia di segreto professionale e scambio di informazioni, la BCE condivide con la Commissione a) informazioni che riguardano le sue procedure interne di vigilanza e organizzative, nonché b) informazioni sulle attività di vigilanza in forma sommaria e aggregata.

Infine, un rappresentante della Commissione europea può essere invitato a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio di vigilanza della BCE. Ciò assicura in particolare un regolare confronto sulle politiche con la Commissione europea, la quale non ha accesso alle informazioni riservate riguardanti i singoli enti.

Comitato europeo per il rischio sistemico

Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) è un organismo indipendente dell'UE responsabile della supervisione dei rischi nel sistema finanziario all'interno dell'Unione nel suo insieme. La BCE supporta il Segretariato del CERS; il Presidente della BCE ricopre inoltre la carica di Presidente del Consiglio generale del CERS.

La BCE è rappresentata dal suo Vicepresidente nell'ambito del Consiglio generale del CERS e partecipa al Comitato tecnico consultivo.

La stretta collaborazione tra la BCE e il CERS, consentendo lo sviluppo di flussi informativi, comporta benefici reciproci: migliora la capacità del CERS di individuare, analizzare e monitorare con efficacia i rischi sistemici a livello di UE; permette all'MVU di sfruttare le competenze del CERS riguardanti l'intero sistema finanziario, compresi altri enti, mercati e prodotti finanziari.

Autorità bancaria europea

L'Autorità bancaria europea (ABE) è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche, orientamenti e raccomandazioni al fine di incrementare la convergenza delle prassi di vigilanza e assicurare la coerenza dei risultati di vigilanza nell'ambito dell'Unione europea. In quanto autorità di vigilanza bancaria, la BCE dovrebbe svolgere i propri compiti in conformità delle norme dell'ABE. La Vigilanza bancaria della BCE è coinvolta nelle attività dell'ABE e contribuisce in maniera significativa alla convergenza nella vigilanza favorendone l'integrazione tra le varie giurisdizioni. L'MVU è rappresentato dalle ANC quali membri con diritto di voto e dalla BCE in qualità di membro senza diritto di voto nell'ambito del Consiglio delle autorità di

vigilanza dell'ABE nonché di membro nelle altre strutture funzionali. Si descrivono di seguito i principali ambiti di collaborazione.

- **Corpus unico di norme e manuale di vigilanza europeo:** il manuale di vigilanza europeo si applica a ogni altra autorità di vigilanza all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). Mediante l'attuazione di procedure e standard di vigilanza uniformi, l'MVU consegue un elevato livello di convergenza delle prassi di vigilanza tra gli Stati membri partecipanti.
- **Prove di stress:** in collaborazione con il CERS, l'ABE è responsabile dell'avvio e del coordinamento complessivo delle valutazioni a livello di UE della capacità di tenuta degli enti creditizi, nonché di sviluppare a tale scopo approcci e metodologie comuni. La BCE ha il compito di condurre le valutazioni negli Stati membri partecipanti con il sostegno delle ANC.
- **Scambio di informazioni:** l'MVU partecipa allo sviluppo di progetti di norme tecniche, orientamenti e pareri ed è inoltre impegnato in uno scambio di informazioni reciproco con l'ABE.
- **Meccanismo della verifica tra pari:** la BCE supporta l'ABE nello sviluppo di una metodologia omogenea per le verifiche tra pari, al fine di assicurare coerenza tra gli enti creditizi vigilati e conformità agli orientamenti di vigilanza definiti.
- **Gestione delle crisi e altri compiti di vigilanza:** all'ABE sono attribuiti vari compiti specifici in materia di gestione delle crisi. Ad esempio, in caso di situazione di emergenza dichiarata dal Consiglio europeo, l'ABE può indirizzare raccomandazioni all'MVU allo scopo di coordinare le decisioni europee e, in alcune circostanze, applicarle direttamente ai singoli enti. Inoltre, l'ABE ha il mandato di agire da mediatore nell'ambito di determinate controversie tra le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante o nei casi di violazione del diritto dell'UE. Riguardo alla vigilanza ordinaria, rientra nei compiti dell'ABE il monitoraggio dei collegi delle autorità di vigilanza mediante la sua partecipazione diretta.

Sistema europeo di vigilanza finanziaria

Oltre che con l'ABE, la BCE collabora con le altre autorità di vigilanza europee, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA). Qualora una crisi colpisca un conglomerato finanziario, una società di partecipazione finanziaria mista o un altro intermediario finanziario, con potenziali effetti di propagazione verso il settore bancario o da questo provenienti, ulteriori accordi di cooperazione tra l'MVU e le altre autorità del Sistema europeo di vigilanza finanziaria assicurano l'efficacia della pianificazione, del processo decisionale e del coordinamento con le autorità competenti a livello sia europeo sia nazionale.



Articoli 7, 8 e 34 del regolamento sull'SRM

Meccanismo di risoluzione unico

Il Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM) centralizza le competenze e le risorse fondamentali per la gestione del dissesto di qualsiasi ente creditizio negli Stati membri partecipanti. L'SRM completa l'MVU; qualora una banca sottoposta alla vigilanza dell'MVU si trovi dinanzi a gravi difficoltà, l'SRM assicura che la sua risoluzione possa essere gestita in modo efficiente con costi minimi per i contribuenti e l'economia reale.

La stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza bancaria e le autorità di risoluzione competenti sono necessari al fine di: a) fornire alle autorità di risoluzione le informazioni specifiche sull'ente richieste per la pianificazione della risoluzione; b) aumentare il livello di preparazione di tutte le parti coinvolte in tempi normali e c) accrescere la loro capacità di intervenire in maniera tempestiva ed efficace al verificarsi di una situazione di crisi. In particolare, l'MVU è consultato dal Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) in merito ai piani di risoluzione e fornisce informazioni di vigilanza allo scopo di evitare la duplicazione dei compiti.

Meccanismo europeo di stabilità



Articoli 3, 4 e 33, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU

Orientamenti del MES sull'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione diretta delle istituzioni

Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è un meccanismo di sostegno istituito dagli Stati membri dell'area dell'euro al fine di fornire assistenza finanziaria ai membri che hanno o rischiano di avere gravi problemi di finanziamento, ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme nonché dei suoi Stati membri. Nell'ambito degli strumenti a sua disposizione, il MES può decidere di concedere assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione diretta delle istituzioni finanziarie, a condizione che siano soddisfatti i criteri di idoneità e sia pienamente applicato il regolamento sull'SRM, comprese le disposizioni sul bail-in. Il funzionamento dello strumento della ricapitalizzazione necessita dell'effettiva collaborazione e dello sviluppo di solidi flussi informativi tra l'MVU, il MES e le autorità di risoluzione nazionali, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sull'MVU. Se un ente creditizio in difficoltà vigilato direttamente dalla BCE deve essere ricapitalizzato, sarà responsabilità della Vigilanza bancaria della BCE raccogliere le informazioni necessarie. Per gli enti non sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, il Consiglio dei governatori del MES richiede a quest'ultima di assumerne la vigilanza diretta ai sensi del regolamento sull'MVU.

Il sostegno del MES alla ricapitalizzazione degli enti è subordinato all'approvazione da parte della DG COMP dei loro rispettivi piani di ristrutturazione conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato. Pertanto, la Vigilanza bancaria della BCE, le ANC e la DG COMP devono lavorare a stretto contatto per assicurare una cooperazione efficiente.

In alcuni casi, può esservi sovrapposizione tra l'esercizio del controllo in materia di aiuti di Stato e le competenze della BCE. Quest'ultima potrebbe ad esempio richiedere ai rispettivi enti di apportare adeguamenti che, nel caso di enti destinatari

di aiuti di Stato, potrebbero essere analoghi alle condizioni stabilite nei loro piani di ristrutturazione approvati dalla DG COMP. In tali evenienze, il coordinamento tra la BCE e la DG COMP è essenziale per assicurare la coerenza dell'azione.

Corte dei conti europea



Articolo 27 del protocollo (n. 4) sullo Statuto del SEBC e della BCE

La Corte dei conti europea è stata istituita per la revisione della contabilità dell'UE. Il punto di partenza della sua attività di verifica è costituito dal bilancio e dalle politiche dell'UE, prevalentemente nei settori riguardanti crescita e occupazione, valore aggiunto, finanze pubbliche, ambiente e azioni sul clima. La Corte rivede il bilancio in termini sia di entrate sia di spesa.

In relazione alla BCE, anche alla luce della sua indipendenza, i poteri di revisione della Corte si limitano all'esame dell'efficienza operativa della sua gestione. Nell'ambito di tale mandato, la Corte può presentare osservazioni, in particolare sotto forma di relazioni speciali. Queste possono contenere raccomandazioni sul funzionamento della Vigilanza bancaria della BCE allo scopo di incrementare l'efficienza operativa della sua gestione. La Corte può inoltre formulare pareri su richiesta di altre istituzioni dell'UE.

1.4.6 Cooperazione multilaterale



Articolo 127, paragrafo 4, del TFUE

Articolo 25 del protocollo (n. 4) sullo Statuto del SEBC e della BCE

Decisione del Consiglio relativa alla consultazione della BCE da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE)

La BCE partecipa a vari organismi internazionali ed europei, nonché a gruppi di autorità di vigilanza nell'ambito di organizzazioni multilaterali. Tale partecipazione, che può assumere forme diverse, consente alla BCE di influenzare gli sviluppi internazionali nel settore della regolamentazione bancaria. Nel caso in cui sia la BCE sia le ANC partecipino a tali consessi, la Divisione Politiche di vigilanza si impegna a coordinare le rispettive posizioni ove pertinente. Se non ne è membro, la BCE, qualora fattibile, può essere rappresentata dalle ANC che al momento vi partecipano.

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) è il principale organismo a livello mondiale per la regolamentazione prudenziale degli enti creditizi e rappresenta la sede della cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Ha il mandato di consolidare la regolamentazione, la vigilanza e le prassi degli enti creditizi di tutto il mondo al fine di rafforzare la stabilità finanziaria. La BCE e varie ANC partecipano in qualità di membri alle riunioni del CBVB e delle sue sottostrutture. La BCE, inoltre, è membro del Gruppo dei governatori e dei capi della vigilanza, l'organo di supervisione del CBVB. L'ABE e la Commissione europea godono dello status di osservatori presso il CBVB.

Fondo monetario internazionale

Il Fondo monetario internazionale (FMI), tramite il programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP), svolge verifiche sulla stabilità del sistema finanziario per i suoi paesi membri. Sebbene le autorità nazionali ricoprano un ruolo principale nelle valutazioni a livello di paese, la BCE è fortemente coinvolta negli esercizi di sorveglianza condotti nei paesi dell'area dell'euro in virtù delle competenze fondamentali in materia di vigilanza bancaria micro e macroprudenziale conferite dal regolamento sull'MVU. Nell'ambito della Vigilanza bancaria della BCE, la Divisione Politiche di vigilanza coordina i contributi all'FMI e funge da principale punto di contatto.

Il coinvolgimento della BCE negli esercizi nazionali assicura comparabilità e coerenza fra paesi nella componente relativa al settore bancario dei FSAP. Si generano in tal modo sinergie con le prove di stress del settore bancario condotte a livello di UE/area dell'euro, assicurando che le caratteristiche fondamentali del quadro di riferimento della vigilanza bancaria micro e macroprudenziale istituito con l'MVU trovino riscontro accurato nella documentazione prodotta dai diversi filoni di lavoro. Ciò contribuisce inoltre a individuare gli ambiti del quadro di riferimento che necessitano di ulteriori sviluppi a livello nazionale o dell'MVU, affinché se ne tenga adeguatamente conto nelle raccomandazioni dell'FMI.

La prospettiva a livello di MVU della vigilanza bancaria in Europa sarà colta dagli esercizi dell'FMI per l'UE/area dell'euro, i quali dovrebbero essere condotti periodicamente una volta completata l'edizione in corso, come richiesto formalmente dal Presidente del Comitato economico e finanziario nel gennaio 2017. Questi esercizi saranno volti a fare il punto sui traguardi raggiunti e a valutare l'efficacia dell'architettura della supervisione finanziaria e della gestione delle crisi nell'UE/area dell'euro.

Oltre ai FSAP, l'FMI tiene consultazioni annuali con i paesi dell'area dell'euro ai sensi dell'articolo IV, durante le quali gli esperti del Fondo visitano le autorità nazionali per valutare la situazione economica e finanziaria dei rispettivi paesi nonché le loro sfide sul piano delle politiche. Nell'ambito di tali consultazioni gli esperti dell'FMI, della Vigilanza bancaria della BCE e delle ANC si riuniscono in teleconferenza per affrontare questioni relative all'MVU. Gli esperti del Fondo si recano inoltre in visita presso BCE due volte all'anno nel contesto della consultazione ai sensi dell'articolo IV riguardante l'area dell'euro. I risultati del summenzionato FSAP condotto per l'UE/area dell'euro saranno integrati nella componente relativa al settore finanziario della consultazione ai sensi dell'articolo IV riguardante l'area dell'euro.

Financial Stability Board


Il Financial Stability Board (FSB) è un organismo internazionale che promuove la stabilità finanziaria. Coordina le attività dei suoi membri (tra cui banche centrali, ministeri delle finanze e autorità di vigilanza finanziaria delle principali economie e dei principali centri finanziari del mondo, nonché organismi internazionali di definizione degli standard e istituzioni finanziarie internazionali) nella definizione di

politiche solide riguardanti la regolamentazione, la vigilanza e altri aspetti del settore finanziario. L'FSB favorisce la parità di trattamento incoraggiando l'attuazione coerente di tali politiche da parte delle rispettive autorità nei diversi settori e giurisdizioni. A seguito della decisione assunta nella plenaria dell'FSB del 21 giugno 2016, anche la Vigilanza bancaria della BCE sarà rappresentata in seno a tale organo decisionale unico dell'FSB. Inoltre, dal 2015 la BCE è membro del Comitato permanente per la cooperazione in materia di vigilanza e regolamentazione (Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation, SRC) e da febbraio 2017 partecipa in qualità di autorità di vigilanza al Comitato permanente per l'attuazione degli standard (Standing Committee on Standards Implementation, SCSI). Infine, la BCE partecipa regolarmente alle riunioni del Regional Consultative Group of Europe in veste di invitato permanente.

2 Ciclo di vigilanza

Come rappresentato nella **figura 9**, il processo della vigilanza bancaria può essere considerato un ciclo; i singoli elementi che lo compongono sono illustrati nel presente capitolo. La regolamentazione e le politiche di vigilanza (cfr. sezione 2.1) costituiscono la base delle attività di vigilanza e dello sviluppo di metodologie e standard in materia (cfr. sezione 2.2).

Figura 9
Ciclo di vigilanza



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Sulle metodologie e sugli standard si fonda la vigilanza ordinaria esercitata su tutti gli enti creditizi applicando gli stessi standard elevati (cfr. sezione 2.3). Attraverso diversi canali, compresa la partecipazione dell'MVU a consessi internazionali ed europei, le lezioni apprese dall'attività di vigilanza e dai controlli per l'assicurazione

della qualità (cfr. sezione 2.4) confluiscono nell'elaborazione ulteriore di metodologie, standard, politiche e regolamentazione.

L'esperienza maturata nell'attuazione pratica delle metodologie e degli standard informa la pianificazione delle attività di vigilanza per il ciclo successivo. Tale pianificazione integra anche l'analisi dei rischi e delle vulnerabilità fondamentali nonché la definizione delle priorità di vigilanza strategiche.

2.1 Contributo alla regolamentazione e alle politiche di vigilanza



Accordi di Basilea

CRR

CRD

BRRD

DGSD

Il quadro regolamentare europeo in materia bancaria è basato sugli accordi di Basilea ed è armonizzato attraverso un corpus unico di norme, applicabile a tutte le istituzioni finanziarie nel mercato unico. Il corpus unico di norme, a fondamento dell'unione bancaria, si compone di un insieme di testi legislativi al quale devono conformarsi tutte le istituzioni finanziarie (tra cui circa 8.300 banche) nell'UE. Tra le sue componenti più importanti rientrano la direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD) e il regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR), la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Scheme Directive, DGSD) e la direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD).

La Vigilanza bancaria della BCE contribuisce attivamente a tale quadro regolamentare nell'ambito di istituzioni e consessi europei e internazionali quali l'ABE, il CERS, il CBVB e l'FSB, dove è direttamente rappresentata. A tale scopo è inoltre necessaria una stretta collaborazione con le ANC e con la Commissione europea (di concerto con la Direzione Generale Relazioni internazionali ed europee e con le altre aree operative pertinenti della BCE).

Come illustrato nella **figura 9**, la struttura incaricata del coordinamento e dello sviluppo delle politiche è la Divisione Politiche di vigilanza, che si occupa di questioni attinenti alla regolamentazione e alle politiche in materia di vigilanza. In capo alla divisione si concentra inoltre l'interazione a livello tecnico tra la Vigilanza bancaria della BCE e l'FMI ai fini degli esercizi di sorveglianza del Fondo (in particolare FSAP e consultazioni ai sensi dell'articolo IV).

In collaborazione con le funzioni analoghe presso le ANC, la Divisione Politiche di vigilanza fornisce supporto ai GVC e alle ANC in merito all'applicazione dei regolamenti dell'UE.

Al fine di coadiuvare lo sviluppo delle politiche, la divisione agevola la convergenza tra le posizioni della BCE e delle ANC e facilita, ove tale convergenza non risulti possibile, lo scambio di informazioni riguardo alle varie posizioni.

Offre consulenza all'alta dirigenza della BCE nonché al Consiglio di vigilanza, al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo su questioni riguardanti le politiche e propone progetti per lo sviluppo di una comprensione comune e di un approccio coordinato in relazione agli enti significativi.

Tale attività di consulenza può comportare la predisposizione di relazioni, memorandum e/o proposte specifici concernenti i seguenti temi:

- importanti iniziative regolamentari a livello nazionale, europeo e internazionale;
- importanti decisioni adottate e/o difficoltà incontrate da gruppi di lavoro europei e internazionali;
- argomenti riguardanti le politiche e questioni di regolamentazione e vigilanza di importanza generale che, per la loro complessità o per i diversi interessi coinvolti, non sono facilmente affrontabili e potrebbero richiedere modifiche della regolamentazione;
- altri ostacoli o sviluppi nell'attività svolta sul piano delle politiche che possano avere rilevanza generale per la vigilanza bancaria.

Oltre a partecipare a consessi europei e internazionali, la divisione assiste i GVC, ad esempio instaurando e coordinando forme di cooperazione con gli Stati membri non partecipanti e con i paesi non appartenenti all'UE, negoziando anche memorandum di intesa e altri accordi di cooperazione ad hoc a beneficio dello scambio di informazioni e delle ispezioni in loco.

2.2 Definizione e sviluppo di metodologie e standard

Metodologie e standard di vigilanza della più elevata qualità sono fondamentali per ottenere risultati di vigilanza coerenti ed efficienti. All'interno della Vigilanza bancaria della BCE, la Divisione Metodologia e standard di vigilanza elabora e riesamina periodicamente le metodologie di vigilanza di secondo pilastro. Tali metodologie e standard di vigilanza attingono dalle migliori prassi e sono costantemente oggetto di miglioramenti. La loro evoluzione è anche il risultato dell'attività svolta dagli organismi internazionali di definizione degli standard (come il CBVB) nell'armonizzazione della regolamentazione del settore finanziario oppure dalle autorità dell'UE (in particolare l'ABE).

Nei settori non contemplati dall'insieme di norme definito da tali organismi internazionali, o qualora nell'esercizio della vigilanza ordinaria si presenti l'esigenza di elaborare una comprensione comune e un approccio coordinato, la BCE, nei limiti dei compiti di vigilanza a essa attribuiti, può emanare suoi regolamenti, orientamenti e istruzioni riguardanti le metodologie di vigilanza e gli standard comuni, in conformità del pertinente diritto dell'UE e fatte salve le norme tecniche sviluppate dall'ABE. A tal fine, è necessario che la BCE tenga conto degli sviluppi della regolamentazione internazionale ed europea e del ruolo dell'ABE, al fine di garantire prassi di vigilanza armonizzate e la coerenza nel tempo dei risultati della vigilanza nell'ambito dell'MVU.

Nell'insieme comune di metodologie e standard rientrano temi quali il Processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), affrontato in seguito nel presente manuale (cfr. sezione 4.6).

Ad esempio, ai fini dello svolgimento dello SREP, l'MVU ha elaborato una metodologia comune per la valutazione continua dei rischi degli enti creditizi, dei loro dispositivi di governance e della loro situazione patrimoniale e di liquidità. La BCE applica tale metodologia comune a tutti gli enti significativi, facilitando il confronto tra pari e le analisi trasversali su larga scala. In tal modo la metodologia assicura parità di condizioni tra tutti gli enti vigilati, tenendo conto al tempo stesso delle loro caratteristiche specifiche.

Lo SREP dell'MVU si applica in maniera proporzionata agli enti significativi, assicurando il mantenimento dei più elevati e coerenti standard di vigilanza.

Lo sviluppo delle metodologie non è competenza esclusiva della Divisione Metodologia e standard di vigilanza. Per quanto concerne autorizzazioni, analisi delle irregolarità e sanzioni, ispezioni in loco, modelli interni, standard e raccomandazioni congiunti relativi agli enti meno significativi, nonché regolamenti, orientamenti e istruzioni generali adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento sull'MVU, la competenza spetta alle pertinenti aree operative della Vigilanza bancaria della BCE, come di seguito illustrato.

La Divisione Autorizzazioni elabora la metodologia per la valutazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, delle proposte di revoca dell'autorizzazione, delle proposte di acquisizione di partecipazione qualificata in un ente creditizio e di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, come descritto nel capitolo 3 e nella sezione 4.4 del presente manuale. Tuttavia, va rilevato che la divisione solitamente non avvia il processo per il rilascio dell'autorizzazione o per la sua revoca. Il compito di predisporre i progetti di decisione di autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria, le acquisizioni di partecipazioni qualificate e la maggior parte dei casi di revoca è attribuito alle ANC, che li trasmettono alla Divisione Autorizzazioni. Quest'ultima valuta poi le proposte e assicura che siano stati rispettati i requisiti pertinenti e siano state seguite le procedure comuni.

In relazione alle procedure per la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità descritte nella sezione 4.4, la Divisione Autorizzazioni è responsabile della loro valutazione. Quindi, in caso di nuova nomina in seno all'organo di amministrazione di un ente significativo, la divisione svolge una valutazione preliminare sulla base dei requisiti del diritto dell'UE e la inoltra al coordinatore del GVC di competenza. Insieme a quest'ultimo, si redige una proposta congiunta che deve essere approvata dal Consiglio di vigilanza e dal Consiglio direttivo.

Per quanto riguarda l'assicurazione della coerenza delle metodologie e dei processi relativi all'analisi dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), compresa l'applicazione delle politiche in materia di modifiche ed estensioni ai modelli interni di cui al corpus unico di norme, è stata istituita una specifica Divisione Modelli interni. Al fianco della Divisione Metodologia e standard di vigilanza, questa struttura riveste un ruolo guida nello sviluppo delle metodologie e degli standard di vigilanza nell'MVU in materia di approvazione dei modelli e attività di vigilanza ordinaria sui modelli interni, come descritto nella sezione 4.7 del presente manuale. Inoltre, segue da vicino, di concerto con la Divisione Politiche di

vigilanza, l'evoluzione in ambito internazionale (ad esempio nel CBVB) degli standard riguardanti i modelli interni.

La Divisione Ispettorato è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento della metodologia per le ispezioni in loco. Nell'esecuzione dei suoi compiti la divisione interagisce con i GVC, le altre divisioni orizzontali della BCE, i gruppi ispettivi, i capi missione e le ANC. In particolare, si coordina con la Divisione Metodologia e standard di vigilanza e con le ANC nel mantenimento della metodologia per le ispezioni in loco.

2.3 Conduzione della vigilanza ordinaria

Le politiche, le metodologie e gli standard dell'MVU costituiscono il fondamento della vigilanza ordinaria, esercitata secondo gli stessi standard sulla base dello SREP nei confronti di tutti gli enti vigilati nell'area dell'euro (cfr. sezione 4.6 per maggiori dettagli).

La vigilanza ordinaria sugli enti significativi è condotta dai GVC, composti dal personale delle ANC e della BCE e coadiuvati dalle divisioni con competenze orizzontali e specialistiche della DG MS IV, nonché da esperti provenienti da strutture analoghe presso le ANC (ad esempio esperti di modelli interni).

Le attività di vigilanza sono condotte mediante diversi strumenti. Nell'ambito della vigilanza ordinaria, i GVC analizzano le segnalazioni di vigilanza, il bilancio di esercizio e la documentazione interna dei soggetti vigilati, con i quali tengono riunioni periodiche e ad hoc a vari livelli gerarchici. Effettuano nel continuo analisi dei modelli di rischio approvati ed esaminano e valutano i piani di risanamento degli enti vigilati.

Tutte le attività sopra descritte trovano riscontro nello SREP condotto dai GVC, illustrato in maggior dettaglio nella sezione 4.6.

2.4 Rafforzamento della vigilanza bancaria

Come indicato in precedenza, la BCE è alla continua ricerca di potenziali miglioramenti da apportare alla definizione di metodologie, standard, politiche e regolamentazione. Il potenziale di miglioramento è individuato tramite diversi canali, tra cui la partecipazione della Vigilanza bancaria europea ai consessi internazionali ed europei e l'esperienza maturata nell'attuazione pratica delle metodologie e degli standard. Inoltre, tale potenziale è determinato mediante il regolare processo di individuazione e valutazione dei rischi e delle vulnerabilità fondamentali (cfr. sezione 2.4.1), a loro volta integrati nelle priorità strategiche di vigilanza (cfr. sezione 4.2 per maggiori dettagli). Anche l'interazione tra la vigilanza microprudenziale e macroprudenziale (cfr. sezione 2.4.2) e l'esecuzione dei controlli per l'assicurazione della qualità (cfr. sezione 2.4.3) contribuiscono all'identificazione di ulteriori miglioramenti potenziali.

2.4.1 Individuazione e valutazione dei rischi

Il regolare processo di identificazione e valutazione dei rischi e delle vulnerabilità fondamentali consiste principalmente in quattro componenti complementari (cfr. sezione 4.2 per maggiori dettagli):

- (i) monitoraggio e analisi regolari dei rischi esistenti ed emergenti;
- (ii) approfondimenti sui potenziali rischi individuati;
- (iii) prove di stress periodiche e ad hoc;
- (iv) analisi di impatto su iniziative regolamentari vigenti o di futura introduzione.

Dopo l'identificazione dei rischi esistenti ed emergenti, il secondo passaggio logico è la loro valutazione, al fine di confermare l'esito del processo di identificazione e ricercare la risposta di vigilanza adeguata alla loro attenuazione.

Solitamente i rischi, in particolare ove rilevino per tutti gli enti creditizi vigilati o per un loro sottoinsieme significativo, hanno una dimensione orizzontale. Infatti, essendo spesso difficile tracciare una chiara linea di demarcazione tra la prospettiva microprudenziale e quella macroprudenziale, è necessaria una stretta collaborazione tra le due funzioni.

2.4.2 Legame tra la vigilanza microprudenziale e macroprudenziale



Articolo 5 del regolamento sull'MVU

Le funzioni microprudenziale e macroprudenziale della BCE collaborano strettamente nell'identificazione dei rischi fondamentali tramite scambi di opinioni sui rischi e sulle vulnerabilità.

I fattori macro sono considerati nell'ambito della vigilanza microprudenziale, e la vigilanza macroprudenziale tiene conto a sua volta dei fattori micro. I fattori macroprudenziali sono presi in considerazione nella determinazione delle priorità di vigilanza, nella pianificazione operativa, nelle decisioni SREP e nella supervisione degli enti meno significativi. Per contro, l'analisi macroprudenziale dei rischi trae vantaggio dalle informazioni e dalle indicazioni provenienti dalla vigilanza microprudenziale. Quest'ultima è in grado di segnalare allo stadio iniziale l'emergere di rischi derivanti da singoli enti a rilevanza sistemica, nonché i rischi connessi al cambiamento delle prassi operative o all'innovazione finanziaria.

Un altro ambito in cui le prospettive micro e macroprudenziale si completano a vicenda è la conduzione delle prove di stress. Le prove di stress microprudenziali si concentrano su un unico ente e i risultati informano la valutazione SREP dell'ente interessato. Pertanto, tali esercizi pongono un forte accento sul trattamento coerente a livello orizzontale. A questi esercizi si associano le prove di stress macroprudenziali, che considerano anche gli effetti di rete tra gli enti creditizi e gli effetti di retroazione, quali ad esempio gli effetti negativi dello scenario di stress riguardante i prestiti e lo stato dell'economia (cfr. sezione 4.2.3).

I compiti micro e macroprudenziali sono coordinati tramite una solida struttura di governance (cfr. sezione 1.2.1), la quale assicura una visione di insieme completa delle modalità di attenuazione dei rischi al fine di conseguire la complementarità e l'efficacia della vigilanza in maniera olistica. Ciò è anche necessario per evitare sovrapposizioni tra gli strumenti micro e macroprudenziali nonché possibili duplicazioni nel computo dei rischi.

Inoltre, la BCE collabora strettamente con altre istituzioni e organismi europei, come le autorità europee di vigilanza, tra cui l'ABE, e il CERS per definire il quadro di regolamentazione, vigilanza e risoluzione dell'UE. Contribuisce altresì al dibattito istituzionale sulla regolamentazione e sulla vigilanza, a livello sia internazionale sia europeo.

Per il monitoraggio dei rischi e gli studi di impatto che richiedono l'accesso a determinate informazioni (cfr. la sezione 1.2.1), rientra tra i compiti della Divisione Analisi dei rischi anche il coordinamento, in stretta collaborazione con la DG Statistiche, delle relative raccolte di dati e dei processi alla base della raccolta, dell'assicurazione della qualità e dell'aggregazione di tali informazioni.

2.4.3 Qualità e controllo della pianificazione

La vigilanza di enti significativi e meno significativi richiede l'adozione di meccanismi complessivi volti ad assicurare che l'approccio di vigilanza rimanga coerente e della più elevata qualità per tutti i soggetti vigilati. Ciò implica evitare distorsioni tra i due gruppi di enti, pur applicando l'approccio di vigilanza e il principio di proporzionalità in modo strutturato.

Pianificazione e coordinamento

Per quanto riguarda gli enti significativi, la Divisione Pianificazione e coordinamento verifica periodicamente se i compiti specificati nei SEP siano stati eseguiti dai GVC e, se necessario, richiede l'adozione di misure correttive.

Per gli enti meno significativi, la pianificazione della vigilanza viene effettuata dalle ANC e, ove necessario, supervisionata dalla DG Vigilanza microprudenziale III.

Inoltre, i SEP vengono predisposti e aggiornati in base ai risultati ottenuti nei precedenti periodi. I risultati sono discussi con le parti coinvolte, allo scopo di migliorare e sviluppare ulteriormente una comprensione comune e un approccio coordinato in merito alle attività future.

Assicurazione della qualità

La Divisione Assicurazione della qualità della vigilanza opera nell'ambito della seconda linea di difesa del sistema dei controlli interni della BCE in relazione ai compiti attribuiti a quest'ultima dal regolamento sull'MVU.

Alla divisione è assegnato il seguente ambito di competenze:

- (i) azione di vigilanza diretta delle DG MS I e II, nonché attività delle ANC nella misura in cui esse siano parte della vigilanza sugli enti significativi;
- (ii) supervisione della DG MS III sulla vigilanza degli enti meno significativi esercitata dalle ANC;
- (iii) DG MS IV, incaricata delle funzioni orizzontali;
- (iv) Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza;
- (v) contributi alle attività di vigilanza della BCE provenienti da altre unità della BCE.

L'obiettivo della divisione è assicurare soprattutto ai responsabili delle aree operative della BCE, nonché al Consiglio di vigilanza, al Consiglio direttivo e al Comitato esecutivo, che l'attività di vigilanza bancaria della BCE sia svolta in maniera coerente ai sensi del regolamento sull'MVU e sulla base dei più elevati standard di qualità.

Al fine di conseguire tale obiettivo, la divisione:

- valuta e promuove la solidità, la tempestività e l'efficienza della vigilanza bancaria della BCE ai sensi del regolamento sull'MVU;
- valuta l'imparzialità delle attività di vigilanza svolte nell'ambito dei diversi GVC e nella vigilanza degli enti sia significativi sia meno significativi;
- fornisce riscontri sull'uso adeguato del quadro metodologico per l'MVU e sulla necessità del suo miglioramento;
- formula raccomandazioni e standard per le unità operative, comprese le funzioni orizzontali, sotto forma di riscontri sulle loro prassi di vigilanza, anche tramite l'identificazione delle migliori prassi;
- individua rischi (compresi i rischi legali), carenze e debolezze nel funzionamento del quadro di vigilanza dell'MVU.


Le verifiche di assicurazione della qualità sono lo strumento principale impiegato dalla divisione e sono condotte in collaborazione con le funzioni analoghe presso le ANC, se del caso.

3 Esercizio della vigilanza dell'MVU su tutti gli enti vigilati

Le competenze di vigilanza della BCE differiscono in base alla classificazione di un ente creditizio come significativo o meno significativo. Vi sono tuttavia cosiddette **procedure comuni**, descritte nella prima parte del presente capitolo, che fanno capo alla BCE indipendentemente dalla significatività dell'ente. La seconda parte del capitolo presenta invece procedure e criteri applicati nella valutazione della significatività degli enti, svolta periodicamente oppure all'occorrenza.

Figura 10
Procedure comuni

Autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria e acquisizioni di partecipazioni qualificate




Revoca dell'autorizzazione

Iniziativa dell'ANC



Iniziativa della BCE



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.


3.1 Valutazione di domande di autorizzazione concernenti progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi e procedura di passaporto



Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafi 5 e 6, del regolamento sull'MVU
 Articoli 18, 20 e 45 della CRD
 Articoli 79 e parte V del regolamento quadro sull'MVU

Fra le procedure comuni, su cui decide in definitiva la BCE, rientrano quelle per il rilascio o l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o per la revoca dell'autorizzazione. Le rimanenti procedure comuni (cfr. sezione 3.1.2) riguardano l'autorizzazione di progetti di acquisizione o ulteriori incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi. La presente sezione descrive anche la procedura mediante cui un ente che abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in uno Stato membro può avvalersi del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea ("procedura di passaporto").

Figura 11
 Procedure comuni (procedure generali relative a richieste, notifiche e domande)



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

3.1.1 Rilascio, revoca e decadenza delle autorizzazioni

Per poter esercitare l'attività di ente creditizio in uno Stato membro partecipante, un ente deve presentare domanda di autorizzazione. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria deve essere sottoposta all'autorità nazionale

competente dello Stato membro in cui l'ente avrà sede, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale vigente. La domanda è valutata al fine di assicurare che abbiano accesso al mercato quali enti creditizi soltanto i soggetti che soddisfino tutti i requisiti legali applicabili a livello nazionale e dell'UE.

Gli enti possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in diverse circostanze. Un ente creditizio già sottoposto a vigilanza può presentare domanda in relazione a un ampliamento della propria operatività o alla ristrutturazione delle attività esistenti. Nel rispetto della normativa nazionale vigente, anche le persone fisiche o giuridiche prive di autorizzazione che intendano intraprendere l'attività bancaria possono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ente creditizio.

Ambito di applicazione



Articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR.

Allegato 1 della CRD

Articolo 88 del regolamento quadro sull'MVU

La procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività di ente creditizio, affidata alla BCE, si applica a tutte le attività riservate agli enti creditizi e soggette ad autorizzazione. Queste includono attività oggetto di mutuo riconoscimento conformemente all'allegato 1 della CRD, nonché altre attività regolamentate che sono soggette ad autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza ai sensi della legislazione nazionale vigente. Ciò significa che la procedura di autorizzazione dell'MVU si applica anche a casi in cui un ente creditizio secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR che già possiede un'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria abbia necessità di estenderla per intraprendere una nuova attività regolamentata, qualora il diritto nazionale preveda la necessità di tale autorizzazione. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che si tratti di una nuova attività ai sensi dell'allegato 1 della CRD, oppure di un'attività regolamentata che richiede l'autorizzazione esclusivamente in conformità di una disposizione legislativa nazionale su cui si basa una funzione di vigilanza prudenziale.

L'applicazione è valutata dall'ANC e dalla BCE. L'ANC, che funge da punto di contatto per il richiedente, vaglia la domanda in base ai requisiti di legge nazionali, con il coinvolgimento del rispettivo GVC, se del caso. La BCE esamina la domanda alla luce delle disposizioni legislative dell'UE. Le valutazioni dell'ANC e della BCE sono strettamente interconnesse. La valutazione congiunta assicura che il soggetto richiedente soddisfi i requisiti pertinenti, per quanto concerne in particolare la governance, la correttezza dei comportamenti, i requisiti prudenziali e il modello imprenditoriale. La valutazione assicura inoltre l'ottemperanza alle disposizioni nazionali vigenti. Sia l'ANC sia la BCE hanno la facoltà di richiedere al soggetto che presenta l'istanza di fornire eventuali informazioni aggiuntive necessarie ai fini della valutazione. Tutti i dati e le informazioni relativi alla domanda saranno condivisi tra la BCE e l'ANC.

Qualora, nel contesto della valutazione dell'ANC, emerga la mancata ottemperanza ai requisiti di legge nazionali per l'autorizzazione, l'ANC respinge la domanda.

Se il richiedente soddisfa tutti i requisiti previsti per l'autorizzazione in base al diritto nazionale, l'ANC, dopo avere trasmesso la sua valutazione finale alla BCE, propone

il rilascio dell'autorizzazione da parte di quest'ultima. La proposta di decisione può prevedere condizioni, obblighi e/o raccomandazioni nei confronti dell'ente. La BCE può aderire alla proposta di decisione dell'ANC o sollevare obiezioni. In caso di rigetto della domanda da parte della BCE o di decisione positiva subordinata a condizioni e/o obblighi non precedentemente concordati con il richiedente, a quest'ultimo è riconosciuto il [diritto a essere sentiti](#). La decisione finale della BCE dovrà essere assunta entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della proposta di decisione dell'ANC, termine che può tuttavia essere esteso di ulteriori dieci giorni lavorativi per una sola volta.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ente creditizio può essere revocata dalla BCE di propria iniziativa o su proposta dell'ANC dello Stato membro in cui l'ente è stabilito. Il processo applicabile per quanto concerne la cooperazione tra l'ANC e la BCE corrisponde in ampia misura a quello previsto per la procedura di rilascio delle autorizzazioni, pur con certe differenze a seconda che la revoca sia stata richiesta dal soggetto vigilato o dall'autorità di vigilanza, sia essa l'ANC o la BCE.

Se il soggetto vigilato ha richiesto la revoca della propria autorizzazione, perché ad esempio non esercita più l'attività bancaria, l'ANC e la BCE valutano se le condizioni per la revoca siano soddisfatte conformemente al diritto nazionale e dell'UE. In particolare, è necessaria la conferma chiara e indubbia che l'ente non detenga più alcun deposito o altro fondo rimborsabile.

Se l'autorizzazione di un ente creditizio è revocata su iniziativa dell'autorità di vigilanza, perché ad esempio l'ente non rispetta più i requisiti prudenziali o non è più in grado di offrire la garanzia di poter soddisfare gli obblighi nei confronti dei suoi creditori, viene condotta una valutazione completa e dettagliata. Il fine di questa valutazione è motivare la revoca dell'autorizzazione, tenendo conto dei trascorsi prudenziali dell'ente in questione nonché degli interessi coinvolti, fra cui ad esempio il rischio per i depositanti. In questi casi è anche possibile che sia richiesto il contributo delle autorità di risoluzione. Se la revoca è avviata su iniziativa della BCE, prima di assumere una decisione quest'ultima consulta l'ANC in tempo utile. Prima dell'adozione di una decisione di revoca, al soggetto vigilato viene solitamente offerta la possibilità di essere sentito. Qualora si reputi necessaria una [decisione d'urgenza](#), la BCE può procedere senza accordare in anticipo al soggetto in anticipo il [diritto a essere sentiti](#).

La decadenza dell'autorizzazione si realizza quando l'autorizzazione dell'ente creditizio cessa di esistere. L'autorizzazione può cessare di esistere in seguito a specifiche circostanze nazionali e giuridicamente definite, che non comportano in generale discrezionalità di vigilanza o una decisione da parte dell'autorità competente. Vi sono tre situazioni tipiche in cui la decadenza dell'autorizzazione può essere determinata dalle disposizioni legislative nazionali:

- l'ente creditizio non fa uso dell'autorizzazione per 12 mesi;
- l'ente creditizio rinuncia espressamente all'autorizzazione;

- l'ente creditizio non ha svolto l'attività bancaria per un periodo superiore a sei mesi.

Fatto salvo il diritto nazionale, un effetto simile alla decadenza dell'autorizzazione si può verificare se l'ente creditizio stesso cessa di esistere, ad esempio a seguito di fusione con altra società. In tali casi, l'autorizzazione decade nel momento in cui l'ente cessa di esistere e si applica la stessa procedura seguita per la decadenza dell'autorizzazione.

Qualsiasi autorizzazione, revoca dell'autorizzazione o decadenza dell'autorizzazione è notificata dalla BCE direttamente al soggetto interessato (revoca o decadenza dell'autorizzazione) oppure all'ANC di competenza (autorizzazione) e all'ABE. L'[elenco dei soggetti vigilati](#) è aggiornato di conseguenza. Generalmente l'ANC coinvolta provvede alla pubblicazione della decisione in base alle disposizioni nazionali vigenti.

3.1.2 Partecipazioni qualificate



Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e articolo 15 del regolamento sull'MVU

Articoli 85-88 del regolamento quadro sull'MVU

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 33, e articoli 22-27 della CRD

Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector (CEBS/2008/214)

Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01)

I progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate e i progetti di ulteriori incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi che darebbero luogo al raggiungimento o al superamento delle soglie applicabili devono essere notificati all'ANC dello Stato membro partecipante in cui è stabilito l'ente creditizio nel quale sarà acquisita o incrementata la partecipazione qualificata. L'ANC svolge la valutazione iniziale e predispone un progetto di proposta per la BCE. In raccordo con l'ANC, la BCE conduce la propria valutazione e assume una decisione in merito al progetto di acquisizione. Questa procedura assicura una funzione di controllo sull'accesso al mercato, al fine di impedire l'acquisizione di enti creditizi da parte di acquirenti non idonei.

In particolare, si accerta che il candidato acquirente soddisfi il requisito di onorabilità e goda della necessaria solidità finanziaria, che ciascun esponente aziendale a cui spetterà determinare l'orientamento dell'attività dell'ente oggetto dell'operazione soddisfi in qualsiasi momento il requisito di onorabilità e possieda le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, che l'ente oggetto dell'operazione continui a rispettare i requisiti prudenziali applicabili e che l'operazione non sia finanziata attraverso attività criminose.

Il periodo di valutazione formale ha una durata di 60 giorni lavorativi al massimo, a decorrere dalla conferma di avvenuta ricezione di una notifica completa. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive al candidato acquirente nel corso del periodo di valutazione formale, questo può essere sospeso per un massimo di 20 giorni lavorativi (per gli acquirenti regolamentati) e in alcuni casi di 30 giorni lavorativi (per gli acquirenti non regolamentati e gli acquirenti aventi sede in paesi terzi).

Qualora un candidato acquirente intenda acquisire quote in un ente creditizio avente filiazioni in altri Stati membri partecipanti, ovvero una partecipazione qualificata in un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante, le ANC di tutti gli enti direttamente o indirettamente oggetto dell'operazione coordinano le proprie

valutazioni con la BCE in modo da assumere simultaneamente una decisione su tutti i progetti di acquisizioni.

I criteri di valutazione sono armonizzati a livello europeo. La CRD definisce i cinque criteri seguenti per la valutazione dei progetti di acquisizione, che sono stati recepiti negli ordinamenti nazionali.

Onorabilità del candidato acquirente

Il candidato acquirente deve possedere l'integrità e l'affidabilità necessarie, dimostrate ad esempio dall'assenza di precedenti penali e procedimenti giudiziari a suo carico, che inciderebbero negativamente sulla sua onorabilità. Un altro aspetto riguarda la professionalità del candidato, vale a dire le pregresse esperienze amministrative o dirigenziali e/o di investimento nel settore finanziario.

Onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza dei nuovi membri designati dell'organo di amministrazione dell'ente oggetto dell'operazione

Se il candidato acquirente intende apportare modifiche agli organi di amministrazione dell'ente oggetto dell'operazione, deve essere condotta una valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei nuovi esponenti aziendali nell'ambito della procedura relativa alle partecipazioni qualificate.

Solidità finanziaria del candidato acquirente

Il candidato acquirente deve essere in grado di finanziare il progetto di acquisizione e di mantenere una solida struttura finanziaria nel prossimo futuro. A tale riguardo, vanno anche indicati i soggetti che dovranno sostenere l'ente oggetto dell'operazione dopo l'acquisizione, contribuendo ad esempio a possibili maggiorazioni di capitale per l'ente in oggetto.

Impatto sull'ente oggetto dell'operazione

Dopo l'acquisizione, l'ente oggetto dell'operazione dovrebbe essere ancora in grado di soddisfare i requisiti prudenziali. Ad esempio, la redditività di un ente creditizio non dovrebbe subire tensioni inappropriate perché la sua acquisizione è stata in parte finanziata mediante un eccessivo indebitamento il cui rimborso ricade proprio sull'ente oggetto dell'operazione. Inoltre, la struttura dell'acquirente o del gruppo di cui l'ente in oggetto diventerà parte non dovrebbe risultare così complessa da impedire all'autorità competente di esercitare un'efficace azione di vigilanza sugli enti coinvolti.

Rischio di collegamenti con attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

I fondi utilizzati per l'acquisizione non devono provenire da attività criminose o connesse al terrorismo. Si valuta anche se l'acquisizione possa potenzialmente accrescere i rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

L'individuazione di tali rischi spetta alle autorità nazionali preposte alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. La BCE non dispone infatti dei poteri di indagine necessari a rilevare simili criticità. Soltanto una volta che le autorità nazionali competenti hanno appurato eventuali infrazioni, la BCE può tenere conto dei fatti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

Per assicurare il rispetto dei cinque criteri summenzionati, la BCE può imporre condizioni oppure obblighi al candidato acquirente, agendo su proposta dell'ANC o per iniziativa propria. Nondimeno, qualsiasi condizione oppure obbligo imposto a un candidato acquirente deve riguardare i cinque criteri enunciati e non si può spingere oltre i limiti del necessario per assicurare il rispetto di tali criteri. Qualora le condizioni o gli obblighi non siano convenuti con il candidato acquirente o possano incidere negativamente sui suoi diritti, si terrà un'audizione per consentire al candidato di esprimere il suo punto di vista. Lo stesso si applica nel caso in cui la BCE intenda opporsi al progetto di acquisizione.

3.1.3

Procedura di passaporto



Considerando 51, articolo 4, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU

Articoli 11-17 del regolamento quadro sull'MVU

Articoli 35-39 della CRD

Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (UE/524/2014)

ITS per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante (UE/620/2014)

ITS per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (UE/926/2014)

Un ente che abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in uno Stato membro può avvalersi del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea ("procedura di passaporto"). La procedura di passaporto può realizzarsi tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi in un altro Stato membro, previa notifica all'autorità competente del rispettivo Stato membro di origine.

Procedura di passaporto all'interno dell'MVU

Un ente significativo con sede in uno Stato membro partecipante che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro partecipante deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio Stato membro di origine, fornendo le informazioni previste ai sensi della CRD. L'ANC del paese di origine ne dà immediata comunicazione alla BCE. Spetta al GVC appurare se siano soddisfatti i requisiti per lo stabilimento della succursale. Se la valutazione ha esito positivo, viene sottoposta al Consiglio di vigilanza, che ne prende atto. La Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza (DGSSB) trasmette quindi all'ente significativo le informazioni pertinenti sul passaporto della succursale, nonché alle ANC del paese di origine e del paese ospitante entro lo scadere dei termini. In seguito alla notifica, l'ente significativo può stabilire la succursale e avviare la sua attività. Se il GVC giunge alla conclusione che i requisiti non sono soddisfatti, redige una

decisione secondo la procedura di non obiezione e all'ente significativo è riconosciuto il diritto di essere sentiti.

Se l'ente che intende stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro partecipante è classificato come meno significativo, esso deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio Stato membro di origine nel rispetto dei requisiti previsti dalla CRD. L'ANC appura se siano soddisfatti i requisiti per lo stabilimento della succursale e perviene a una decisione in base alle proprie procedure interne. Se la valutazione ha esito negativo, l'ANC notifica il rifiuto all'ente richiedente. Se l'ANC non adotta una decisione in senso contrario entro il termine previsto per la ricezione della lettera di notifica, la succursale può essere stabilita e può avviare le proprie attività. L'ANC del paese di origine rende disponibili queste informazioni all'ANC dello Stato membro partecipante in cui sarà stabilita la succursale e alla BCE.

Un ente significativo avente sede in uno Stato membro partecipante che intenda esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro partecipante nel quadro della libera prestazione di servizi deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio Stato membro di origine nel rispetto dei requisiti previsti dalla CRD. L'ANC del paese di origine informa la BCE riguardo alla ricezione della notifica e comunica la notifica all'ANC del paese ospitante. Se l'ente che intende esercitare la libera prestazione di servizi è classificato come meno significativo, esso deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio Stato membro di origine nel rispetto dei requisiti previsti dalla CRD. La notifica è messa a disposizione della BCE.

Procedura di passaporto in entrata

Un ente con sede in uno Stato membro non partecipante che intenda stabilire una succursale nel territorio di uno Stato membro partecipante deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio Stato membro di origine. Spetta a tale ANC appurare se siano soddisfatti i requisiti per la concessione del passaporto. Se i requisiti sono soddisfatti, l'ANC del paese di origine informa l'ANC del paese ospitante. Una volta ricevuta tale notifica, l'ANC del paese ospitante informa la BCE, che valuta la significatività della succursale.

Se la succursale è classificata come meno significativa, la DG MS III informa il Consiglio di vigilanza trasmettendo una nota sugli esiti della propria valutazione (procedura mediante cui il Consiglio di vigilanza "prende atto"). La vigilanza sulla succursale identificata come ente meno significativo viene condotta dall'ANC del paese ospitante, che indica, se del caso, le condizioni alle quali la succursale può svolgere le proprie attività nel territorio dello Stato membro ospitante. L'ANC del paese ospitante informa l'ANC del paese di origine e l'ente richiedente. Se la succursale è classificata come significativa, la DG MS III redige una proposta di decisione secondo la "procedura di non obiezione". La vigilanza sulla succursale significativa di un ente significativo è condotta dalla BCE, che indica, se del caso, le condizioni alle quali la succursale può svolgere le proprie attività nel territorio dello

Stato membro ospitante. La DGSSB informa l'ANC del paese di origine, l'ANC del paese ospitante e l'ente richiedente.

Un ente con sede in uno Stato membro non partecipante che intenda prestare servizi nel territorio di uno Stato membro partecipante deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio paese di origine, che a sua volta informa l'ANC del paese ospitante. L'ANC del paese ospitante informa la BCE una volta ricevuta tale notifica e comunica all'ente richiedente le condizioni alle quali può essere esercitata la libera prestazione di servizi, nel rispetto della legislazione nazionale vigente e in base a considerazioni di interesse generale. La BCE assolve i compiti spettanti all'autorità competente dello Stato membro ospitante nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che intendano esercitare la libera prestazione di servizi nel territorio di uno Stato membro partecipante.

Procedura di passaporto in uscita

Un ente creditizio significativo che intenda stabilire una succursale o esercitare la libera prestazione di servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante deve notificare tale intenzione all'ANC pertinente. Una volta ricevuta tale notifica, l'ANC informa la BCE, che esercita i poteri spettanti all'autorità competente dello Stato membro di origine; in particolare, il GVC valuta se siano soddisfatti i requisiti per lo stabilimento della succursale.

Se i requisiti sono soddisfatti, il GVC informa il Consiglio di vigilanza riguardo agli esiti della propria valutazione (procedura mediante cui il Consiglio di vigilanza "prende atto"). Entro un termine di tre mesi la DGSSB informa della valutazione positiva l'ANC del paese ospitante, che quindi indica all'ente richiedente le condizioni alle quali, in base a considerazioni di interesse generale, le attività della succursale possono essere esercitate nello Stato membro ospitante. Se il GVC giunge alla conclusione che i requisiti non sono soddisfatti, esso redige una decisione in senso negativo per approvazione da parte del Consiglio di vigilanza e adozione da parte del Consiglio direttivo in base alla procedura di non obiezione. Si applica il diritto a essere sentiti. Dopo l'adozione, la decisione negativa è comunicata all'ente richiedente dalla DGSSB, che provvede anche a informare l'ANC del paese di origine.

Un ente creditizio meno significativo che intenda stabilire una succursale nel territorio di uno Stato membro non partecipante deve notificare tale intenzione all'ANC del proprio paese di origine. L'ANC del paese di origine informa l'ANC dello Stato membro non partecipante e, allo stesso tempo, mette a disposizione della BCE la notifica.

Se un ente creditizio significativo intende esercitare la libera prestazione di servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante, entro il termine di un mese il GVC informa l'ANC dello Stato membro non partecipante nel quale saranno prestati tali servizi. Un ente creditizio meno significativo che intenda esercitare la libera prestazione di servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante deve comunicare tale intenzione all'ANC del rispettivo paese di origine, che a sua volta

informa l'ANC dello Stato membro non partecipante e mette a disposizione della BCE la notifica.

Notifica di variazioni concernenti le succursali e l'esercizio della libera prestazione di servizi

In caso di variazioni concernenti le succursali di enti significativi (ad esempio offerta di servizi aggiuntivi o cessazione di servizi forniti da una succursale, cessazione dell'attività della succursale, avvicendamenti ai vertici della succursale oppure variazioni nella denominazione e nei recapiti della succursale), l'ANC dello Stato membro partecipante in cui l'ente significativo ha la sua sede principale deve informare l'ANC del paese ospitante e la BCE.

Le variazioni concernenti l'offerta di servizi di un ente significativo nel quadro dell'esercizio della libera prestazione di servizi devono essere notificate alla BCE nel momento in cui intervengono. La trasmissione della notifica all'ANC del paese ospitante resta a livello di ANC. Non si richiede la trasmissione della notifica alla BCE in caso di variazioni concernenti le succursali classificate come enti meno significativi e l'offerta di servizi nel quadro dell'esercizio della libera prestazione di servizi in Stati membri non partecipanti; anche questa procedura resta a livello di ANC.

3.2 Valutazione della significatività degli enti



Articolo 6, paragrafi 4 e 5, lettera b), del regolamento sull'MVU

Articoli 39-72 e 98-100 del regolamento quadro sull'MVU

Il grado di responsabilità della BCE per la vigilanza sugli enti creditizi dipende dalla classificazione della significatività di ciascuno, che si definisce al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti. La BCE dispone di procedure per valutare la significatività degli enti vigilati sulla base dei criteri enunciati nel regolamento sull'MVU e per individuare cambiamenti concernenti la loro classificazione da significativi a meno significativi o viceversa. Se cambia la classificazione della significatività di un ente, le competenze di vigilanza devono essere debitamente trasferite dalla BCE all'ANC o viceversa, preservando la continuità e l'efficacia della vigilanza sull'ente. In conformità del regolamento quadro sull'MVU, la BCE è obbligata a pubblicare e a tenere aggiornato un elenco dei soggetti vigilati. Il compito di tenere aggiornato questo elenco è affidato alla DGSSB in raccordo con le DG MS I-IV.

Regolare classificazione degli enti

Il processo di valutazione della significatività di tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza bancaria europea è condotto con frequenza annuale, sulla base dei criteri definiti nel regolamento sull'MVU e nel regolamento quadro sull'MVU. La classificazione di un ente cambia da meno significativo a significativo nel momento in cui esso soddisfa uno qualsiasi dei criteri quantitativi enunciati nei due regolamenti.

I criteri quantitativi includono:

- (i) dimensioni in termini di attività totali e rapporto tra le attività totali dell'ente e il PIL dello Stato membro partecipante in cui è stabilito;
- (ii) numero di Stati membri partecipanti se la banca ha filiazioni (questo è uno degli elementi considerati per valutare il criterio della significatività transfrontaliera);
- (iii) attività e passività a livello transfrontaliero (solo se necessario per valutare l'operatività transfrontaliera).

Inoltre, vari criteri qualitativi possono determinare la classificazione di un ente creditizio come significativo nell'ambito dell'MVU.

- (i) Il trasferimento della vigilanza dall'ANC alla BCE è obbligatorio qualora un ente vigilato abbia richiesto o ricevuto direttamente assistenza finanziaria pubblica attraverso il Meccanismo europeo di stabilità.
- (ii) L'ANC può proporre che la BCE dichiari significativo un gruppo vigilato in relazione alla propria economia nazionale anche se non scatta nessuna delle soglie quantitative previste. La BCE condurrà quindi una valutazione per stabilire se condivide o meno il giudizio dell'ANC e se può quindi adottare una decisione a conferma della significatività dell'ente sulla scorta di una valutazione complessiva.
- (iii) La BCE può riclassificare un ente in caso di variazioni sostanziali e straordinarie delle circostanze che determinano la significatività sulla base del criterio delle dimensioni o dell'importanza per l'economia dell'UE o di un qualsiasi Stato membro partecipante. La BCE può decidere in tal senso su richiesta dell'ANC o in considerazione della significatività delle attività transfrontaliere dell'ente. È anche possibile che per un ente scattino soglie quantitative, ma sia comunque considerato meno significativo sulla base di circostanze fattuali specifiche ai sensi del regolamento quadro sull'MVU.
- (iv) Il regolamento quadro sull'MVU consente alla BCE, di propria iniziativa o su richiesta dell'ANC, di assumere le competenze di vigilanza e i poteri decisionali dell'ANC per i singoli enti meno significativi, se ciò si ritiene necessario per assicurare l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

Classificazione ad hoc degli enti

Poiché i criteri di significatività menzionati nel regolamento sull'MVU e nel regolamento quadro sull'MVU riguardano eventi che possono anche intervenire puntualmente, è possibile che la classificazione della significatività di una banca debba essere talvolta modificata al di fuori del regolare processo di classificazione, ovvero attraverso una classificazione svolta all'occorrenza. È pertanto indispensabile che, non appena sia soddisfatto un qualsiasi criterio di significatività, le funzioni pertinenti all'interno della BCE ricevano tutte le informazioni rilevanti per lo

svolgimento di una valutazione tempestiva all'occorrenza e, se necessario, per l'assunzione di una decisione riguardo al trasferimento della vigilanza diretta.

Inoltre, eventi e variazioni nelle condizioni o nella struttura degli enti vigilati, quali fusioni e acquisizioni, la costituzione di nuovi soggetti o la revoca di autorizzazioni, possono determinare una nuova valutazione ai fini della classificazione della significatività.

Attuazione delle decisioni di trasferimento della vigilanza alla BCE per enti meno significativi

Una volta che la BCE ha deciso di assumere la competenza della vigilanza su un ente meno significativo, sulla scorta di una classificazione regolare o svolta all'occorrenza, si attivano le relative misure attuative e la responsabilità della vigilanza diretta sull'ente è trasferita alla BCE entro il termine previsto.

Per consentire alla BCE di assolvere le competenze di vigilanza, è necessario costituire un nuovo GVC. Una volta assunta la decisione al riguardo, occorre quindi stabilire la composizione del GVC e il fabbisogno di personale prima che possano avere inizio i preparativi per il trasferimento della vigilanza. Ciò richiede l'avvio del processo di pianificazione della vigilanza in raccordo con la Divisione Pianificazione e coordinamento della DG MS IV, nonché contatti e cooperazione con le ANC e qualsiasi altra autorità o istituzione che rivesta un ruolo nella valutazione o gestione della situazione dell'ente creditizio.

Trasferimento delle competenze di vigilanza dalla BCE alle ANC

Per determinare la riclassificazione di un ente da significativo a meno significativo non è sufficiente la non applicazione occasionale di uno qualsiasi dei criteri di significatività. Un gruppo o un ente creditizio potrà essere riclassificato soltanto se i criteri pertinenti non saranno soddisfatti per tre anni civili consecutivi. Il criterio dei tre anni ha lo scopo di impedire un'alternanza rapida o ripetuta delle competenze di vigilanza tra le ANC e la BCE. Esistono tuttavia alcune eccezioni:

- (i) se la BCE ha assunto la vigilanza diretta per assicurare un'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati;
- (ii) qualora sia stata negata, pienamente rimborsata o conclusa l'erogazione diretta di assistenza finanziaria pubblica attraverso il Meccanismo europeo di stabilità;
- (iii) in caso di variazioni sostanziali e straordinarie delle circostanze che determinano la significatività sulla base del criterio delle dimensioni.

Se si verificano tali condizioni, la BCE, previa consultazione delle ANC pertinenti, può decidere in qualsiasi momento che è venuta meno l'esigenza della sua vigilanza diretta.

La BCE adotta quindi una decisione di restituzione delle competenze di vigilanza. Dalla data di restituzione, l'assolvimento dei principali compiti di vigilanza, non più in capo al GVC, spetta nuovamente all'ANC o alle ANC di pertinenza, mentre la DG MS III assume le competenze di vigilanza indiretta. In base agli accordi di transizione specifici, alcuni compiti possono restare di competenza della BCE per consentire il completamento delle procedure in corso.

4 Vigilanza degli enti significativi

L'azione di vigilanza bancaria inizia con la pianificazione delle attività ordinarie, definite nel Programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP). Il SEP contempla i compiti e le attività relativi alla vigilanza ordinaria e alle missioni in loco, coerentemente con le risorse disponibili.

L'individuazione e la valutazione dei rischi e delle vulnerabilità principali riguardanti gli enti soggetti alla vigilanza bancaria europea rappresentano una parte essenziale del ruolo della BCE nella vigilanza bancaria. Costituiscono la base per la definizione delle priorità di vigilanza e confluiscono nel lavoro quotidiano dei GVC.

La vigilanza ordinaria prevede una serie di attività espletate periodicamente o puntualmente e intese a valutare l'idoneità dei membri degli organi di amministrazione, verificare la conformità alla regolamentazione prudenziale, analizzare il profilo di rischio e condurre il Processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Per gli enti significativi dell'MVU questi compiti rientrano tra le funzioni dei GVC. Oltre alla vigilanza corrente, può rendersi necessario svolgere verifiche approfondite su alcuni temi dedicandovi missioni in loco (ad esempio un'ispezione o un'indagine sui modelli interni). Le ispezioni in loco sono solitamente effettuate da un gruppo ispettivo, che sebbene indipendente sul piano organizzativo lavora in stretta collaborazione con il rispettivo GVC.


Le varie attività hanno in genere come esito misure di vigilanza rivolte all'ente vigilato. Alle attività e alle decisioni di vigilanza fanno seguito di norma alcune fasi sistematiche quali il monitoraggio della conformità e, se necessario, l'imposizione di misure amministrative e sanzioni.

4.1 Pianificazione strategica e operativa

Le attività di vigilanza sono programmate in un processo a due fasi: la pianificazione strategica e la pianificazione operativa. La pianificazione strategica prevede la definizione delle priorità di vigilanza per i 12-18 mesi successivi ma anche delle attività significative prospettate nell'arco di tre anni. Vi rientra anche la determinazione di un livello minimo di impegno per le attività di vigilanza. Il piano strategico delinea la natura, l'intensità e la frequenza delle attività da includere nei singoli SEP.

Figura 12

Processo di pianificazione annuale dell'MVU



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

La pianificazione operativa comprende l'elaborazione dei singoli SEP, che stabiliscono le attività principali per i 12 mesi successivi, i programmi e gli obiettivi indicativi, nonché l'eventuale necessità di effettuare ispezioni in loco o indagini sui modelli interni. Al fine di assicurare che i GVC dispongano della capacità indispensabile per svolgere i compiti e le attività di vigilanza annuali, vengono determinati i requisiti in termini di risorse, valutando le dimensioni, la complessità e la rischiosità degli enti.

4.1.1 Definizione delle priorità di vigilanza

Come illustrato in precedenza, la pianificazione strategica comporta la definizione delle priorità di vigilanza. Tali priorità, formulate con cadenza annuale dal Consiglio di vigilanza, rappresentano gli ambiti su cui si incentrerà l'azione della vigilanza bancaria europea per i 12-18 mesi successivi, nonché le attività significative prospettate per i prossimi tre anni. Esse si basano sulla valutazione dei rischi fondamentali per le banche soggette alla vigilanza europea tenuto conto degli sviluppi rilevanti del contesto economico, regolamentare e di vigilanza. Più specificamente, l'individuazione dei rischi fondamentali prende in considerazione la valutazione dei rischi e delle vulnerabilità nel settore finanziario, nonché le informazioni provenienti da altre autorità europee, in particolare dal CERS e dall'ABE. Vi confluiscono altresì le informazioni acquisite dai GVC nelle attività di vigilanza ordinarie e i contributi delle ANC.

Le **priorità di vigilanza**, che sono pubblicate nel sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria, forniscono uno strumento essenziale per allineare le attività di vigilanza da condurre nei confronti degli enti vigilati e per promuovere un approccio armonizzato, rafforzando in tal modo l'efficienza della vigilanza. Le priorità di

vigilanza danno indicazioni che consentono di assicurare l'omogeneità e la coerenza, in particolare dei SEP per gli enti significativi. Inoltre, aiutano le ANC a fissare in maniera proporzionale le rispettive priorità per la vigilanza sugli LSI.

4.1.2 Determinazione di un impegno di vigilanza commisurato: attribuzione del livello di impegno e attività di livello minimo di impegno



Articoli 97 e 99 della CRD

La vigilanza deve essere basata sul rischio ma anche commisurata alla tipologia di ente vigilato. Le risorse complessive della vigilanza bancaria europea devono pertanto essere attribuite all'attività di controllo sui diversi enti in modo tale da tenere conto di questi due obiettivi. Di conseguenza i livelli dell'impegno di vigilanza risultano diversi: a enti dissimili corrispondono frequenza e intensità della vigilanza differenziate. Vi è un collegamento diretto tra il profilo di rischio complessivo di un ente e il livello di impegno nelle attività di vigilanza.

Nell'attribuire gli SI a un livello di impegno si tiene conto di due ordini di valutazioni.


Da un lato si considerano le dimensioni e la complessità dell'ente. Questi aspetti influiscono, fra l'altro, sull'attribuzione degli enti vigilati a diverse classi, laddove la "Classe 1" comprende gli enti più grandi e complessi.

Dall'altro lato si considera la rischiosità intrinseca dell'ente, determinata dalla più recente valutazione complessiva dei rischi svolta dal GVC. L'esito di questa valutazione è un punteggio compreso fra uno e quattro per ciascun ente vigilato, ove quattro è attribuito agli enti più rischiosi. Questo processo di valutazione è descritto in dettaglio nella sezione 4.6.

Per ogni SI il livello di impegno complessivo è determinato tenendo conto della classe di appartenenza e del punteggio SREP totale, di modo che gli SI più grandi e rischiosi abbiano un livello di impegno più intenso rispetto a quelli più piccoli e meno rischiosi, come illustrato nella **figura 13**.

Figura 13

Determinazione del livello di impegno di vigilanza per gli enti significativi



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

A ciascun SI è assegnato un livello di impegno complessivo, basato sul punteggio SREP totale e sulla classe di appartenenza. Per ogni SI, oltre al livello di impegno complessivo, si indicano i livelli di impegno specifici per ciascuna delle seguenti otto categorie di rischio:

- (i) rischio di modello imprenditoriale
- (ii) governance interna e gestione dei rischi
- (iii) rischio di credito
- (iv) rischio operativo
- (v) rischio di mercato
- (vi) rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario
- (vii) rischio di liquidità
- (viii) adeguatezza patrimoniale

Nel medesimo SI possono essere assegnati diversi livelli di impegno alle varie categorie di rischio, a seconda del rispettivo punteggio SREP, assicurando così un approccio mirato, basato sul rischio. In funzione dei rispettivi livelli di impegno, per la categoria di rischio complessiva e per le otto categorie di rischio specifiche, si propongono in ciascun caso una serie di attività principali e una frequenza (livello minimo di impegno) come base del SEP dell'SI.

I livelli di impegno assegnati (in base al rischio e all'impatto) e l'elenco delle attività di livello minimo di impegno sono riesaminati annualmente e, se necessario, aggiornati.

4.1.3 Definizione del Programma di revisione prudenziale



Articoli 97, 98 e 99 della CRD

Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (ABE/GL/2014/13)

I SEP per gli SI prevedono le attività correnti svolte a distanza dai GVC e quelle effettuate dai gruppi ispettivi presso i locali dell'ente vigilato.

Ogni anno il GVC elabora, in stretto raccordo con la Divisione Pianificazione e coordinamento, un SEP per ciascun SI di cui si occupa. Le attività del SEP attingono dai requisiti regolamentari vigenti, dal Manuale di vigilanza dell'MVU e dalle priorità di vigilanza dell'MVU.

Inoltre, i GVC sono sempre in condizione di svolgere, se del caso, compiti specifici che non fanno parte del SEP, specie per affrontare un contesto in rapida evoluzione in termini di rischi nei singoli enti o al livello più ampio del sistema.

Il SEP per le attività correnti si articola in tre componenti:

1. le **attività di livello minimo di impegno** rappresentano l'insieme minimo di attività ordinarie basate sul rischio che i GVC sono tenuti a svolgere. La loro portata e frequenza dipendono direttamente dal livello di impegno dell'SI (cfr. sezione 4.1.2). Di questo gruppo fanno parte: (1) le attività essenziali che devono essere effettuate periodicamente (ad esempio lo SREP); (2) le verifiche approfondite ("deep dive"), ossia le analisi su temi scelti dai GVC per far fronte a determinate problematiche riguardanti i singoli SI; (3) le indagini e le analisi tematiche, che riflettono direttamente gli ambiti di approfondimento definiti nelle priorità di vigilanza;
2. le **altre attività regolari del SEP** si riferiscono ai requisiti **organizzativi**, amministrativi o giuridici e possono essere programmate anticipatamente. La loro portata e frequenza sono determinate a livello centrale;
3. le **attività aggiuntive del SEP** sono pianificate dai GVC per integrare quelle di livello minimo di impegno e per calibrare ulteriormente il SEP alle specificità del gruppo o dell'ente vigilato, tenuto conto delle risorse disponibili dei GVC (ad esempio analisi di specifiche esposizioni o riunioni supplementari).

Le attività in loco previste dal SEP comprendono:

1. le **ispezioni in loco** richieste dai GVC in funzione di un approccio proporzionale basato sul rischio;
2. le **indagini sui modelli interni** attivate dalle istanze di autorizzazione dei modelli degli enti vigilati oppure richieste dai GVC.

I SEP sono attuati seguendo un calendario definito e la loro esecuzione è sottoposta a monitoraggio.

All'inizio di ogni anno i GVC condividono con gli enti vigilati il SEP semplificato, ovvero le linee generali provvisorie delle principali attività di vigilanza programmate (a distanza e in loco) che richiedono la partecipazione diretta degli enti.

Durante tutto l'anno è possibile apportare modifiche ai singoli SEP a seguito di eventi imprevisti.

Oltre a quelle descritte nel SEP, i GVC devono eseguire altre attività non programmabili in anticipo (**attività non previste nel SEP**), quali le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità, la gestione delle situazioni di crisi e le attività connesse alle acquisizioni e a un aumento inatteso del rischio.

4.2 Analisi del rischio intese a individuare e valutare i rischi e le vulnerabilità principali

L'individuazione e la valutazione dei rischi e delle vulnerabilità principali riguardanti gli enti vigilati nell'ambito dell'MVU rappresentano una parte essenziale del lavoro di vigilanza bancaria della BCE. Costituiscono la base per la definizione delle priorità di vigilanza e confluiscono nel lavoro ordinario dei GVC. L'individuazione e il regolare monitoraggio dei rischi che si profilano e di quelli esistenti (cfr. sezione 4.2.1) sono integrati da verifiche approfondite o analisi tematiche su selezionati argomenti (cfr. sezioni 4.2.2 e 4.5.3), prove di stress (cfr. sezione 4.2.3) e studi di impatto della regolamentazione vigente o di futura introduzione (cfr. sezione 4.2.4).

4.2.1 Individuazione dei nuovi rischi



Articoli 3, 4 e 10 del regolamento sull'MVU

La valutazione dei rischi più rilevanti cui sono esposti gli enti vigilati, e in particolare l'individuazione precoce dei nuovi rischi che si profilano, rappresenta un presupposto importante per il successo della conduzione della vigilanza bancaria. Costituisce anche il punto di partenza per il regolare processo di pianificazione strategica in cui sono definite le priorità di vigilanza. La Divisione Analisi dei rischi esegue apposite analisi orizzontali e una valutazione complessiva dei rischi e delle vulnerabilità principali negli Stati membri partecipanti. Essa è incaricata di:

1. individuare i nuovi rischi e monitorare i mutamenti nel panorama dei rischi nell'ambito dell'MVU;
2. svolgere approfondite attività di analisi orizzontali sui rischi in varie forme e con diversa frequenza che interessino tutti gli ambiti pertinenti e tutte le categorie di rischio rilevanti;
3. fornire competenze e sostegno ai GVC e ad altre divisioni per le loro attività di vigilanza (compresi definizione e predisposizione di strumenti di monitoraggio e analisi, analisi comparate su aree di rischio fondamentali e supporto specialistico nell'analisi dei rischi).

L'analisi dei rischi nell'ambito della vigilanza bancaria europea si avvale (1) dell'accesso diretto ai GVC quale importante fonte di informazione sui singoli enti e (2) del lavoro effettuato da altre aree operative della BCE, ad esempio le analisi macroprudenziali descritte nella sezione 2.4.1.

Un esercizio annuale di valutazione approfondita è svolto in stretta collaborazione con una rete di esperti e funzioni orizzontali equivalenti nell'ambito delle ANC. Gli esiti dell'esercizio e degli altri lavori di analisi in corso sono condivisi regolarmente con i GVC.

I risultati dell'analisi dei rischi e delle vulnerabilità correnti sono presi in considerazione nella pianificazione strategica complessiva dell'MVU e confluiscono nel SEP complessivo (cfr. sezione 4.1). Sono integrati da verifiche approfondite (cfr. sezione 4.2.2), prove di stress (cfr. sezione 4.2.3), studi di impatto della regolamentazione vigente o di futura introduzione (cfr. sezione 4.2.4) e analisi tematiche su selezionati argomenti (cfr. sezione 4.5.3).

4.2.2 Verifiche approfondite

Alcuni temi di natura orizzontale, in particolare i principali rischi rilevati nel processo di individuazione, formano oggetto delle verifiche approfondite della Divisione Analisi dei rischi, che possono comportare il ricorso a raccolte di dati ad hoc. In genere le verifiche approfondite producono rapporti trasversali e strumenti calibrati sui singoli enti, ad esempio esercizi di analisi comparata, che rappresentano per i GVC un ausilio nelle attività di vigilanza ordinaria.

4.2.3 Prove di stress



Articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'MVU

Articolo 100 della CRD

Considerando 43 e articoli 21, 22 e 32 del regolamento sull'ABE

Le prove di stress sono uno strumento fondamentale per la misurazione di un rischio o di una combinazione di rischi in determinati scenari di stress. Nell'ambito della vigilanza bancaria della BCE, la Divisione Analisi dei rischi svolge i compiti orizzontali relativi alle prove di stress microprudenziali. Per gli SI questo implica, in particolare, condurre le prove di stress annuali previste dalla CRD ai fini dello SREP e organizzare la partecipazione degli enti soggetti alla vigilanza bancaria europea agli esercizi di stress a livello di UE posti in essere e coordinati dall'ABE.

Fra questi compiti vi sono, fra l'altro, l'elaborazione della metodologia e dei modelli delle prove di stress, l'impianto e l'attuazione della strategia di assicurazione della qualità per sottoporre ad analisi critica le proiezioni effettuate dagli enti per le prove di stress, nonché la sorveglianza sullo sviluppo dei modelli e dell'infrastruttura informatica corrispondenti. Tali compiti sono svolti, ove opportuno, in collaborazione con altre divisioni della BCE, con l'ABE e/o le ANC.

Le prove di stress microprudenziali sono spesso integrate da componenti macroprudenziali che colgono gli effetti di retroazione o gli effetti di rete. I primi possono verificarsi, ad esempio, attraverso mutamenti avversi delle condizioni di contesto provocati da uno scenario di stress con un impatto negativo sui prestiti. I secondi si propagano in un tale scenario, tramite, ad esempio, le connessioni tra gli enti dal lato dei prestiti o della provvista. Gli effetti di retroazione e di rete sono spesso affrontati da modelli di tipo top-down sviluppati per le analisi macroprudenziali e di stabilità finanziaria. Questi si associano a prove di stress di

tipo bottom-up di natura più microprudenziale in cui solitamente le banche utilizzano i propri modelli, concentrandosi sui rischi con elevata sensibilità e mirando ad assicurare la confrontabilità dei risultati tra gli enti. Quest'ultimo aspetto è di particolare importanza dal momento che in genere tali risultati confluiscono nello SREP.

Oltre a contribuire agli esercizi di stress a livello di sistema, la Divisione Analisi dei rischi effettua anche analisi di sensibilità e altre valutazioni quantitative ai fini del processo decisionale di vigilanza.

4.2.4 Studi di impatto quantitativi

Per la vigilanza bancaria europea l'identificazione e il monitoraggio dei rischi dei soggetti vigilati comporta anche la valutazione della conformità degli enti dell'MVU alle misure micro e macroprudenziali vigenti nonché alle iniziative regolamentari di futura introduzione.

Nell'ambito di tale mandato, la Divisione Analisi dei rischi contribuisce, da un lato, a esercizi periodici di monitoraggio per accertare il grado di conformità degli enti vigilati ai requisiti e alle condotte micro e macroprudenziali vigenti e futuri, dall'altro, a selezionati studi di impatto quantitativi riguardanti iniziative regolamentari e di vigilanza.

Esempi tipici del contributo della divisione sono la predisposizione di comunicazioni periodiche sul profilo di rischio degli enti vigilati e lo svolgimento di analisi di impatto ad hoc su questioni relative alle politiche di vigilanza.

4.3 Raccolta dei dati di vigilanza

Le attività di vigilanza a distanza e in loco richiedono l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni pertinenti. Il coordinamento degli interventi di vigilanza fra la BCE e le ANC e la comunicazione con gli enti segnalanti si basano sulla disponibilità e sullo scambio di informazioni e quindi di dati. Avendo stabilito le esigenze di vigilanza e predisposto un corrispondente processo di raccolta dei dati presso gli enti segnalanti, le ANC e la BCE svolgono una valutazione della qualità dei dati per assicurare che questi soddisfino determinati requisiti minimi.



Articoli 6, 24, 99, 100, 101, 394, 415 e 430 del CRR

Articolo 10 e considerando 47 del regolamento sull'MVU

Articoli 139, 140 e 141 del regolamento quadro sull'MVU

ITS sulle segnalazioni di vigilanza (UE/680/2014)

Regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)

ITS per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT da applicare nella presentazione delle informazioni all'ABE (UE/2016/2070)

Decisione della BCE relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle ANC dai soggetti vigilati (BCE/2014/29)

Decisione della BCE sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte delle ANC alla BCE (BCE/2017/21)

Determinazione delle esigenze in termini di segnalazioni di vigilanza

Per poter assolvere i compiti di vigilanza è necessario che i GVC abbiano a propria disposizione in maniera tempestiva tutte le informazioni pertinenti relative a un soggetto vigilato.

Le **segnalazioni di vigilanza** comprendono informazioni prudenziali armonizzate sulla situazione finanziaria e prudenziale dei soggetti vigilati nonché un ampio volume di dati e segnalazioni periodici regolamentari. Oltre alle segnalazioni con frequenza regolare, le **raccolte di dati supplementari** sopperiscono a esigenze specifiche.

La Divisione Analisi dei rischi e la Divisione Metodologia e standard svolgono, in stretta collaborazione con i GVC, un ruolo fondamentale nell'identificazione delle esigenze segnaletiche di vigilanza e nel coordinamento dei processi necessari al recepimento di tali esigenze in atti giuridici.

Il regolamento sull'MVU stabilisce che “per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, è necessario che la BCE possa richiedere tutte le informazioni necessarie e svolgere indagini e ispezioni in loco, ove appropriato in collaborazione con le autorità nazionali competenti”.

La BCE può esigere da persone fisiche o giuridiche la comunicazione di tutte le informazioni necessarie ad assolvere i compiti a essa conferiti dal regolamento sull'MVU, comprese le informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici. Qualora ottenga informazioni direttamente da persone fisiche o giuridiche, la BCE le mette a disposizione delle ANC interessate. Il regolamento quadro sull'MVU prevede che la BCE possa richiedere ai soggetti vigilati di segnalare ulteriori informazioni in materia di vigilanza ogniqualvolta tali informazioni siano necessarie per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza; la BCE può specificare le categorie di informazioni da segnalare nonché i processi, i formati, la frequenza e i termini per la comunicazione delle informazioni richieste.

Si opera una distinzione fra:

- (i) segnalazioni periodiche sulla base di regolamenti dell'UE / orientamenti dell'ABE oppure di regolamenti/decisioni della BCE; e
- (ii) segnalazioni specifiche (o raccolte di dati supplementari) sulla base di decisioni di vigilanza.



Orientamenti dell'ABE sui piani di finanziamento (ABE/GL/2014/04)

ITS per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT da applicare per la presentazione delle informazioni all'ABE (UE/2016/2070)

Segnalazioni periodiche

Il regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce **norme tecniche di attuazione** (implementing technical standards, ITS) per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza prevede obblighi di segnalazione dettagliati concernenti fondi propri e informazioni finanziarie, tra cui COREP, FINREP, coefficiente di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR), coefficiente netto di finanziamento stabile (Net Stable Funding Ratio, NSFR), grandi esposizioni e indice di leva finanziaria. Le ITS sulle segnalazioni di vigilanza definiscono l'ambito, il formato, la frequenza, le date di invio e le definizioni esplicite applicabili ai diversi obblighi segnaletici. Esse illustrano il modo in cui i requisiti di natura giuridica stabiliti nel CRR sono recepiti nei dati disponibili per le analisi. Pertanto, sono stati predisposti diversi modelli, che devono essere compilati e inviati dagli enti alle rispettive ANC. Le ITS costituiscono il più ampio insieme di obblighi segnaletici applicato a livello di UE per la valutazione prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Ulteriori obblighi di segnalazione sono contemplati negli orientamenti dell'ABE sui piani di finanziamento e nelle ITS dell'ABE sui portafogli di riferimento.

Il **Regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza** estende gli obblighi di segnalazione delle ITS al fine di assicurare la coerenza e accrescere la confrontabilità tra i soggetti vigilati insediati negli Stati membri partecipanti. In particolare, il regolamento estende la segnalazione periodica armonizzata di informazioni finanziarie alle segnalazioni consolidate degli enti soggetti a regimi contabili nazionali, nonché alle segnalazioni individuali, ad esempio per i soggetti vigilati non appartenenti a gruppi.

La Divisione Analisi dei rischi si occupa delle questioni relative alle segnalazioni di vigilanza per quanto concerne la definizione delle esigenze di vigilanza e il loro recepimento in atti giuridici; la Divisione Dati di vigilanza bancaria in seno alla DG Statistiche ha il compito di rendere operativi i processi di rilevazione, raccolta e diffusione dei dati corrispondenti.

Raccolte di dati specifiche o supplementari

Oltre ai dati provenienti dalle segnalazioni di vigilanza periodiche, la BCE raccoglie dati supplementari per soddisfare esigenze specifiche.

Ad esempio, la raccolta di dati specifica denominata **esercizio a breve termine (short-term exercise, STE)** è stata elaborata appositamente per integrare i dati utilizzati dalla vigilanza bancaria europea nello SREP ed è calibrata ai fini del secondo pilastro. La raccolta di dati nell'ambito dello STE è richiesta a tutti gli SI al massimo livello di consolidamento, nonché a determinate controllate di SI individuate dai GVC sulla base dell'articolo 10 del regolamento sull'MVU; la comunicazione agli enti è effettuata mediante una decisione della BCE. Le esigenze informative nell'ambito dello STE sono riviste ogni anno prima dell'avvio dello SREP dell'MVU.

Le caratteristiche di tale raccolta dei dati sono definite conformemente al principio di proporzionalità. Il numero dei punti di dati da segnalare dipende dalla complessità dell'ente. Di conseguenza, i soggetti di minori dimensioni avranno meno punti di dati da segnalare in diversi dei modelli predisposti per la raccolta di dati STE. Inoltre, vengono prodotti rapporti sulla qualità dei dati, solitamente due volte nell'arco di ciascun ciclo dell'esercizio: subito dopo la data di invio, per una panoramica iniziale, e successivamente quale rapporto riepilogativo, in genere dopo sei-otto settimane dalla data di invio stabilita, termine entro il quale si considera che i dati aggregati raccolti siano pressoché finali. Gli esperti di vigilanza hanno accesso ai dati dello STE cinque-dieci giorni lavorativi dopo l'invio, il tempo necessario per l'elaborazione e la convalida dei dati. Il rilascio dei dati inviati nuovamente e degli indicatori aggiornati avviene successivamente con frequenza settimanale o maggiore ove richiesto.

La BCE effettua inoltre raccolte di **dati aggiuntivi** che non rientrano negli esercizi di rilevazione summenzionati, come ad esempio i dati sulla remunerazione e sugli enti con livelli elevati di NPL. In aggiunta, specifici **obblighi di segnalazione individuali** possono essere imposti agli enti sulla base del singolo caso. La Divisione Metodologia e standard e la Divisione Analisi dei rischi della DG MS IV sono coinvolte nello sviluppo e nell'attuazione delle esigenze e del formato di segnalazione, in collaborazione con la Divisione Dati di vigilanza bancaria della DG Statistiche. Il principio fondamentale che guida le raccolte di dati aggiuntivi consiste nella conformità agli ultimi standard di segnalazione vigenti previsti dalle ITS sulle segnalazioni di vigilanza, le quali rappresentano una solida base armonizzata. La BCE trae beneficio da tali standard e vi attinge ampiamente. Infatti, la BCE verifica sempre che i dati necessari non siano già disponibili nel formato di cui alle ITS o in una qualsiasi altra tipologia di formato concordata a livello di UE, contenendo così l'onere segnaletico per gli enti vigilati ed evitando le ridondanze segnaletiche.

Nel medio-lungo termine, la BCE intende proporre adeguate modifiche alle ITS sulle segnalazioni di vigilanza al fine di ridurre la raccolta di dati supplementari.

Elaborazione dei dati di vigilanza



Orientamenti dell'ABE sui piani di finanziamento (ABE/GL/2014/04)

ITS sulle segnalazioni di vigilanza (UE/680/2014)

ITS sui portafogli di riferimento (UE/2017/180)

I dati delle segnalazioni regolamentari, basati in particolare sulle ITS sulle segnalazioni di vigilanza e sul regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza, sono trasmessi dall'ente segnalante alla BCE tramite le ANC, le quali ricevono i dati dai soggetti vigilati presenti nelle loro rispettive giurisdizioni. La Divisione Dati di vigilanza bancaria della DG Statistiche è responsabile della raccolta dei dati dalle ANC. I dati basati sulle ITS sulle segnalazioni di vigilanza, compresi i dati FINREP estesi, sono caricati dalle ANC sul sistema informativo di vigilanza (Supervisory Banking Data System, SUBA) in formato XBRL. Una volta effettuati la ricezione e il caricamento di un file su SUBA (ovvero il file è conforme alle regole di compilazione dell'ABE e della BCE), il sistema inizia a valutare i dati mediante l'esecuzione automatica di un insieme completo di controlli di convalida.

Tali controlli agiscono secondo due modalità. In primo luogo, le regole di convalida XBRL, [pubblicate periodicamente dall'ABE](#), verificano in generale la coerenza e l'accuratezza in un dato modulo. In secondo luogo, la BCE applica controlli di completezza che identificano eventuali modelli mancanti da un modulo di segnalazioni oppure inseriti in quest'ultimo inaspettatamente. Quando si riceve una correzione, si ripetono i regolari processi di controllo sopra descritti riguardanti la trasmissione e la qualità dei dati. Oltre a questi due casi, la BCE svolge anche ulteriori controlli nell'ambito del proprio sistema di valutazione della qualità dei dati.

I dati delle segnalazioni regolamentari sono diffusi internamente ed esternamente. Conformemente alla decisione dell'ABE sulle segnalazioni a essa trasmesse dalle autorità competenti, per un campione di enti pubblicato dall'ABE sul suo sito Internet i dati di cui alle ITS al massimo livello di consolidamento sono inoltrati all'ABE all'atto della loro ricezione (diffusione esterna). Si applica un approccio sequenziale per evitare la doppia trasmissione da parte delle ANC sia alla BCE sia all'ABE e per assicurare l'allineamento tra le basi di dati delle ANC, della BCE e dell'ABE.

I dati di cui alle ITS ricevuti in SUBA sono resi disponibili internamente all'MVU in vari formati e strumenti (diffusione interna). Tutti i moduli ricevuti in SUBA nel corso della giornata per gli SI e gli [LSI con priorità elevata](#) sono convertiti durante la notte in tavole Excel e caricati sul sistema di gestione delle informazioni dell'MVU. Questo processo consente agli esperti di vigilanza di accedere ai dati il giorno successivo alla loro ricezione da parte della BCE. Inoltre, tutti gli indicatori di rischio riguardanti gli SI sono aggiornati tempestivamente ogniqualvolta si riceva in SUBA almeno un modulo che influisca sui calcoli.

Valutazione della qualità dei dati

La disponibilità di dati adeguati e di qualità elevata è fondamentale sia per gli enti vigilati sia per l'autorità di vigilanza. La qualità dei dati e le capacità di aggregazione complessiva dei rischi a livello di impresa sono i prerequisiti essenziali di un processo decisionale solido e basato sul rischio, e dunque di un adeguato governo dei rischi. Le ANC sono responsabili della prima valutazione della qualità dei dati. Oltre a un insieme di controlli di convalida armonizzati (ad esempio le regole di convalida del formato XBRL dell'ABE per i dati di cui alle ITS) da condurre a livello nazionale, le ANC possono applicare ulteriori metodi per migliorare la qualità dei dati trasmessi. La BCE è incaricata della seconda valutazione dei dati mediante ulteriori controlli, alcuni dei quali possono essere effettuati solo su serie di dati complete; tali verifiche includono analisi su gruppi di confronto, controlli di plausibilità e raffronti tra paesi. Le ANC danno seguito insieme agli enti agli errori e alle problematiche sulla plausibilità rilevati nel corso della seconda valutazione.

La valutazione della qualità dei dati alla BCE è condotta sulla base di un insieme di criteri definito.

- **Accuratezza:** la vicinanza del valore segnalato al concetto prudenziale sottostante. Nel contesto delle statistiche di vigilanza l'accuratezza è intesa

come assenza di errori e corrispondenza esatta tra i valori segnalati e il concetto sottostante per ciascuno dei punti di dati.

- **Attendibilità:** la vicinanza dei valori rivisti di determinati punti di dati al valore iniziale rilasciato. Tale criterio si fonda sulla definizione di ritrasmissioni significative ed è valutato mediante analisi sulle ritrasmissioni.
- **Completezza:** la disponibilità delle informazioni richieste. I controlli di completezza sono svolti per individuare le informazioni mancanti.
- **Coerenza:** la sussistenza di legami logici tra diversi sottoinsiemi di dati (ossia tra modelli), la loro corrispondenza con i dati principali associati all'ente e con altri dati pubblicati.
- **Plausibilità:** controlli finalizzati a individuare i dati anomali nelle segnalazioni. Tale verifica viene effettuata tramite la revisione delle serie storiche della variabile interessata al fine di constatare se i valori si discostano significativamente dai livelli osservati solitamente o risultano particolarmente elevati/ridotti rispetto agli enti del gruppo di confronto.
- **Puntualità:** la differenza temporale tra il termine previsto per la trasmissione e l'invio effettivo dei dati alla BCE da parte dell'ANC.

Sulla base di questi criteri, la DG Statistiche predispone rapporti e cruscotti informativi, compresa una comunicazione trimestrale sulla qualità dei dati di cui alle ITS per ogni SI. La DG Statistiche condivide i rapporti sulla qualità dei dati con le ANC e informa queste ultime sui relativi sviluppi. Il GVC è il destinatario dei rapporti, che sono utilizzati per il monitoraggio della qualità dei dati. Ove il rapporto riveli criticità significative in merito alla qualità dei dati e ove il GVC individui, a seguito di un'analisi proporzionata, violazioni dei requisiti regolamentari, questo adotterà azioni di vigilanza. Tali azioni possono configurarsi come provvedimenti operativi indirizzati al soggetto vigilato oppure convocazioni di incontri con gli esponenti aziendali. In alternativa, il GVC potrebbe proporre il ricorso ai [poteri di vigilanza](#) al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo. Inoltre, i risultati di tale monitoraggio potrebbero confluire nella valutazione dei rischi del soggetto vigilato interessato per ulteriori approfondimenti.

4.4 Valutazione dell'idoneità dei membri degli organi di amministrazione (verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità)

4.4.1 Obiettivi

Gli organi di amministrazione degli enti devono essere idonei ad assolvere le proprie responsabilità ed essere composti in modo tale da contribuire all'amministrazione efficace dell'ente e a un processo decisionale equilibrato. Questi aspetti non hanno

un impatto solo sulla stabilità e sulla solidità dello stesso ente, ma anche sul settore bancario in generale, poiché rafforzano la fiducia dei cittadini in coloro che gestiscono il settore finanziario dell'area dell'euro.

Ai soggetti vigilati competono in via primaria la selezione e la nomina di esponenti in seno agli organi di amministrazione che soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità ("idoneità allo svolgimento dell'incarico"). Oltre che prima della nomina, gli enti vigilati sono tenuti a svolgere le proprie valutazioni e verifiche sui componenti degli organi di amministrazione anche su base continuativa (ad esempio in caso di variazione significativa delle deleghe di un esponente aziendale). A tal fine gli intermediari vigilati devono fare in modo di ottenere la piena e trasparente collaborazione degli interessati.

4.4.2 Ambito di applicazione

La BCE è competente per le decisioni in materia di verifica dell'idoneità di tutti i membri dell'organo di amministrazione, sia con funzione di gestione (membri esecutivi) sia con funzione di supervisione strategica e controllo (membri non esecutivi), per tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza diretta (SI), che siano enti creditizi o società di partecipazione finanziaria (mista), nonché per gli LSI nel contesto di autorizzazioni all'attività bancaria o partecipazioni qualificate. Le regolari nomine presso gli LSI (cioè che non rientrano nel contesto delle autorizzazioni o delle partecipazioni qualificate) fanno parte delle attribuzioni delle ANC.

La BCE esercita una funzione di controllo sull'accesso; ha il compito di assicurare che gli enti significativi vigilati ottemperino agli obblighi di dotarsi di solidi dispositivi di governance, fra cui rientrano anche i requisiti di professionalità e onorabilità applicabili ai responsabili della loro amministrazione. Inoltre, rientra nella competenza diretta della BCE l'esercizio dei poteri di vigilanza sanciti dal diritto nazionale e non espressamente previsti dal diritto dell'UE in materia di approvazione della nomina del personale che riveste ruoli chiave negli SI conformemente alle condizioni ed entro i limiti definiti nel diritto nazionale.

4.4.3 Quadro giuridico



CRR
Articoli 88, 91 e 121 della CRD
Articoli 4, 6 e 9 del
regolamento sull'MVU

Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'UE e, se questo si compone di direttive, la legislazione nazionale di recepimento. I requisiti di idoneità sono trattati brevemente nella CRD, che contempla gli standard di professionalità e onorabilità nella sostanza, senza però fornire indicazioni dettagliate sui diversi criteri da applicare e tralasciando il tipo di procedura di vigilanza da seguire (ad esempio la scelta fra approvazione ex ante delle nomine da parte delle autorità di vigilanza o notifica ex post delle nomine alle autorità di vigilanza).

Pertanto, ai fini delle decisioni in materia di professionalità e onorabilità nell'ambito dell'MVU, la BCE applicherà tali requisiti sostanziali fissati nella normativa nazionale

vincolante che dà attuazione alla CRD. Poiché i requisiti di onorabilità e professionalità contenuti nella CRD devono considerarsi disposizioni di armonizzazione minima, il loro recepimento è stato attuato in maniera differente nei 19 paesi dell'area dell'euro. In alcuni casi ci si è anche spinti oltre i requisiti previsti dalla CRD.

Oltre alla legislazione nazionale, la BCE si conforma anche agli orientamenti sull'idoneità e agli orientamenti sulla governance interna emanati dall'ABE. Questi orientamenti riconoscono alle ANC e alla BCE un certo margine nell'ulteriore precisazione dei requisiti. Nel condurre le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità la BCE tiene conto delle definizioni e dei concetti esposti in tali orientamenti.

I requisiti regolamentari devono essere applicati nella pratica dalle autorità competenti in sede di valutazione dell'idoneità dei componenti degli organi di amministrazione. Affinché ciò avvenga in modo coerente, sono necessari chiarimenti sulla loro interpretazione, nonché lo sviluppo di prassi e processi di vigilanza comuni.

A tal fine, la BCE, insieme alle ANC, ha predisposto politiche riguardanti i criteri di professionalità e onorabilità nonché prassi e processi di vigilanza che spiegano in maggiore dettaglio le modalità in cui l'MVU applica, sulla base del singolo caso, la CRD e gli orientamenti dell'ABE. Tali politiche sono adottate fatto salvo il diritto nazionale e in conformità degli orientamenti dell'ABE. Ove non in contrasto con disposizioni legislative vincolanti a livello nazionale, la BCE e le ANC dovranno attenersi. Le ANC hanno concordato, nella misura del possibile, di interpretare ed elaborare la legislazione nazionale in linea con queste politiche.

Le politiche e le prassi di vigilanza sopra citate sono illustrate in maggior dettaglio nella [Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità](#) pubblicata dalla BCE sul suo sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria.

4.4.4 Criteri di valutazione

La professionalità e l'onorabilità dei membri dell'organo di amministrazione è valutata sulla base di cinque criteri: esperienza, onorabilità, conflitti di interesse e indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, adeguatezza complessiva.

Il principio di proporzionalità si applica a tutto il processo di verifica dei requisiti; l'applicazione dei criteri di idoneità dovrebbe pertanto essere commisurata alle dimensioni dell'ente, alla natura, alla portata e alla complessità delle sue attività, nonché al particolare incarico da ricoprire. L'applicazione del principio di proporzionalità ai criteri di idoneità non deve determinare un abbassamento degli standard di idoneità, ma può risultare in un approccio differenziato nella procedura di valutazione o nell'applicazione dei relativi criteri (ad esempio in termini di livello o ambiti di conoscenza, competenze ed esperienza o in termini della disponibilità di tempo richiesta ai componenti dell'organo di amministrazione con funzione di gestione, di supervisione strategica e di controllo). Pertanto, la valutazione scaturirà sempre in un'analisi del singolo caso e in un giudizio di vigilanza.

Esperienza

I componenti dell'organo di amministrazione devono possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni. Con il termine "esperienza", utilizzato nel prosieguo in senso ampio, si indicano sia l'esperienza professionale pregressa sia le conoscenze (e competenze) tecniche acquisite tramite l'istruzione e la formazione.

Tutti i componenti dell'organo di amministrazione dovrebbero possedere, come minimo, conoscenze tecniche di base nel settore bancario che consentano loro di comprendere le attività e i rischi principali dell'ente. Il livello e la natura dell'esperienza richiesta a un componente dell'organo di amministrazione con funzione di gestione possono differire da quelli richiesti a un componente dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica o di controllo, in particolare se tali funzioni sono svolte da organi diversi. Ulteriore esperienza potrebbe essere ritenuta necessaria in virtù di fattori rilevanti quali la funzione da ricoprire, la natura, le dimensioni e la complessità dell'ente o altri elementi da considerare nel caso specifico.

Onorabilità

I componenti dell'organo di amministrazione devono soddisfare nel continuo i requisiti di onorabilità in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'ente vigilato. Poiché un soggetto non può che essere o meno in possesso dei requisiti di onorabilità, non è possibile applicare il principio di proporzionalità a questo requisito o alla sua verifica, che andrebbe condotta per tutte le tipologie di intermediari con le stesse modalità.

Un esponente di nuova nomina sarà considerato in possesso dei requisiti di onorabilità ove non ricorrano elementi che suggeriscano il contrario e in assenza di dubbi fondati sull'onorabilità del soggetto stesso. Qualora la condotta personale o professionale di un esponente nominato susciti qualsiasi dubbio sulla sua capacità di assicurare la sana e prudente gestione dell'ente creditizio, il soggetto vigilato e/o l'esponente in questione informano l'autorità competente, che valuterà la rilevanza delle circostanze.

I procedimenti penali o amministrativi, in corso e conclusi, possono influire sull'onorabilità dell'esponente nominato e dell'ente vigilato, anche nel caso in cui la nomina dell'esponente avvenga in uno Stato diverso da quello in cui si sono verificati i relativi eventi. I procedimenti in corso possono anche influire sulla capacità dell'esponente di dedicare tempo sufficiente alle proprie funzioni e pertanto devono costituire anch'essi elemento di valutazione.

Valutazione dei conflitti di interessi

I componenti degli organi di amministrazione dovrebbero essere in grado di pervenire a decisioni fondate, obiettive e indipendenti (ossia agire con indipendenza di giudizio). I conflitti di interessi possono compromettere l'indipendenza di giudizio.

L'ente vigilato dovrebbe essere dotato di politiche di governance che assicurino l'individuazione, la comunicazione, l'attenuazione, la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi, siano essi effettivi, potenziali (ossia ragionevolmente prevedibili) o percepiti come tali dall'opinione pubblica. Il conflitto si genera quando il perseguimento degli interessi di un esponente aziendale può influire negativamente su quelli del soggetto vigilato.

La presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente nominato non possa essere considerato idoneo. Ciò si verifica se il conflitto di interessi pone un rischio rilevante e ove non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente il conflitto di interessi sulla base delle politiche scritte dell'ente vigilato.

Andranno altresì osservati gli eventuali criteri specifici di indipendenza formale previsti in aggiunta dal diritto sostanziale nazionale per alcuni componenti dell'organo di amministrazione ("amministratori indipendenti").

Disponibilità di tempo

Tutti i componenti dell'organo di amministrazione devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno dell'ente. Il tempo che un amministratore è in grado di riservare alle sue funzioni può dipendere da diversi fattori quali il numero degli incarichi ricoperti (valutazione quantitativa). In aggiunta, dovranno essere presi in considerazione anche aspetti di natura qualitativa.

Il limite al cumulo di incarichi per i componenti dell'organo di amministrazione di un ente significativo di cui alla CRD è dato da: un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo oppure quattro incarichi di amministratore non esecutivo. Tuttavia, sono previste due eccezioni a tale norma.

Il tempo che un consigliere è in grado di riservare alle sue funzioni dipende anche da fattori qualitativi, quali: le dimensioni e la situazione degli enti in cui questi sono ricoperti unitamente a natura, portata e complessità delle attività; il luogo o il paese di insediamento degli enti; altri impegni e circostanze di natura personale o professionale (ad esempio un procedimento giudiziario in cui l'esponente sia coinvolto). Nel valutare se l'esponente nominato potrà dedicare tempo sufficiente allo svolgimento delle sue funzioni, il soggetto vigilato dovrebbe anche tenere conto delle necessità di tempo legate all'apprendimento e allo sviluppo continui nonché alle circostanze impreviste. Non solo situazioni di emergenza relative all'ente, ma anche circostanze che potrebbero influire inaspettatamente sulla disponibilità di tempo (ad esempio procedimenti giudiziari).

Idoneità complessiva

È responsabilità primaria dell'ente vigilato individuare le carenze riferite all'idoneità complessiva del proprio organo di amministrazione tramite un'autovalutazione condotta, ad esempio, sulla base di una matrice di idoneità. L'ente vigilato dovrebbe comunicare al GVC le carenze individuate, e con questo discuterle alla luce del fatto che la verifica dell'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione rientra nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza in materia di governance. Il modo in cui l'esponente contribuisce all'idoneità complessiva dell'organo costituisce uno dei criteri da valutare in sede di verifica iniziale dei requisiti di professionalità e onorabilità dell'esponente aziendale.

Procedura di valutazione

La BCE assume solo le decisioni sulle nomine effettuate presso gli enti creditizi significativi, salvo il caso in cui le nomine rientrino nelle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria o alle partecipazioni qualificate (comuni per gli enti significativi e quelli meno significativi).

Le nomine sono comunicate dall'ente creditizio (o in via eccezionale dall'esponente nominato) all'ANC di riferimento utilizzando i moduli di notifica nazionali. L'ANC informa quindi la BCE. Congiuntamente queste raccolgono le informazioni necessarie, svolgono la valutazione e presentano una proposta dettagliata di decisione.

A seguito di ogni verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità la BCE adotta una decisione formale entro la scadenza prevista dalla normativa nazionale, ove applicabile. Un esponente nominato è considerato in possesso o non in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità. Tuttavia, la BCE ha il potere di includere raccomandazioni, condizioni oppure obblighi nelle decisioni positive. Qualora questi strumenti non consentano di superare adeguatamente gli elementi di criticità riscontrati, sarà necessario assumere una decisione negativa. La BCE ha il potere di rimuovere in qualsiasi momento i componenti dell'organo di amministrazione di un soggetto vigilato significativo che non soddisfino i requisiti di idoneità.

Il soggetto vigilato (o in via eccezionale l'esponente nominato) riceve notifica della decisione adottata dalla BCE. Il soggetto vigilato e l'esponente nominato devono inoltre soddisfare qualsiasi altro requisito previsto dalla legislazione nazionale vigente, ad esempio eventuali obblighi di iscrizione in un registro nazionale.

L'esponente o il soggetto vigilato può richiedere un riesame alla Commissione amministrativa del riesame della BCE o impugnare la decisione direttamente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4.5 Conduzione della vigilanza ordinaria

La vigilanza ordinaria sugli enti significativi è condotta dai GVC con il supporto delle divisioni orizzontali della BCE e delle ANC. Tale attività prevede misure periodiche e ad hoc e comprende l'attuazione del SEP (cfr. sezione 4.1) e l'esecuzione dello SREP (cfr. sezione 4.6). Inoltre, i GVC assicurano il coordinamento con i gruppi ispettivi e tengono i contatti con le autorità nazionali di vigilanza.

I GVC raccolgono informazioni sull'ente su base continuativa e mantengono un dialogo di vigilanza costante.

4.5.1 Raccolta delle informazioni



Articoli 10 e 11 del regolamento sull'MVU

Nell'ambito della continua valutazione del profilo di rischio dell'ente, il GVC utilizza un'ampia gamma di fonti informative di natura quantitativa e qualitativa. I GVC fungono da punto unico di accesso per tutta la comunicazione con i soggetti vigilati e con le altre autorità di vigilanza all'interno dell'MVU. Il coordinatore del GVC si occupa della distribuzione delle informazioni tra tutte le parti coinvolte. Tutte le informazioni sono conservate nella banca dati centrale dell'MVU o nel sistema di gestione delle informazioni.

Tuttavia, per ragioni di ordine giuridico e tecnico, vi sono eccezioni alla politica del punto unico di accesso. Per la raccolta della maggior parte delle informazioni quantitative vigono specifici regolamenti procedurali. Nel caso delle segnalazioni periodiche, ad esempio COREP e FINREP, si ricorre alle piattaforme e alle procedure di segnalazione in uso (cfr. sezione 4.3).

In generale, la BCE può richiedere ai soggetti vigilati la presentazione di documenti nonché spiegazioni, oralmente o per iscritto, in merito alle informazioni in essi contenute. La documentazione può includere, ad esempio, dati interni e reportistica gestionale, come relazioni sui rischi, rapporti di revisione interna, strategie oppure piani industriali e di capitale. Per il monitoraggio di temi e rischi specifici, la BCE può inoltre ricorrere a ulteriori dati raccolti nel corso delle sue attività di vigilanza nonché a informazioni provenienti da fornitori esterni.

4.5.2 Mantenimento di un dialogo di vigilanza costante



Articoli 10, 97, 104 e 105 della CRD

Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (ABE/GL/2014/13)

Nella loro attività di vigilanza ordinaria, i GVC tengono riunioni periodiche e ad hoc con i soggetti vigilati a vari livelli gerarchici. Il mantenimento di un dialogo di vigilanza costante è fondamentale per l'identificazione precoce dei rischi e per la tempestività delle misure correttive di vigilanza. Il dialogo di vigilanza promuove altresì una comprensione comune tra i soggetti vigilati e le autorità di vigilanza in merito agli elementi e alle determinanti principali dell'esito delle procedure di vigilanza, quali lo SREP e le prove di stress di vigilanza.

Nell'ambito del processo annuale di predisposizione del SEP, ogni GVC elabora per ogni soggetto vigilato un calendario annuale delle riunioni principali. Tale programma

può essere aggiornato durante tutto il corso dell'anno. Inoltre, è possibile tenere riunioni ad hoc su richiesta dell'autorità di vigilanza o del rispettivo soggetto vigilato. Peraltro, le ANC e gli esponenti locali degli enti possono tenere riunioni su temi che esulano dai compiti di vigilanza dell'MVU senza coinvolgere i GVC, che dovranno comunque esserne informati.

Riunioni periodiche sono convocate con gli esponenti sia del gruppo sia delle controllate significative. In genere, si tiene almeno un incontro all'anno con l'amministratore delegato, con il responsabile della gestione dei rischi (Chief Risk Officer) e con il responsabile dell'amministrazione finanziaria (Chief Financial Officer), nonché con il presidente del consiglio di sorveglianza del soggetto vigilato e con il capo della revisione interna a livello di gruppo e delle controllate rilevanti. Inoltre, possono essere convocati incontri con i responsabili delle principali linee di attività e delle funzioni di conformità alle norme e di supporto, a cui si aggiungono riunioni tematiche a livello tecnico.

Quale elemento fondamentale del dialogo di vigilanza, il coordinatore del GVC convoca di norma una riunione con l'organo di amministrazione dell'ente al fine di presentare le conclusioni dello SREP e le motivazioni alla base del relativo progetto di decisione. In tal modo, l'ente è consapevole delle modalità in cui è stata condotta la valutazione e delle aree che necessitano di miglioramenti.

Occasionalmente, la BCE organizza anche ulteriori incontri con il settore bancario, come workshop per gli amministratori delegati su appositi temi.

4.5.3 Svolgimento di analisi tematiche nell'ambito dell'MVU



Articolo 99 della CRD
Articolo 4, articolo 6, paragrafo 1, articolo 9, paragrafo 1 e articolo 10 del regolamento sull'MVU

La BCE svolge analisi tematiche su argomenti riguardanti generalmente gruppi di enti di varie giurisdizioni che differiscono tra loro per modello imprenditoriale adottato, dimensioni e complessità (ad esempio l'[analisi tematica sulla governance e sulla propensione al rischio](#)). Il campione di enti oggetto di analisi tematica è selezionato in modo tale da consentire lo svolgimento di solide indagini orizzontali e comparate, al fine di cogliere indicazioni preziose sui profili di rischio osservati negli stati membri partecipanti. Le analisi tematiche sono volte ad acquisire una conoscenza approfondita degli argomenti selezionati tramite il ricorso alla rilevazione di evidenze. A seconda dell'argomento e dei rilievi, gli esiti delle analisi tematiche possono essere utilizzati per elaborare orientamenti nell'ambito dell'MVU, contribuire all'individuazione e/o alla promozione di migliori prassi, nonché dare luogo a misure qualitative e/o quantitative a livello di singolo ente. Gli esiti dell'analisi tematica per gli enti inclusi nel campione sono considerati ai fini dello SREP annuale.

Gli argomenti delle analisi tematiche sono stabiliti dal Consiglio di vigilanza, che approvando le priorità di vigilanza per l'anno successivo individua i temi da approfondire. La selezione dei possibili argomenti è coordinata dalla Divisione Pianificazione e coordinamento, di concerto con le altre parti interessate dell'MVU quali DG, GVC o altre aree operative della BCE, divisioni orizzontali delle ANC e organismi internazionali (ad esempio l'ABE e il CBVB).

I GVC comunicano i rilievi o le aree di miglioramento osservati mediante apposite lettere di follow-up o decisioni di vigilanza. A seconda della gravità delle carenze eventualmente riscontrate, possono essere richiesti un piano di azione o specifici interventi correttivi. Gli esiti delle analisi tematiche possono inoltre essere comunicati al sistema in forma aggregata mediante l'emanazione di aspettative dell'MVU.

4.5.4 Processi di revisione periodica della regolamentazione



CRD
Orientamenti dell'ABE

Le revisioni periodiche della regolamentazione descrivono i compiti di vigilanza derivanti dal CRR, dalla CRD e dalla BRRD; includono, ad esempio, la valutazione periodica dei piani di risanamento e delle **politiche di remunerazione** degli enti, nonché le valutazioni di conformità delle informative di terzo pilastro o delle politiche di distribuzione dei dividendi.

Ogni GVC, ad esempio, ha il compito di raccogliere informazioni sulla politica e sulle prassi di remunerazione dell'ente vigilato, nonché di condurre un'analisi significativa per valutare la conformità ai requisiti pertinenti della CRD. La valutazione confluisce nell'elaborazione delle decisioni SREP (cfr. sezione 4.7).

In relazione all'applicazione di sane politiche di remunerazione e in risposta alle istanze presentate dagli enti vigilati, i GVC sono responsabili della valutazione delle richieste di previa approvazione dell'esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (definito "personale più rilevante"), nonché delle richieste di aumentare il rapporto tra le componenti fissa e variabile della remunerazione. Nel primo caso, il Consiglio direttivo, su proposta del Consiglio di vigilanza, emana una decisione della BCE (in base al processo decisionale della BCE). Nel secondo, fatta salva la solidità della base patrimoniale, in generale non è necessaria alcuna decisione specifica da parte dell'autorità competente.

Un altro esempio è il compito dei GVC di valutare la conformità del soggetto vigilato agli obblighi di informativa di terzo pilastro previsti dalla CRD, dal CRR, dagli orientamenti dell'ABE e dal diritto nazionale. In tale contesto, i GVC valutano non solo i documenti divulgati pubblicamente, ma anche le prassi e i dispositivi interni che governano le decisioni e le attività relative all'informativa. Anche le conclusioni di tale valutazione possono confluire nella decisione SREP.

4.6 Conduzione dello SREP

4.6.1 Quadro di riferimento dello SREP



Articoli 97, 98, 104, 105 e 110 della CRD

Articoli 4 e 16 del regolamento sull'MVU

Regolamento di esecuzione della Commissione sulle decisioni congiunte (UE/710/2014)

Regolamento delegato della Commissione sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (UE/2016/98)

ITS sul funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza (UE/2016/99)

Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (ABE/GL/2014/13)

Parere dell'ABE sul primo pilastro, sul secondo pilastro e sul requisito di riserva combinato

Chiarimento dell'ABE sull'utilizzo dei risultati della prova di stress a livello di UE nell'ambito dello SREP

Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)

Lo **SREP**, in base alla definizione della CRD, prevede che i GVC valutino con frequenza almeno annuale i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti sottoposti alla loro vigilanza. Le funzioni orizzontali sono responsabili dell'elaborazione della metodologia applicabile, dello svolgimento delle analisi orizzontali e del coordinamento del processo. La valutazione SREP, condotta nel continuo, è alla base della decisione in materia di adeguatezza dei livelli di capitale e liquidità nonché di ulteriori misure di vigilanza. Tale decisione è adottata almeno una volta all'anno e aggiornata ove necessario.

Il processo e la metodologia SREP dell'MVU derivano dagli orientamenti SREP dell'ABE e sono aggiornati conformemente a questi ultimi, anche in considerazione della nuova regolamentazione. Inoltre, al fine di tenere conto dell'evoluzione delle modalità operative, lo SREP dell'MVU attinge alle migliori prassi osservate nell'MVU e raccomandate dagli organismi internazionali, assicurando in tal modo miglioramenti continui.

Valutazioni continue, prospettiche e proporzionali

La proporzionalità è connaturata alla modalità di esecuzione dello SREP: frequenza, ambito e profondità dello SREP riflettono il livello di impegno di vigilanza ritenuto necessario per un ente (formalizzato nel SEP; cfr. sezione 4.1.3) sulla scorta del suo profilo di rischio.

Lo SREP dà luogo ad azioni di vigilanza, comprese le misure riguardanti il capitale e/o la liquidità oppure altre tipologie di misure di vigilanza. La metodologia adottata per gli enti significativi è in linea con i relativi orientamenti dell'ABE, si fonda sulle migliori prassi attuate in seno all'MVU e sulle raccomandazioni emanate dagli organismi internazionali. Nello SREP sono coinvolti esperti di vigilanza provenienti dalla BCE e dalle ANC, con il contributo di 26 autorità nazionali in 19 Stati membri. Il processo si avvale di un sistema informatico integrato comune e di un flusso di informazioni sicuro fra tutti gli esperti di vigilanza. È assicurata la piena valorizzazione delle competenze sia della BCE sia delle ANC. Ad esempio, la valutazione e il controllo della qualità dei dati sono condotti a livello di BCE e ANC.

Lo SREP è gestito come progetto di cruciale importanza ed è coordinato dalla DG MS IV, la quale adotta una tempistica comune e sfrutta a pieno le competenze della BCE e delle ANC, in particolare nello sviluppo della metodologia, ricorrendo alla rete di esperti, a seminari tematici e a specifiche sessioni di "domande e risposte" da essa curate. In aggiunta, la coerenza delle valutazioni è assicurata mediante diverse analisi trasversali svolte da apposite funzioni orizzontali della DG MS IV nel corso dello SREP.


Durante tutto il corso dell'anno i GVC conducono lo SREP applicando la metodologia SREP dell'MVU e il SEP. L'analisi e gli esiti delle valutazioni, unitamente alle eventuali azioni prudenziali, alle misure imposte e ai loro risultati sono registrati in un sistema informativo di vigilanza al fine di assicurare tracciabilità e responsabilità per il proprio operato.

Approccio olistico

La valutazione SREP mira a cogliere il quadro generale del profilo di rischio dell'ente nella maniera più adeguata possibile, tenendo conto dei rischi e dei loro fattori attenuanti. Il profilo di rischio dell'ente è necessariamente multiforme e numerosi fattori di rischio sono interconnessi. Tale considerazione è alla base delle decisioni sulle potenziali azioni di vigilanza che potrebbero essere adottate in esito al processo di valutazione. Pertanto, in sede di predisposizione della valutazione SREP complessiva e della decisione SREP, è necessario che i quattro elementi fondamentali (cfr. **figura 14** in basso) dello SREP siano analizzati nell'insieme.

Figura 14

Quadro generale dello SREP



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Lo SREP dell'MVU si compone dei seguenti quattro elementi fondamentali:

- (i) valutazione del modello imprenditoriale e della redditività (elemento 1), con cui si analizza la natura del modello imprenditoriale e il modo in cui questo potrebbe influire negativamente sulla capacità dell'ente di generare crescita e utili;

- (ii) valutazione della governance interna e della gestione dei rischi (elemento 2), incentrata sull'organizzazione interna dell'ente e sul modo in cui questo conduce le proprie attività e gestisce i propri rischi;
- (iii) valutazione dei rischi di capitale per loro tipologia (rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario) in condizioni normali e di stress (elemento 3); tali valutazioni confluiscono in una determinazione preliminare del capitale necessario a coprire i rischi e in una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- (iv) valutazione dei rischi di liquidità e di provvista per loro tipologia (breve e lungo termine) in condizioni normali e di stress (elemento 4); tali valutazioni confluiscono in una determinazione preliminare del requisito di liquidità a copertura dei rischi e in una valutazione dell'adeguatezza della liquidità.


Ogni GVC è responsabile della conduzione dello SREP per i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, al fine di ottenere attraverso le fasi dettagliate del processo un quadro aggiornato della sostenibilità economica degli enti. Le fasi dello SREP sono descritte nella tempistica comune dello SREP dell'MVU messa a disposizione dei GVC ogni anno prima dell'avvio della fase di valutazione, successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio di vigilanza (cfr. [figura 15](#)).

L'articolazione delle fasi principali del processo può differire a seconda della presenza nel gruppo significativo di controllate o filiali significative non rientranti nell'MVU. In tal caso, è necessario istituire un collegio delle autorità di vigilanza (cfr. sezione 1.4.3). Questa più stretta collaborazione tra le autorità a livello sia di UE sia globale è fondamentale per il rafforzamento della vigilanza sui gruppi bancari transfrontalieri. I collegi sono strutture di coordinamento, permanenti ma flessibili, che riuniscono le autorità regolamentari coinvolte nella vigilanza di un gruppo bancario. Nella pratica, costituiscono un meccanismo per lo scambio di informazioni tra le autorità del paese di origine e del paese ospitante, consentendo così di pianificare ed eseguire i principali compiti di vigilanza in maniera coordinata e congiunta, anche in relazione agli aspetti attinenti alla vigilanza ordinaria. Inoltre, i collegi facilitano la gestione delle situazioni di emergenza e le relative attività preparatorie. Uno dei compiti fondamentali delle autorità di vigilanza nell'ambito dei collegi è l'adozione di decisioni sull'adeguatezza patrimoniale in base al rischio nei confronti di gruppi transfrontalieri e delle loro controllate nel SEE.

Il calendario SREP e il processo complessivo di seguito descritti presuppongono il ruolo della BCE quale autorità di vigilanza su base consolidata, ossia del paese di origine. Nei casi in cui la BCE sia l'autorità di vigilanza del paese ospitante, potrebbe essere necessario seguire tempistiche e processi differenti.

Figura 15

Calendario SREP semplificato dell'iter di adozione della decisione SREP



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Approccio a tre fasi

La valutazione degli elementi dello SREP relativi ai rischi di capitale e di liquidità è caratterizzata da un approccio a tre fasi applicato sia ai livelli di rischio sia ai controlli sul rischio. La valutazione dell'elemento dello SREP "modello imprenditoriale e redditività" si concentra soltanto sui livelli di rischio, mentre la valutazione dell'elemento "governance interna e gestione dei rischi" non può che tenere conto esclusivamente dei controlli sul rischio.

L'approccio in oggetto consiste nelle tre fasi di seguito indicate.

- (i) **Fase 1:** raccolta di dati e informazioni, ricorrendo alle segnalazioni di vigilanza quale fonte principale, ma anche, ad esempio, alle informazioni raccolte nel corso di analisi tematiche, verifiche approfondite e incontri con la dirigenza dell'ente (cfr. sezione 4.5.3).
- (ii) **Fase 2:** produzione di un punteggio automatico preliminare di ancoraggio riferito al livello di rischio e di una verifica formale di conformità del controllo del rischio.
- (iii) **Fase 3:** giudizio di vigilanza vincolato, basato su fattori aggiuntivi e in considerazione delle specificità e della complessità degli enti.

I GVC predispongono le relazioni di gruppo sulla valutazione dei rischi e sulla valutazione del rischio di liquidità sulla scorta di tutte le informazioni disponibili



Orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce (ABE/GL/2015/03)

conformemente al calendario SREP, tenendo anche conto di ogni altra informazione pertinente disponibile dopo la data di riferimento. Nel caso dei collegi, i GVC devono altresì prendere in considerazione i contributi individuali provenienti dalle autorità di vigilanza del paese ospitante come previsto dalla CRD.

I GVC redigono pareri preliminari sulle misure di capitale, liquidità e qualitative. Conformemente agli orientamenti dell'ABE sulle misure di intervento precoce, tali pareri dovrebbero considerare la necessità di queste misure nel caso in cui gli enti non mostrino risultati positivi e abbiano quindi un profilo di rischio elevato.

Figura 16
Collegamento tra il processo SREP e le decisioni



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Nota: per le banche del paese ospitante, la decisione della BCE dà attuazione alla parte della decisione congiunta di gruppo che si applica all'entità rientrante nell'MVU.

4.6.2 Valutazione complessiva e decisione SREP



Articoli 16 e 22 del regolamento sull'MVU

La valutazione SREP complessiva è alla base della decisione del GVC sulle misure di vigilanza più idonee ad affrontare le debolezze dell'ente. In circostanze normali, la tempistica segue il calendario SREP. Tuttavia è anche possibile che i rilievi derivanti, ad esempio, dal monitoraggio costante o da ogni altra attività di vigilanza (come le analisi tematiche) debbano essere integrati nella valutazione SREP, confluendo nella relativa decisione. In tal caso, il GVC dovrebbe aggiornare la valutazione SREP il prima possibile e proporre l'adozione di una nuova decisione SREP.

Le valutazioni sono disponibili a livello consolidato, subconsolidato e individuale per tutto il gruppo, prendendo nella dovuta considerazione le prospettive di gruppo e delle controllate. Esse confluiscono nell'elaborazione delle decisioni SREP.

Il risultati della valutazione SREP sono sottoposti a due livelli di controllo. Il primo prevede che i risultati della valutazione dei rischi siano regolarmente discussi e analizzati in maniera critica nell'ambito del GVC a struttura semplificata o completa. Eventuali modifiche e motivazioni sottostanti sono registrate nel sistema informatico di vigilanza. Nell'ambito del secondo livello di controllo, le strutture intermedie della BCE ricevono aggiornamenti periodici sui risultati della valutazione e possono altresì riesaminarne criticamente l'esito. Nel contesto del ciclo SREP annuale, la Divisione Metodologia e standard di vigilanza predispone varie analisi orizzontali quale strumento di supporto per il confronto tra pari e il processo decisionale (cfr. **figura 17**).

Figura 17

Analisi orizzontali SREP: prospettiva multidimensionale

Analisi orizzontali SREP: prospettiva multidimensionale	
Valutazioni	Punteggi per categoria di rischio
<ul style="list-style-type: none"> • Modulo 1 Livello di rischio Controllo del rischio Valutazione combinata (livello e controllo del rischio*) • Modulo 2 • Modulo 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Elemento 1: Valutazione del modello imprenditoriale • Elemento 2: Valutazione della governance interna e della gestione dei rischi • Elemento 3: Valutazione dei rischi di capitale (rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario) • Elemento 4: Valutazione dei rischi di liquidità e di provvista <p style="text-align: center;">Punteggio complessivo</p>
Analisi orizzontali	
<ul style="list-style-type: none"> • Analisi tematiche (redditività, qualità dei dati, rischio di differenziale creditizio, perdite da rischio operativo, ICAAP/ILAAP ecc.) • Analisi tra pari (G-SIB, banche al dettaglio, banche depositarie ecc.) • Raffronto con esiti SREP dell'anno precedente, banche di altre giurisdizioni, agenzie di rating ecc. • Nuova metodologia per la definizione dei livelli di capitale richiesti in termini di P2R e P2G, per l'integrazione dei risultati delle prove di stress • Decisioni SREP (misure di capitale, misure di liquidità e altre misure di vigilanza) 	

*Se del caso.

Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Nel corso dello svolgimento della valutazione SREP potrebbe emergere la necessità di adottare nell'immediato misure di vigilanza per colmare le carenze rilevate presso un ente creditizio. I rilievi vengono sintetizzati in relazioni provvisorie e comunicati tempestivamente alle strutture intermedie della BCE. A seconda della loro natura, sono trasmessi all'ente creditizio sotto forma di provvedimento operativo oppure adottati sotto forma di decisioni di vigilanza dal Consiglio di vigilanza/Consiglio direttivo, come avviene per le decisioni SREP aggiornate o per le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative (in quest'ultimo caso i GVC si coordinano con la Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni). Anche i risultati di tale procedura alimentano la valutazione SREP svolta nel continuo.

Nelle fasi finali del ciclo dello SREP, il GVC organizza un confronto informale sulla relativa valutazione con l'organo di amministrazione della capogruppo vigilata e delle controllate di competenza.

Successivamente, i GVC predispongono la decisione SREP. Nel caso dei collegi delle autorità di vigilanza, i GVC devono altresì tenere conto dei contributi individuali provenienti dalle autorità di vigilanza del paese ospitante, con le quali devono pervenire a un accordo conformemente agli obblighi giuridici.

I progetti di decisione SREP sono quindi trasmessi al Consiglio di vigilanza per l'approvazione, considerando i controlli giuridici e di qualità. Dopo l'approvazione, i progetti di decisione SREP sono inviati ai soggetti vigilati per dare loro l'opportunità di presentare osservazioni e inizia a decorrere il termine di due settimane entro il quale esercitare il diritto a essere sentiti, come stabilito nel regolamento quadro sull'MVU (cfr. sezione 1.3.3). I progetti di decisione sono comunicati ai soggetti vigilati in lingua originale, ove applicabile. Sono assicurati l'osservanza del regime linguistico e il coordinamento delle versioni linguistiche.

Al termine del periodo entro il quale esercitare il diritto a essere sentiti e dopo aver valutato le osservazioni presentate dai soggetti vigilati, i progetti di decisione sono sottoposti una seconda volta al Consiglio di vigilanza, se necessario con testo rivisto. I GVC di gruppi significativi vigilati nell'ambito di collegi inviano le decisioni finali SREP approvate dal Consiglio di vigilanza ai membri del collegio, al fine di ottenere il consenso dei rappresentanti delle autorità di vigilanza del paese ospitante con delega di avallare/approvare le decisioni SREP.

La decisione finale SREP adottata dal Consiglio direttivo secondo la procedura di non obiezione è quindi comunicata all'ente significativo interessato e ai membri del collegio nella lingua pertinente. Dopo l'adozione della decisione, il soggetto destinatario può richiederne un riesame alla Commissione amministrativa del riesame o impugnarla direttamente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. sezione 1.3.4).

Le decisioni SREP possono riguardare le seguenti materie.

Requisiti di fondi propri

- Requisito patrimoniale SREP complessivo (total SREP capital requirement, TSCR) composto dai requisiti minimi di fondi propri (8%, di cui almeno il 56,25% sotto forma di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1)) e dai requisiti aggiuntivi di fondi propri (P2R, soltanto CET1).
- Requisiti di riserva combinati (soltanto CET1).



Requisiti quantitativi di liquidità a livello di singolo ente

Altre misure di vigilanza qualitative

- Qualsiasi ulteriore misura derivante dal regolamento sull'MVU o da altra normativa applicabile, comprese la restrizione o la limitazione dell'attività, la richiesta di ridurre i rischi, le restrizioni alla distribuzione dei dividendi o altre misure correttive di vigilanza.
- Verifiche sull'attuazione dei rilievi delle ispezioni in loco (follow-up).

Un altro esito può essere l'imposizione all'ente di misure di intervento precoce. Ulteriori informazioni su questa tipologia di interventi sono reperibili nella sezione 4.9.

Nell'ambito della decisione SREP gli [orientamenti di secondo pilastro \(Pillar 2 Guidance, P2G\)](#) sono comunicati sotto forma di raccomandazione. Tali [orientamenti](#) sono espressi in termini di maggiorazione del coefficiente di CET1, sulla base delle [informazioni aggiornate sulla prova di stress a livello di UE del 2016](#), e sono fissati a un livello superiore ai requisiti patrimoniali vincolanti.

Oltre al dialogo continuo con i soggetti vigilati instaurato mediante lo SREP, i GVC facilitano anche il confronto con il settore. In tal modo, gli enti comprendono con la necessaria chiarezza la metodologia e la valutazione dei rischi e dispongono del contesto di riferimento necessario alla propria pianificazione patrimoniale.

Al termine del ciclo SREP, i risultati aggregati sono pubblicati sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

4.6.3 Ruolo della BCE quale autorità di vigilanza del paese ospitante

Se la BCE ricopre il ruolo di autorità di vigilanza del paese ospitante, il GVC adotta la tempistica e i modelli forniti dall'autorità del paese di origine, con la quale questi sono stati concordati. L'autorità di vigilanza su base consolidata presiede le riunioni del collegio delle autorità di vigilanza e tiene informati tutti i membri sull'organizzazione delle riunioni, sulle principali questioni da discutere e sulle attività da considerare.

Come minimo, il GVC deve predisporre sulla base delle informazioni disponibili le relazioni sulla valutazione dei rischi e sulla valutazione del rischio di liquidità riguardanti l'ente creditizio vigilato. Tali valutazioni vanno poi trasmesse all'autorità di vigilanza del paese di origine. Sulla scorta di queste relazioni, il GVC formula opinioni preliminari in merito alla quantificazione del capitale, della liquidità e alle misure qualitative per la loro successiva discussione nell'ambito delle riunioni del collegio.

In seguito, il GVC riceve dall'autorità di vigilanza del paese di origine le relazioni finali di gruppo sulla valutazione dei rischi e sulla valutazione del rischio di liquidità.

Sulla base di queste relazioni finali il GVC prepara il contributo dell'MVU alle decisioni congiunte e lo presenta all'autorità di vigilanza del paese di origine, la quale, dopo aver condotto la sua valutazione, condivide il progetto di decisione congiunta con il GVC.

Una volta svolti i controlli giuridici e di qualità, il GVC deve inoltrare per approvazione al Consiglio di vigilanza il progetto di decisione congiunta e il progetto di decisione di attuazione della BCE. Dopo l'approvazione, il progetto di decisione di attuazione della BCE viene comunicato all'ente creditizio vigilato e inizia a decorrere il termine per l'esercizio del diritto a essere sentiti. I progetti di decisione sono comunicati ai soggetti vigilati in lingua originale, ove applicabile. Il GVC valuta quindi i commenti formulati e concorda con l'autorità di vigilanza del paese di origine la valutazione dei commenti e le modifiche al progetto di decisione congiunta. A tal fine, il GVC partecipa alle riunioni del collegio tenute dall'autorità del paese di origine.

Dopo aver raggiunto un accordo, il GVC inoltra la decisione congiunta finale al Consiglio di vigilanza per l'approvazione e successivamente al Consiglio direttivo per l'adozione secondo la procedura di non obiezione. Una volta adottata, la BCE comunica la decisione di attuazione all'ente creditizio e il proprio consenso sulla decisione congiunta all'autorità di vigilanza del paese di origine. Quest'ultima comunica la decisione congiunta alla capogruppo dell'ente.

4.7

Monitoraggio continuo dei modelli interni



Articolo 101 della CRD

Articolo 16 del regolamento sull'MVU



Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni

L'obiettivo del monitoraggio continuo dei modelli è la verifica della conformità degli enti creditizi ai requisiti regolamentari concernenti i modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi ai sensi del CRR. Tali requisiti riguardano, tra l'altro, la sensibilità al rischio, la convalida, la gestione del rischio di modello, gli adeguamenti dei modelli, i processi che li interessano nonché la loro analisi comparativa. La BCE dovrebbe valutare periodicamente se l'ente creditizio utilizza nei modelli interni tecniche adeguatamente sviluppate e aggiornate. Le informazioni acquisite nel corso del monitoraggio continuo dei modelli alimentano la valutazione corrente dell'ente e costituiscono un elemento fondamentale della decisione SREP.

Il monitoraggio continuo contribuisce al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 101 della CRD, in base al quale le autorità competenti devono riesaminare regolarmente, e almeno ogni tre anni, l'osservanza da parte degli enti dei requisiti relativi ai modelli interni. Tale requisito è rispettato congiuntamente tramite:

- monitoraggio continuo dei modelli, basato principalmente su analisi a distanza, comprese apposite riunioni con il soggetto vigilato;
- indagini sui modelli interni, perlopiù nella fattispecie di ispezioni in loco.

Ove nel corso delle analisi di monitoraggio continuo vengano rilevate criticità, potrebbe essere necessaria un'ulteriore indagine sui modelli al fine di ottenere riscontri sufficienti a motivare l'imposizione di misure (articolo 16 del regolamento

sull'MVU). Quale ultima risorsa, possono essere adottate misure amministrative e sanzioni nei casi previsti dalla legislazione pertinente.

Le valutazioni nell'ambito del monitoraggio continuo dei modelli devono essere condotte almeno al massimo livello di consolidamento del gruppo all'interno dell'MVU. Nei casi in cui l'autorità di vigilanza del paese di origine di un'entità del gruppo dotata di un modello approvato si trovi al di fuori dell'Unione europea, si promuove il dialogo con tale autorità al fine di migliorare il monitoraggio continuo del modello.

Il monitoraggio continuo dei modelli è un requisito giuridico permanente (ai sensi dell'articolo 101 della CRD). In generale, non è necessaria l'attivazione di indicatori che giustificano tali analisi di monitoraggio.

Il monitoraggio continuo dei modelli consta di molte componenti, per ciascuna delle quali è possibile adottare una frequenza appropriata nello svolgimento delle relative valutazioni.

Come minimo, il monitoraggio continuo dei modelli dovrebbe prevedere su base annua:

- valutazione della conformità dell'ente creditizio ai requisiti giuridici, alle condizioni di vigilanza, ai vincoli, agli obblighi (ad esempio azioni correttive) imposti nelle decisioni della BCE relative all'approvazione dei modelli interni, nonché ai piani di attuazione e a ogni altra misura di vigilanza riguardante il modello che sia stata imposta all'ente;
- se del caso, analisi dei risultati dei test retrospettivi e delle serie storiche per gli enti autorizzati a utilizzare i modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (articolo 368, paragrafo 1, lettera f) e articolo 369 del CRR);
- analisi delle convalide dei modelli dell'ente creditizio;
- se del caso, valutazione degli esiti del processo annuale di analisi comparata (articolo 78 del CRD);
- valutazione delle estensioni e delle modifiche di carattere non sostanziale;
- se del caso, valutazione di ulteriore reportistica interna dell'ente sul modello interno.

Le attività di monitoraggio continuo prevedono per ciascun ente almeno una verifica in loco o un incontro di vigilanza all'anno. Gli argomenti di tale incontro potrebbero includere, tra gli altri, il riesame delle evidenze a supporto della costante correttezza dei modelli interni in uso alla luce della recente strategia aziendale dell'ente, i progetti delle future modifiche ai modelli e gli altri progetti in corso presso l'ente che rilevino per l'applicazione dei modelli interni alle diverse categorie di rischio.

4.8 Svolgimento delle ispezioni in loco



Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni

Si rimanda alla [Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni](#).

4.9 Valutazione di richieste specifiche, notifiche e domande

Questa sezione illustra i processi attraverso i quali un'autorità di vigilanza può accordare determinati permessi agli enti creditizi su loro richiesta. Gli enti creditizi devono produrre tutte le informazioni pertinenti. Le richieste devono soddisfare i requisiti di vigilanza stabiliti nella legislazione applicabile (ossia il diritto dell'UE o gli strumenti di recepimento nazionali).

4.9.1 Strumenti di capitale

Emissione di strumenti di CET1



Articolo 26, paragrafo 3, e articoli 27-29 del CRR

RTS sui requisiti di fondi propri per gli enti (UE/241/2014)

Gli enti vigilati possono classificare gli strumenti patrimoniali come strumenti di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente. Su richiesta di un ente significativo, la BCE adotta una specifica decisione di vigilanza concedendo (condizionatamente) o negando l'autorizzazione.

Dopo che l'ente significativo ha presentato tutta la documentazione pertinente, il GVC verifica la conformità delle informazioni prodotte alla regolamentazione rilevante. Se tutte le informazioni pertinenti sono state ricevute, il GVC conferma all'ente significativo che la documentazione presentata è completa. Ove necessario, sono richieste informazioni aggiuntive. Il GVC valuta poi se la regolamentazione pertinente sia stata soddisfatta e determina se lo strumento di capitale sia annoverato nell'elenco pubblicato dall'ABE sugli strumenti di CET1. Se lo strumento non figura nell'elenco, prima di proporre una decisione al Consiglio di vigilanza, il GVC informa la Divisione Politiche di vigilanza, che può consultare l'ABE al riguardo.

Viene quindi adottata una decisione, su proposta del GVC.

Inclusione degli utili di periodo e di fine esercizio nel CET1



Articolo 26, paragrafo 2 del CRR

RTS sui requisiti di fondi propri per gli enti (UE/241/2014)

Decisione della BCE sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel CET1 gli utili di periodo o di fine esercizio (BCE/2015/4)

La BCE può autorizzare un soggetto vigilato a includere nel CET1 gli utili di periodo o di fine esercizio prima che esso adotti una decisione formale di conferma del risultato finale dell'esercizio. A tal fine, il soggetto vigilato presenta una domanda formale compilando l'apposito modello, e fornisce le informazioni elencate nell'allegato della Decisione della BCE sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel CET1 gli utili di periodo o di fine esercizio. Il GVC valuta l'osservanza alla decisione della BCE. Se questa decisione è applicabile, il GVC invia una notifica all'ente per confermare la sua domanda.

Qualora le condizioni per l'applicabilità della decisione della BCE non siano soddisfatte oppure l'ente presenti un'istanza per una fattispecie non contemplata dalla decisione della BCE, il GVC valuta singolarmente, in base alla procedura decisionale standard, la richiesta di autorizzazione a includere nel CET1 gli utili di periodo o di fine esercizio.

Riduzione degli strumenti di fondi propri



Articoli 77 e 78 del CRR
Articoli 27-32 delle RTS sui requisiti di fondi propri per gli enti (UE/241/2014)

La BCE può autorizzare una riduzione dei fondi propri su richiesta di un soggetto vigilato. Il GVC accerta innanzitutto che tutta la documentazione pertinente sia stata trasmessa dall'ente, come precisato nell'elenco del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. Il GVC accorda una deroga alla presentazione di parti di tali documenti nel caso in cui sia già in possesso delle informazioni necessarie a valutare la richiesta di autorizzazione. La BCE assume una decisione positiva o negativa sulla richiesta di autorizzazione a ridurre i fondi propri e la notifica all'ente.

Dopo avere ricevuto la prima segnalazione di vigilanza una volta concessa l'autorizzazione, il GVC verifica che l'importo dei fondi propri ammissibili autorizzato sia stato dedotto interamente dalla categoria pertinente dei fondi propri segnalati (in base al COREP).

Valutazione ex post degli strumenti AT1 e T2




Considerando 75 e articoli 52-55, 63 e 65 del CRR
RTS sui requisiti di fondi propri per gli enti (UE/241/2014)

Il CRR non prevede l'approvazione preventiva obbligatoria per gli strumenti aggiuntivi di classe 1 (Additional Tier 1, AT1) e gli strumenti di classe 2 (Tier 2, T2). Tuttavia, resta salvo qualsiasi requisito concernente il riconoscimento degli strumenti AT1 e T2 in base alla normativa nazionale vigente. Qualora il diritto nazionale richieda l'approvazione preventiva, la BCE ha la competenza di concederla agli enti vigilati. La BCE ha svolto un esame ex post degli strumenti AT1 e T2, illustrato in dettaglio nelle [Indicazioni al sistema concernenti l'esame dell'ammissibilità degli strumenti di capitale quali elementi aggiuntivi di classe 1 ed elementi di classe 2](#).

Figura 18

Processo decisionale della valutazione ex post degli strumenti AT1 e T2



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Non appena uno strumento è incluso nel capitale AT1 o nel capitale T2 di un ente significativo su base individuale, subconsolidata o consolidata, esso dovrebbe inviare una lettera alla BCE. La comunicazione, accompagnata dalla documentazione giustificativa, dovrebbe contenere tutte le informazioni rilevanti, ivi compresa l'autovalutazione rispetto alle disposizioni pertinenti del CRR e del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. Entro sei mesi dalla ricezione di tutte le informazioni rilevanti, il GVC valuta se uno strumento incluso nel capitale AT1 o T2 sia conforme alla regolamentazione e, ove lo strumento sia collocato sul mercato, inoltra la propria valutazione e la documentazione pertinente all'ABE per una verifica tra pari. Il GVC può richiedere qualsiasi altra informazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione ex post dello strumento AT1 o T2.

Come illustrato nella [figura 18](#), se sono soddisfatte le condizioni, il GVC include alcuni dati rilevanti sullo strumento in un elenco da sottoporre per informazione con cadenza trimestrale al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo. Se le condizioni non sono soddisfatte, il GVC informa l'ente e lo strumento è automaticamente escluso, senza che occorra emanare una decisione di vigilanza. Qualora la banca non volesse modificare le segnalazioni COREP, la BCE dovrà adottare una decisione. Ove, in seguito al dialogo di vigilanza, l'ente non tenga conto dell'esclusione degli strumenti, il GVC redige un progetto di decisione che stabilisce le possibili conseguenze di un'ulteriore inosservanza.

Nel caso in cui la valutazione del GVC non sia decisiva circa il soddisfacimento delle condizioni del CRR e del regolamento delegato, la questione, insieme al parere dell'ABE, è presentata al Consiglio di vigilanza per una disamina, in seguito alla quale potrà essere necessaria una decisione di vigilanza.

4.9.2 [Deroghe all'applicazione dei requisiti di capitale e di liquidità](#)



Articoli 7 e 8 del CRR
Regolamento della BCE
sull'esercizio delle opzioni e
delle discrezionalità previste
dal diritto dell'Unione
(BCE/2016/4)

La BCE ha il potere di concedere deroghe al rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti nelle parti da due a cinque e nella parte otto del CRR. La BCE inoltre può accordare deroghe al rispetto dei requisiti di liquidità sanciti nella parte sei del CRR a un ente e a tutte o ad alcune delle sue controllate e sottoporli a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità, sempre che soddisfino le condizioni regolamentari. Su richiesta del soggetto vigilato, la BCE adotta una specifica decisione di vigilanza concedendo o negando la deroga.

Il soggetto vigilato deve presentare il modulo di richiesta formale di deroga unitamente a tutta la documentazione giustificativa, come precisato nella [Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione](#). Innanzitutto il GVC verifica se l'istanza di deroga si riferisca alla legislazione pertinente e includa tutte le informazioni e i documenti giustificativi rilevanti, come indicato nella guida della BCE. Se tutte le informazioni pertinenti sono state ricevute, il GVC conferma al soggetto vigilato che la documentazione presentata è sufficiente. Ove necessario, sono richieste informazioni aggiuntive.

Il GVC valuta poi se i criteri applicabili, stabiliti nel CRR e specificati nella guida (non vincolante) della BCE, siano soddisfatti. Nei casi complessi le funzioni orizzontali e specialistiche della BCE forniscono supporto. La decisione finale può stabilire ulteriori condizioni all'approvazione della deroga.

4.9.3 Sostegno finanziario infragruppo



Articoli 19, 20 e 22-25 della BRRD

Progetto di RTS dell'ABE che specificano le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo (ABE/RTS/2015/08)

Orientamenti dell'ABE che specificano le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo (ABE/GL/2015/17)

Prima di concludere un accordo di sostegno finanziario infragruppo un ente significativo deve richiedere l'autorizzazione alla BCE. La BCE autorizza o vieta l'accordo proposto a seconda della sua coerenza con le condizioni stabilite nella BRRD, ulteriormente specificate nelle norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards, RTS) e negli orientamenti dell'ABE.

Per poter fornire sostegno finanziario in base a un accordo di gruppo, l'organo di amministrazione dell'entità del gruppo che intende fornirlo deve prima trasmettere una notifica alla BCE e all'ABE comprendente una decisione motivata e i dettagli del sostegno finanziario proposto insieme a una copia dell'accordo. Il GVC valuta l'osservanza della regolamentazione suddetta. In particolare, il GVC esamina se il sostegno finanziario mira a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso. Il GVC trasmette la richiesta alle autorità competenti di ciascuna controllata all'esterno dell'MVU che si propone come parte dell'accordo, in vista di una decisione congiunta. Il GVC informa anche l'SRB trasmettendo gli accordi finanziari di gruppo che sono stati autorizzati e le eventuali modifiche apportate, affinché possano essere valutati gli effetti sulla possibilità di risoluzione del gruppo.

La decisione finale è quindi adottata.

4.9.4 Monitoraggio del trasferimento del rischio nelle cartolarizzazioni



Articoli 243, 244, 245 e 248 del CRR

Articolo 98, paragrafo 3, della CRD

Orientamenti dell'ABE in materia di trasferimento significativo del rischio di credito (ABE/GL/2014/05)

Orientamenti dell'ABE sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione (ABE/GL/2016/08)

Il CRR stabilisce le condizioni per il riconoscimento di un trasferimento significativo del rischio (significant risk transfer, SRT) di un ente cedente. Gli orientamenti dell'ABE sull'SRT precisano ulteriormente il processo di riconoscimento.

Gli enti cedenti che hanno avviato o ritengono di avviare un processo di strutturazione di un'operazione di cartolarizzazione per la quale intendono

- riconoscere un SRT ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del CRR oppure
- presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del CRR

dovrebbero comunicare le proprie intenzioni alla BCE con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data attesa di completamento dell'operazione, in linea con le [Indicazioni al sistema concernenti il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio di credito](#) pubblicate dalla BCE. Gli enti cedenti dovrebbero fornire anche la versione definitiva della documentazione entro 15 giorni dalla data di chiusura dell'operazione.

Sulla base della documentazione trasmessa dall'ente il GVC valuta l'operazione e il rischio di credito che è stato trasferito a terzi. Il GVC potrebbe anche chiedere all'ente di produrre qualsiasi altra informazione necessaria allo svolgimento della sua valutazione dell'operazione, ad esempio le caratteristiche specifiche di una singola operazione.

Poiché le condizioni per l'SRT devono essere rispettate su base continuativa per l'intero corso dell'operazione di cartolarizzazione, anche la BCE effettua nel continuo le proprie verifiche sulle operazioni di cartolarizzazione alle quali gli enti cedenti applicano un SRT ai fini della determinazione dei loro requisiti patrimoniali. Qualora un ente cedente ricorra a misurazioni quantitative di cui all'articolo 243, paragrafo 2, o all'articolo 244, paragrafo 2, del CRR per dimostrare un SRT, la BCE deve adottare una specifica decisione solo nel caso in cui l'operazione di cartolarizzazione non soddisfi più le condizioni per l'SRT. Qualora un ente cedente presenti una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 4, o dell'articolo 244, paragrafo 4, del CRR, l'SRT non sarà riconosciuto finché la BCE non avrà adottato una decisione sul caso specifico.

L'articolo 248, paragrafo 1, del CRR sancisce il divieto generale di supporto implicito a un'operazione di cartolarizzazione per un ente promotore o per un ente cedente che si sia avvalso dell'articolo 245, paragrafi 1 e 2, del CRR o abbia venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti.

Gli orientamenti dell'ABE sul supporto implicito per le cartolarizzazioni specificano quali sono le operazioni effettuate al di là degli obblighi contrattuali di un ente promotore o di un ente cedente. Gli enti significativi devono notificare tali operazioni alla BCE, in linea con le [Indicazioni al sistema concernenti le informazioni sulle operazioni effettuate al di là degli obblighi contrattuali di un ente promotore o di un ente cedente ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, del Regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) emanate dalla BCE.

In base alle notifiche ricevute dagli enti significativi:

- se l'ente dichiara che vi è supporto implicito, il GVC verifica che l'ente detenga almeno, a fronte delle esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate (articolo 248, paragrafo 3, del CRR);
- se l'ente dichiara che non vi è supporto implicito, il GVC verifica la valutazione dell'ente e, in caso di disaccordo, elabora un progetto di decisione di vigilanza.

Infine, se l'ente ha fornito supporto implicito in più di un'occasione, la BCE potrebbe anche imporre misure aggiuntive come previsto dall'articolo 98, paragrafo 3, della CRD, quale il divieto di SRT in futuro.

4.9.5

Altre richieste di autorizzazione e notifiche formali

Oltre alle richieste di autorizzazione e notifiche formali menzionate in precedenza, il CRR e la CRD contemplano svariati casi in cui a una richiesta o una notifica di un ente creditizio debba far seguito una decisione o un'azione da parte della BCE. Inoltre, le richieste di autorizzazione e le notifiche formali possono essere definite solo nella normativa nazionale. Queste implicano una decisione o un'azione da parte della BCE nel caso in cui siano di rilevanza per i compiti della BCE e presuppongano



una funzione di vigilanza in conformità del diritto dell'UE. In genere i GVC sono responsabili dell'esecuzione dell'intero processo.


Su richiesta di un ente significativo, il GVC valuta se l'autorizzazione si riferisca alla legislazione pertinente e sia corredata di tutte le informazioni e i documenti rilevanti. Ove necessario, sono sollecitate all'ente informazioni aggiuntive. Il GVC valuta poi se siano soddisfatti i criteri applicabili, stabiliti nel CRR, nel regolamento sull'MVU, nel regolamento quadro sull'MVU e nella normativa nazionale. Nei casi complessi le funzioni orizzontali e specialistiche della BCE forniscono supporto. La decisione finale può imporre condizioni e/o obblighi in relazione all'approvazione dell'autorizzazione richiesta.

4.10 Prevenzione e gestione delle crisi

Il quadro di riferimento della BCE per la prevenzione e la gestione delle crisi consente di avviare azioni tempestive ed efficaci e di assicurare un adeguato flusso informativo prima e durante una crisi. Inoltre, consente di assumere le decisioni opportune in situazioni di crisi e nel corso di una possibile risoluzione di gruppi bancari. Il quadro di riferimento per la gestione delle crisi contempla diverse fasi a seconda della situazione specifica dell'ente creditizio. Il suo ambito di applicazione si estende da una solida preparazione alle crisi durante la vigilanza ordinaria alla partecipazione alle decisioni sui fallimenti bancari. Il ruolo della BCE nella gestione delle crisi degli LSI è illustrato nella sezione 5.4.

Figura 19

Quadro di riferimento per la prevenzione e la gestione delle crisi



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

4.10.1 Compiti dei GVC

I GVC, in stretto raccordo con la Divisione Gestione delle crisi, sono responsabili della prevenzione e della gestione delle crisi nelle varie fasi. Il grado di coinvolgimento di tale divisione dipende dalla situazione dell'ente creditizio.

Durante tutto il processo, la Divisione Gestione delle crisi fornisce supporto specialistico ai GVC e condivide le proprie competenze tecniche, fra l'altro sulle procedure stabilite dal quadro giuridico applicabile, sulla valutazione e sull'operatività dei piani di risanamento e sulla consultazione in merito a tematiche relative alla risoluzione. Le sezioni seguenti descrivono le diverse fasi della prevenzione e della gestione delle crisi.

4.10.2 Preparazione del risanamento e della risoluzione

Pianificazione del risanamento



Articoli 3-5, 9, 13, 16, 18 e 30 del regolamento sull'MVU

Articoli 5-9, 10-18, 27-30 e 32 della BRRD

Articoli 74 e 104 della CRD

Orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce (ABE/GL/2015/03)

Orientamenti dell'ABE che specificano le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo (ABE/GL/2015/17)

Protocollo d'intesa fra l'SRB e la BCE sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni

Nella consueta operatività, uno dei compiti della BCE condotti dai GVC nel quadro della gestione delle crisi è assicurare che gli enti significativi predispongano e aggiornino, almeno con frequenza annuale, i piani di risanamento dettagliati da sottoporre ad analisi e revisione, soprattutto per quanto riguarda la credibilità e la fattibilità delle opzioni di risanamento disponibili. Nel contesto della pianificazione del risanamento, la BCE ha il diritto di esigere che un soggetto vigilato presenti un piano di risanamento rivisto entro un breve lasso di tempo fino a tre mesi, qualora essa riscontri sostanziali carenze o impedimenti in merito all'attuazione del piano. Se il piano rivisto non dovesse ovviare a tali carenze o impedimenti, la BCE può imporre all'ente di apportarvi determinate modifiche. Ove le modifiche effettuate non pongano adeguato rimedio alle carenze o agli impedimenti, la BCE ha la facoltà di richiedere all'ente di individuare i cambiamenti che esso può apportare alla sua attività per accrescere la capacità di superare una crisi.

Nell'ambito della vigilanza ordinaria, il GVC monitora nel continuo lo stato del soggetto vigilato, tenuto conto del principio di proporzionalità, verificando se le sue condizioni finanziarie si siano significativamente deteriorate nel passaggio da una situazione di normalità a una situazione di crisi. La Divisione Gestione delle crisi fornisce supporto specialistico ai GVC nella valutazione dei piani di risanamento e nelle azioni successive, ad esempio elaborando linee guida su tematiche orizzontali, assicurando riscontri coerenti rivolti agli enti e svolgendo analisi comparative.

Consultazioni relative alla risoluzione



Articolo 15 della BRRD

I GVC, in collaborazione con la Divisione Gestione delle crisi, svolgono un ruolo consultivo riguardo ai piani di risoluzione e alle valutazioni della possibilità di risoluzione condotte dall'SRB. La BCE è formalmente consultata dall'SRB sui progetti di piani di risoluzione e anche i GVC prestano assistenza fornendo le

informazioni rilevanti per i piani di risoluzione e le valutazioni della possibilità di risoluzione svolte dall'SRB. La BCE e l'SRB interagiscono anche informalmente, ad esempio nel contesto dei collegi di risoluzione, di cui la BCE è membro. In aggiunta, la valutazione dei GVC costituisce la base della risposta della BCE alla consultazione da parte dell'SRB sui contributi ex ante proposti che gli enti significativi sono tenuti a versare annualmente al Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF).

4.10.3 Individuazione del deterioramento della situazione finanziaria

Deterioramento della situazione finanziaria

Nel caso in cui sia individuato un deterioramento della situazione finanziaria, il GVC interviene determinando l'azione di vigilanza opportuna e intensificando l'attività di vigilanza sull'ente (ad esempio, effettua ulteriori analisi specifiche, dispone ispezioni in loco, incrementa il numero di richieste di informazioni e dati ecc.). In particolare, se il GVC rileva un significativo deterioramento della situazione finanziaria del soggetto vigilato in un breve arco di tempo oppure gradualmente con una chiara evoluzione, la cooperazione e lo scambio di informazioni fra il GVC e la Divisione Gestione delle crisi si intensificano. Le ANC sono coinvolte per il tramite del GVC.

In osservanza delle leggi e degli accordi interistituzionali applicabili, quali il protocollo d'intesa fra la BCE e l'SRB, la Divisione Gestione delle crisi in raccordo con il GVC informa l'SRB circa il significativo deterioramento della situazione finanziaria del rispettivo ente/gruppo vigilato e intrattiene uno scambio di opinioni ed elementi conoscitivi con l'SRM.

Per raccogliere le informazioni minime sulla liquidità rilevanti in situazioni di crisi è possibile utilizzare uno specifico modello per il monitoraggio della liquidità. Il modello è verificato con gli enti una volta l'anno e condiviso con l'SRB.

Necessità di intervento precoce

Qualora il GVC riscontri che la situazione finanziaria continua a deteriorarsi e che si debba prendere in considerazione un intervento precoce, la cooperazione e lo scambio di informazioni fra il GVC e la Divisione Gestione delle crisi si intensificano. La collaborazione con l'SRB si rafforza in conformità con il protocollo d'intesa. Il GVC, in stretto raccordo con la Divisione Gestione delle crisi, trasmette al gruppo interno per la risoluzione tutte le informazioni disponibili qualificate da quest'ultimo come necessarie al fine di aggiornare il piano di risoluzione e predisporre l'eventuale risoluzione dell'ente. Nel caso di un soggetto vigilato presente in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro o in paesi terzi, si garantisce l'interazione con i collegi delle autorità di vigilanza o altri meccanismi analoghi.



Articolo 27 della BRRD
Articoli 13 e 20 del
regolamento sull'SRM

Accertamento del dissesto o del rischio di dissesto

Se il GVC considera che un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, esso propone insieme alla Divisione Gestione delle crisi di istituire un apposito gruppo di gestione della crisi che funge da sede di coordinamento. Il gruppo è convocato dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di vigilanza della BCE.

Se la BCE ritiene necessario determinare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, consulta prima anche l'SRB.

Viene costituito un gruppo di monitoraggio di alto livello per tenere sotto osservazione e individuare le potenziali difficoltà di liquidità e solvibilità che potrebbero presentarsi allo stesso tempo per svariati enti significativi ed enti meno significativi nel contesto di una crisi sistemica.

Il coordinamento con le autorità del paese di origine è assicurato attraverso l'interazione con i collegi delle autorità di vigilanza o altri meccanismi analoghi. L'accertamento del dissesto o del rischio di dissesto è notificato all'SRB e, senza indebito ritardo, alle autorità competenti del paese di origine e alle autorità di risoluzione pertinenti, nonché ai ministeri, alle banche centrali e ai sistemi di garanzia dei depositi competenti in conformità con il quadro giuridico applicabile.

Risoluzione

In caso di risoluzione, le principali istanze decisionali sono le autorità di risoluzione, ossia l'SRB e le autorità nazionali di risoluzione (ANR). In tale contesto, la BCE (ovvero i GVC e la Divisione Gestione delle crisi) svolgono in prevalenza un ruolo consultivo. Una volta determinato che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, il gruppo di gestione della crisi coordina con l'MVU la consulenza da dare all'SRB / alle ANR nella fase di risoluzione e l'adozione delle azioni successive necessarie, ad esempio l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'ente-ponte e la revoca dell'autorizzazione dell'ente residuo, se del caso. Il GVC può fornire in aggiunta pareri sulle implicazioni dei possibili modelli imprenditoriali delle varie opzioni di risoluzione. La Divisione Gestione delle crisi coordina l'interazione con l'SRB e le ANR.

4.11 Poteri di vigilanza, misure amministrative e sanzioni



Articolo 124 del regolamento quadro sull'MVU

Per potere assolvere i compiti a essa attribuiti dal regolamento sull'MVU, la BCE può decidere di avviare uno o più dei seguenti interventi volti a fronteggiare i problemi riscontrati:

1. esercitare i poteri di vigilanza;
2. imporre direttamente misure amministrative sugli enti vigilati o richiedere alle ANC di esercitare i poteri esecutivi previsti dagli ordinamenti nazionali;

3. irrogare sanzioni amministrative o richiedere alle ANC di avviare procedimenti sanzionatori.

4.11.1 Poteri di vigilanza



Articolo 9, paragrafo 1, e
articolo 16 del regolamento
sull'MVU


Articolo 64 della CRD

Fatti salvi gli altri poteri a essa conferiti, la BCE può esigere che gli enti significativi, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista negli Stati membri partecipanti e le succursali significative di enti insediati negli Stati membri non partecipanti adottino per tempo le misure necessarie nelle seguenti circostanze: (1) si è verificata una violazione delle disposizioni di vigilanza, (2) la BCE dispone di prove del fatto che una tale violazione si verificherà nei 12 mesi successivi; oppure (3) i dispositivi, le strategie, la governance, la cultura, i processi e i meccanismi attuati dall'ente e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi.

Le misure di vigilanza sono intese a fronteggiare gli eventuali problemi rilevanti emersi per quanto riguarda gli enti vigilati. I GVC individuano e propongono per l'adozione le misure di vigilanza idonee seguendo il processo decisionale. Valutano le possibili misure in base a criteri di efficacia (tenendo conto del grado di consapevolezza, della capacità e dell'affidabilità degli organi sociali e anche del personale coinvolto), intrusività e proporzionalità, per poi scegliere la misura più idonea ad assicurare in tempi ragionevoli la sicurezza e la solidità del soggetto vigilato.

Figura 20

Ripartizione dei compiti tra Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni e GVC/aree operative




Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Il regolamento sull'MVU presenta un elenco non esaustivo delle possibili misure di vigilanza che i GVC possono assumere. La BCE può inoltre prendere altri provvedimenti esercitando i poteri previsti dalla normativa nazionale e dagli altri atti giuridici dell'UE direttamente applicabili, in particolare i regolamenti.

Qualora sia necessario esercitare anche i poteri di imporre misure amministrative e sanzioni, i rispettivi procedimenti possono essere svolti in parallelo. In casi eccezionali, quale una possibile situazione di crisi, la Divisione Gestione delle crisi è informata immediatamente e coinvolta nel procedimento.

Monitoraggio degli interventi di vigilanza



I GVC hanno il compito di valutare tempestivamente il rispetto da parte del soggetto vigilato delle misure, delle raccomandazioni, dei requisiti, delle decisioni e di altri interventi di vigilanza (ad esempio provvedimenti operativi) imposti dalla BCE; in caso di inosservanza, i GVC devono intervenire senza indugio.

Il monitoraggio viene condotto, ad esempio, dopo le ispezioni in loco, le lettere di follow-up, le decisioni e raccomandazioni della BCE, ivi compresi le misure formali e gli interventi di vigilanza ordinaria che danno attuazione alle aspettative dei GVC. Monitorare gli interventi di vigilanza assicura che il soggetto vigilato si attenga al

quadro regolamentare e alle misure di vigilanza assunte, mitigando il rischio di fallimento dell'ente.

Se un soggetto vigilato disattende queste misure, si prendono in considerazione altri interventi, di varia natura, fra i quali la comunicazione informale con il soggetto vigilato, il ricorso a ulteriori poteri di vigilanza, le misure amministrative o le sanzioni.

4.11.2 Misure amministrative



Articolo 9 del regolamento sull'MVU

Articoli 25-35 e articolo 129 del regolamento quadro sull'MVU

Regolamento del Consiglio sul potere della BCE di irrogare sanzioni (CE/2532/98)

Le misure amministrative sono assunte dall'autorità competente al fine di imporre al soggetto vigilato / alla persona interessata il rispetto di un regolamento, della normativa nazionale di attuazione di una direttiva o di una decisione, assicurando l'osservanza dei requisiti regolamentari o di vigilanza. Si differenziano dai poteri di vigilanza intesi a garantire che gli enti adottino per tempo le misure necessarie a fronteggiare problemi rilevanti connessi ai requisiti prudenziali stabiliti dalla legislazione pertinente dell'UE.

Le misure amministrative possono essere adottate dalla BCE e imposte agli enti significativi in caso di inosservanza in atto di un obbligo previsto dalla legislazione pertinente dell'UE, ivi compresi le decisioni e i regolamenti di vigilanza della BCE, e agli enti meno significativi qualora i regolamenti o le decisioni della BCE pertinenti contemplino per gli LSI obblighi nei confronti della BCE. La Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni è responsabile delle misure amministrative e predispone quindi i relativi progetti di decisione completi per adozione (cfr. sezione 1.3).

Misure amministrative direttamente applicabili dalla BCE

Penalità di mora

Fra i poteri conferiti alla BCE dal regolamento sull'MVU, l'irrogazione di penalità di mora può essere considerata una misura amministrativa. Le penalità di mora non sono intese a sanzionare o dissuadere l'ente interessato / la persona interessata. Sono comminate quando la violazione è ancora in atto, al fine di imporre all'ente interessato / alla persona interessata il rispetto di un obbligo disatteso.

In caso di violazione di un regolamento o una decisione della BCE, le penalità di mora possono essere inflitte agli enti significativi e agli enti meno significativi qualora i regolamenti o le decisioni della BCE pertinenti contemplino per gli LSI obblighi nei confronti della BCE. Tali penalità di mora devono essere efficaci e commisurate. Il loro importo non può superare il 5% del fatturato medio giornaliero per ogni giorno di violazione su un periodo massimo di sei mesi.

Quando adotta una decisione che infligge penalità di mora oppure che verte sia su una richiesta di vigilanza sia sull'imposizione di penalità di mora, la BCE segue la

procedura standard prevista per le misure di vigilanza e pertanto al soggetto vigilato è concesso il diritto di essere sentito.

Altri strumenti direttamente applicabili dalla BCE

In conformità del quadro giuridico vigente, al fine esclusivo di assolvere le proprie funzioni, la BCE ha tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'UE conferisce alle ANC. In particolare, in caso di violazioni in atto della legislazione pertinente dell'UE, la BCE può anche adottare direttamente le misure applicabili dalle ANC ai sensi della normativa pertinente dell'UE che sono considerate misure amministrative nelle disposizioni giuridiche nazionali di attuazione delle relative direttive. Per quanto riguarda le misure amministrative la CRD è una delle principali fonti del diritto pertinente dell'UE. Ad esempio, a seconda dell'attuazione della CRD, gli ordini di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle potrebbero rientrare in questa categoria.

Misure amministrative applicabili indirettamente dalla BCE

Nella misura necessaria ad assolvere i compiti a essa attribuiti, la BCE può inoltre richiedere alle ANC mediante istruzioni di esercitare i loro poteri esecutivi conferiti dalle disposizioni giuridiche nazionali diverse da quelle di attuazione delle direttive pertinenti dell'UE, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il regolamento sull'MVU non attribuisca tali poteri alla BCE.

4.11.3 Sanzioni



Articoli 9 e 18 del regolamento sull'MVU

Articoli 120-137 del regolamento quadro sull'MVU

Regolamento del Consiglio sul potere della BCE di irrogare sanzioni (CE/2532/98)

Si tratta di una misura intesa a infliggere una pena a un soggetto vigilato per aver disatteso i requisiti prudenziali. È anche una misura dissuasoria, poiché la minaccia di una sanzione (pecuniaria) e il ricorso effettivo a questo strumento può indurre gli enti vigilati e i loro dirigenti a non commettere in futuro violazioni dei requisiti prudenziali. La BCE ha il potere di irrogare sanzioni amministrative sancite dall'articolo 18 del regolamento sull'MVU.

Ripartizione dei poteri sanzionatori tra la BCE e le ANC

La BCE può irrogare sanzioni pecuniarie a enti significativi che violano la normativa dell'UE direttamente applicabile, ivi compresi i regolamenti o le decisioni della BCE. La BCE può inoltre sanzionare gli enti meno significativi che violano regolamenti o decisioni da essa emanati imponendo a questi enti obblighi nei suoi confronti.

Riguardo agli enti significativi, in caso di violazioni della normativa nazionale di attuazione delle direttive dell'UE, violazioni commesse da persone fisiche o irrogazione di sanzioni non pecuniarie, la BCE può richiedere all'ANC pertinente di

avviare i procedimenti opportuni. L'ANC conduce tali procedimenti e decide in merito alle sanzioni in conformità della legislazione nazionale applicabile.

Unità di indagine indipendente

A fini di conformità alle regole e decisioni prudenziali basate su queste norme, la BCE ha istituito l'Unità di indagine indipendente in seno alla Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni.

L'unità ha il compito di investigare le presunte violazioni della normativa dell'UE direttamente applicabile, ivi compresi i regolamenti o le decisioni della BCE, commesse dagli enti significativi.

È inoltre responsabile di condurre indagini formali al fine di accordare agli SI il diritto di essere sentiti e, se ritiene opportuna l'imposizione di una sanzione amministrativa, di elaborare una proposta al Consiglio di vigilanza per un progetto di decisione completo.

Ove le sanzioni debbano essere assunte a livello nazionale (violazioni della normativa nazionale di attuazione delle direttive dell'UE, violazioni commesse da persone fisiche o irrogazione di sanzioni non pecuniarie), l'Unità di indagine predispone una proposta per un progetto di decisione completo della BCE con cui richiede all'ANC di pertinenza di avviare i procedimenti opportuni.

Indagini

Se una sospetta violazione è deferita all'Unità di indagine, essa è legittimata ad avviare un accertamento. A questo fine, l'unità può esercitare i poteri conferiti alla BCE dal regolamento sull'MVU, ossia richiedere documenti, esaminare libri e registri contabili, chiedere chiarimenti e svolgere colloqui e ispezioni in loco. L'unità può inoltre richiedere informazioni dall'ente vigilato e dalle ANC, nonché richiedere alle ANC mediante istruzioni di avvalersi dei loro poteri di indagine in conformità dell'ordinamento nazionale.

Sulla base delle evidenze disponibili, l'unità valuta se sussista il ragionevole sospetto di eventuali violazioni. Se dovesse pervenire alla conclusione che non sia stata commessa alcuna violazione o che le evidenze non siano decisive, l'Unità di indagine chiude il caso.

Audizioni

Una volta terminata un'indagine, l'Unità di indagine può avviare procedimenti sanzionatori notificando all'ente significativo interessato una contestazione degli addebiti. L'ente significativo ha la possibilità di presentare osservazioni sui fatti, sugli addebiti contestati dall'Unità di indagine e sull'ammontare della sanzione prevista. Inoltre, l'unità può invitare l'ente significativo a una audizione.

Sanzioni adottate dalla BCE

La BCE può irrogare sanzioni pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione o fino al 10% del fatturato complessivo annuo dell'ente significativo nell'esercizio finanziario precedente.

Nel determinare l'ammontare adeguato delle sanzioni la BCE si attiene al principio di proporzionalità. La BCE valuta la gravità dell'infrazione e le eventuali circostanze aggravanti e attenuanti del caso (ad esempio durata della violazione, grado di responsabilità, livello di collaborazione, azioni correttive intraprese dall'ente significativo o violazioni commesse in precedenza). Le sanzioni irrogate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Pubblicazione

Le sanzioni amministrative comminate dalla BCE sono rese note nel sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria. Tuttavia, la divulgazione può avvenire in forma anonima oppure con uno scarto temporale: (1) se la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata; (2) se la pubblicazione può mettere a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso; oppure (3) se la pubblicazione potrebbe determinare un danno sproporzionato agli enti e/o alle persone coinvolte.

4.11.4 Meccanismo di segnalazione delle violazioni



Articolo 23 del regolamento sull'MVU

Articoli 36-38 del regolamento quadro sull'MVU

La BCE ha predisposto un meccanismo di segnalazione delle violazioni in base al quale chiunque abbia ragione di sospettare, in buona fede, che un soggetto vigilato o un'autorità competente abbia violato il diritto pertinente dell'UE può segnalarlo alla BCE. La segnalazione è soggetta a tutela, ossia tutti i dati personali concernenti il segnalante e il responsabile della presunta violazione sono tutelati in conformità delle norme applicabili di riservatezza e protezione dei dati sancite nel Regolamento (CE) n. 45/2001. L'identità della persona che ha fornito una segnalazione soggetta a tutela è rivelata solo previo esplicito consenso della stessa, sempre che la sua divulgazione non sia richiesta da un'ordinanza nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

Segnalazione di violazioni

Nell'MVU vi sono vari punti di accesso per la segnalazione delle violazioni.

1. Esiste il canale di segnalazione della BCE attraverso un formulario online nel sito Internet della vigilanza bancaria che consente di inoltrare direttamente la segnalazione alla Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni. Oltre a questa apposita modalità, è possibile anche segnalare presunte violazioni alla BCE attraverso altri mezzi (ad esempio inviando una lettera).

2. Le ANC hanno altresì predisposto dei meccanismi per ricevere segnalazioni di presunte violazioni.

La BCE è responsabile delle segnalazioni afferenti gli enti significativi in relazione alle presunte violazioni del pertinente diritto dell'UE o della normativa nazionale di attuazione delle direttive dell'UE riguardanti le funzioni di vigilanza conferite alla BCE. Sono inoltre di pertinenza della BCE le segnalazioni concernenti gli enti meno significativi in relazione alle presunte violazioni dei regolamenti o delle decisioni da essa emanati che contemplano per tali enti obblighi nei suoi confronti.

Le ANC sono responsabili delle segnalazioni afferenti le presunte violazioni da parte degli enti meno significativi diverse dalle violazioni dei regolamenti o delle decisioni della BCE che contemplano per tali enti obblighi nei suoi confronti.

La BCE e le ANC si trasmettono reciprocamente le segnalazioni ricevute a seconda delle rispettive competenze. Nell'ambito della segnalazione l'identità della persona segnalante è rivelata solo previo esplicito consenso della stessa. La BCE inoltre scambia informazioni con le ANC sugli esiti del seguito dato alle segnalazioni inoltrate alle ANC o da queste ricevute.

Analisi delle segnalazioni di violazioni e azioni successive

Per poter essere ulteriormente valutata una segnalazione di violazione deve (1) riguardare un'ANC, la BCE o un soggetto vigilato e (2) riferirsi a una presunta violazione del pertinente diritto dell'UE o della normativa nazionale di attuazione delle direttive dell'UE.

La Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni valuta le segnalazioni di pertinenza della BCE e, se rilevante, trasmette le informazioni contenute nelle segnalazioni al GVC competente o ad altre aree operative della BCE competenti affinché vi diano seguito.

4.11.5

Reati



Articolo 136 del regolamento quadro sull'MVU

Decisione della BCE sulla comunicazione di informazioni riservate nell'ambito di indagini penali (BCE/2016/19)

Se la BCE, nell'assolvimento dei compiti a essa conferiti dal regolamento sull'MVU, ha motivo di sospettare che possa essere stato commesso un reato, deve richiedere all'ANC pertinente di deferire la questione all'autorità competente affinché siano condotti un'indagine ed eventualmente un procedimento penale.

4.12 Valutazione dell'idoneità e monitoraggio dei sistemi di tutela istituzionale



Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sull'MVU

Articolo 113, paragrafo 7 del CRR

Indirizzo della BCE sui principi per il coordinamento della valutazione e il monitoraggio di IPS di cui fanno parte SI e LSI (BCE/2016/37)

Guida della BCE sull'approccio per il riconoscimento degli IPS a fini prudenziali

Un sistema di tutela istituzionale (institutional protection scheme, IPS) è definito dal CRR come un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o per legge che tutela gli enti partecipanti e, in particolare, ne assicura la liquidità e la solvibilità sufficienti a evitare il fallimento, ove necessario. Le autorità competenti possono, in conformità alle condizioni stabilite nel CRR, derogare all'applicazione di determinati requisiti prudenziali o concedere agli enti membri di IPS alcune delle deroghe indicate nella [Guida della BCE sull'approccio per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini prudenziali](#). Il CRR stabilisce che l'autorità competente può autorizzare un ente creditizio ad applicare un fattore di ponderazione del rischio dello 0% alle esposizioni verso controparti partecipanti allo stesso IPS, fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi di CET1, AT1 e T2. Questa disposizione è fondamentale per l'ammissibilità di un IPS a fini di vigilanza prudenziale. I criteri comuni per la valutazione dell'idoneità degli IPS sono precisati ulteriormente nella suddetta guida della BCE.

In alcuni casi partecipano allo stesso IPS sia SI sia LSI soggetti rispettivamente alla vigilanza bancaria della BCE e delle ANC. In caso di richiesta da parte di un nuovo IPS composto da SI e LSI, la BCE e l'ANC pertinente devono valutare congiuntamente se l'IPS sia ammissibile al trattamento preferenziale in conformità del CRR e, di conseguenza, se le relative autorizzazioni e deroghe possano essere concesse dall'autorità competente ai singoli membri dell'IPS. La BCE e l'ANC pertinente responsabili della vigilanza diretta sugli enti partecipanti all'IPS dovrebbero coordinare le loro attività di monitoraggio affinché i criteri di valutazione dell'ammissibilità dell'IPS e la relativa concessione di deroghe siano applicati in maniera coerente in tutto l'MVU. Questo processo è ulteriormente definito nella suddetta guida della BCE.

5 Vigilanza degli enti meno significativi

La politica dell'Unione europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi dovrebbe essere attuata in modo coerente ed efficace, affinché il corpus unico di norme per i servizi finanziari venga adeguatamente applicato a tutti gli enti di ciascuno Stato membro interessato e questi ultimi siano soggetti a una vigilanza di altissima qualità, scevra da considerazioni non prudenziali. In tale contesto la BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU ed esercita la sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base delle competenze e delle procedure stabilite per la BCE e le ANC nel regolamento sull'MVU in relazione agli enti significativi (SI) e agli enti meno significativi (LSI).

Se da un lato le ANC sono responsabili della vigilanza diretta sugli LSI, dall'altro lato una stretta collaborazione fra la BCE e le ANC è della massima importanza affinché la BCE possa assolvere la propria funzione di supervisione. A tale riguardo, la BCE opera in raccordo con le ANC in base all'attribuzione dei compiti prevista dal regolamento sull'MVU.

La BCE è responsabile della supervisione, finalizzata ad assicurare che le attività di vigilanza svolte dalle ANC siano in linea con standard elevati, nonché a promuovere la coerenza dei risultati di vigilanza all'interno dell'MVU. La responsabilità generale della sorveglianza sul sistema comprende quindi la supervisione sulle prassi e sugli standard di vigilanza applicati dalle ANC (cfr. sezione 5.1) e la supervisione sugli LSI (cfr. sezione 5.2).

Riguardo al primo compito, la BCE svolge una supervisione generale raccogliendo ed elaborando le informazioni fornite dalle ANC sulle loro prassi e decisioni, nonché le informazioni sulla situazione finanziaria degli enti da queste vigilati, in linea con le procedure stabilite nel regolamento sull'MVU e nel regolamento quadro sull'MVU.

Quanto al secondo compito, la BCE esercita la propria funzione di supervisione tenendo debito conto del principio di proporzionalità. Pertanto, le attività di supervisione sono svolte in opportuna considerazione del profilo di rischio degli LSI e del possibile effetto di propagazione delle carenze riscontrate dalle ANC sulla stabilità complessiva del sistema (cfr. sezione 5.3). Ciò implica un coinvolgimento minimo nel caso di LSI di piccole dimensioni, ben amministrati e/o a basso impatto. Il coinvolgimento della BCE diventa più intenso con l'aumentare della rischiosità e/o del potenziale impatto sistemico degli LSI.

In particolare, l'interazione fra la BCE e le ANC può intensificarsi quando: 1) gli LSI hanno un profilo di rischio alto e/o un potenziale impatto elevato sulla stabilità finanziaria; 2) gli LSI sono prossimi a uno dei criteri di significatività che li sottoporrebbe alla vigilanza diretta della BCE; 3) gli LSI si trovano in situazione di crisi, anche alla luce della competenza della BCE di adottare decisioni nel contesto di procedure comuni.

La sorveglianza sul funzionamento del sistema di vigilanza è svolta dalla DG MS III.

5.1 Supervisione sulle prassi di vigilanza delle ANC



Articolo 6 del regolamento sull'MVU

Parte VII del regolamento quadro sull'MVU

Articoli 19-21, articolo 31, paragrafo 1, articolo 43, paragrafo 4, articoli 52, 99-100, 103 e 135 del regolamento quadro sull'MVU

Articolo 30, paragrafi 2 e 7, e articolo 34, paragrafo 1, del regolamento sull'SRM

La DG MS III promuove una cultura di vigilanza comune nell'MVU al fine di assicurarne un funzionamento coerente. La cooperazione tra la BCE e le ANC è un elemento fondamentale di questa attività. A tal fine, la DG MS III intrattiene le relazioni istituzionali con le ANC e incoraggia gli scambi di personale fra le ANC e la BCE e fra le stesse ANC. Queste relazioni assumono la forma di consessi multilaterali ai quali partecipano tutte le ANC, visite bilaterali e contatti a livello dirigenziale e tecnico.

Riguardo ai consessi multilaterali, i contatti fra alti dirigenti sono promossi attraverso l'organizzazione di una rete e di conferenze ad alto livello, intese ad assistere il Consiglio di vigilanza nell'assolvere le funzioni connesse alla vigilanza sugli LSI. Le relazioni a livello di esperti consentono il dibattito su temi specifici di natura tecnica nell'ambito di workshop e gruppi di lavoro.

Quanto ai contatti bilaterali, la BCE svolge un'opera di promozione nel continuo sia a livello di dirigenti che a livello di esperti, al fine di affrontare problematiche nazionali, ad esempio attraverso visite nei paesi, riunioni presso la BCE e teleconferenze.

Tra le altre forme di contatti bilaterali vi sono le attività di vigilanza congiunte e gli scambi di personale. Per favorire ulteriormente l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati e anche per rafforzare la propria sorveglianza sul sistema, la DG MS III coordina gli scambi di personale fra la BCE e le ANC o fra le stesse ANC e può anche collaborare con queste ultime nel contesto delle ispezioni in loco (cfr. sezioni 5.2 e 5.4), in linea con il regolamento sull'MVU. La DG MS III individua gli ambiti di interesse sulla base delle richieste delle ANC e mette in atto le iniziative specifiche opportune. Anche le ANC assumono iniziative ed elaborano proposte di collaborazione nell'MVU in merito alla vigilanza sugli LSI.

Questi strumenti contribuiscono a favorire una cultura di vigilanza comune. Inoltre, consentono alla BCE di acquisire conoscenze delle prassi di vigilanza, dei singoli (o dei gruppi di) LSI e dei settori degli LSI, concorrendo all'opera di promozione di standard di vigilanza elevati e coerenti. In aggiunta, rendono possibile, mediante iniziative mirate di collaborazione, il coordinamento e il sostegno delle attività delle ANC nel caso in cui un paese si trovi ad affrontare delle sfide nel settore bancario degli LSI e/o nella sua vigilanza.

5.2 Elaborazione di standard per la vigilanza sugli LSI



Articolo 3, paragrafo 4, articolo 4, paragrafo 3, e articolo 6 del regolamento sull'MVU

La DG MS III valuta le prassi di vigilanza delle ANC al fine di individuare le migliori in stretta collaborazione con le ANC. Questa attività può assumere la forma di esercizi di ricognizione o analisi tematiche. In tale contesto è necessario tenere conto delle caratteristiche del settore bancario e, se opportuno, del quadro normativo dei diversi paesi. Sulla scorta delle migliori prassi individuate, la DG MS III e le ANC possono elaborare standard comuni per la vigilanza sugli LSI. In alcuni casi tali standard sono

applicabili sia per gli SI sia per gli LSI e implicano quindi la collaborazione con altre aree operative della vigilanza bancaria della BCE.

Nello sviluppo di standard comuni per la vigilanza sugli LSI, la DG MS III prende in considerazione il corpus unico di norme dell'UE – che consiste fra l'altro del CRR, della CRD e delle norme tecniche e degli orientamenti dell'ABE – e valuta se sia opportuno definire un'interpretazione e un approccio comuni riguardo agli LSI. In particolare, tali standard sono messi a punto tenendo presente, da un lato, l'interesse a promuovere un approccio coerente alla vigilanza sugli SI e sugli LSI e, dall'altro lato, la necessità di considerare le specificità degli LSI. Nell'elaborazione di questi standard va ricordato che devono essere applicati in osservanza della legislazione nazionale. L'adozione di tali standard non pregiudica l'applicazione della normativa pertinente nazionale e dell'UE.

Gli standard di vigilanza comuni possono, se del caso e tenendo conto del principio di proporzionalità, servire da riferimento per l'adozione di atti giuridici da parte della BCE, ai sensi del regolamento sull'MVU che consente a quest'ultima di emanare atti legali destinati alle ANC, in conformità dei quali queste assolvono le funzioni di vigilanza e assumono decisioni di vigilanza afferenti gli LSI.

La DG MS III in seguito conduce un monitoraggio di come gli standard siano applicati dalle ANC e compila i loro riscontri in merito all'applicazione. Su questa base la DG MS III riferisce alle ANC e al Consiglio di vigilanza. Inoltre, può proporre azioni successive, quali la revisione degli standard di vigilanza comuni o l'adozione di un atto giuridico (vincolante) della BCE, se non ancora emanato.

Migrazione e assunzione della vigilanza diretta



Articolo 6, paragrafi 4 e 7, e articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU

Articoli 67-69 del regolamento quadro sull'MVU

Parte IV del regolamento quadro sull'MVU

Una variazione della classificazione di un ente da meno significativo a significativo può verificarsi in due casi: (1) una valutazione della significatività o (2) l'assunzione della vigilanza diretta da parte della BCE (cfr. sezione 3.2). Innanzitutto, quando la BCE, a seguito della valutazione periodica della significatività degli enti o di una valutazione apposita, rileva che un LSI soddisfa uno dei criteri quantitativi o qualitativi, come stabilito nel regolamento sull'MVU e nel regolamento quadro sull'MVU, essa decide che l'ente debba essere considerato significativo.

Secondariamente, la decisione di assumere la vigilanza diretta può anche rendersi necessaria per assicurare l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati. Pertanto, in conformità del regolamento sull'MVU, la BCE può stabilire in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di un'ANC, di vigilare direttamente su uno o più LSI per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati. Il regolamento quadro sull'MVU contiene un elenco non esaustivo di fattori che la BCE deve considerare ai fini della decisione di assumere la vigilanza diretta di un ente.

In genere, quando un LSI è classificato come significativo e la BCE delibera di vigilare direttamente sull'LSI come stabilito nel regolamento sull'MVU, viene costituito per quell'ente un GVC. La BCE fissa la data a partire dalla quale l'ente

sarà vigilato direttamente da essa e segue la procedura illustrata nel regolamento quadro sull'MVU.

5.3 Supporto analitico e metodologico



Parti IV e VII del regolamento quadro sull'MVU

Articolo 96 del regolamento quadro sull'MVU

Articolo 6 del regolamento sull'MVU

Regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)

La DG MS III, in collaborazione con le ANC, elabora metodologie intese ad adeguare l'approccio SREP sviluppato per gli SI alle necessità e specificità degli LSI. Conduce anche analisi incentrate sugli LSI che vengono utilizzate per il monitoraggio e l'individuazione dei rischi a livello settoriale.

Gestione dell'elenco degli LSI

La DG MS III provvede ad aggiornare l'elenco degli LSI, pubblicato nel [sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria](#). La DG MS III invita, con frequenza annuale, le ANC a svolgere la valutazione periodica della significatività degli enti da esse vigilati in maniera coordinata, documentata e sistematica al fine di dichiarare o confermare gli enti come meno significativi oppure di decidere in merito a una possibile modifica della classificazione. La DG MS III inoltre coordina revisioni ad hoc per tenere aggiornato l'elenco degli LSI sulla scorta di variazioni della situazione finanziaria o per riclassificare un ente in base a circostanze particolari, specifiche ed eccezionali, ad esempio la fusione di enti creditizi, notificate dalle ANC.

Attribuzione del grado di priorità agli LSI

Al fine di condurre una supervisione efficace e di calibrare il coinvolgimento della BCE, gli LSI sono classificati in categorie a seconda della rischiosità intrinseca e dell'impatto, ossia della minaccia che comportano per la stabilità finanziaria. L'obiettivo è determinare un ordine di priorità dei singoli LSI da applicare nell'assegnazione delle risorse di vigilanza all'interno dell'MVU, sia presso le ANC che presso la BCE. Il grado di priorità di ogni LSI è determinato almeno annualmente in un processo congiunto fra la DG MS III e le ANC. Le ANC sono coinvolte appieno nel processo di classificazione e nel dialogo con la DG MS III e contribuiscono a definire la metodologia comune adottata per classificare gli LSI. L'intensità della vigilanza indiretta sugli LSI da parte della DG MS III dipende dal grado di priorità degli enti vigilati.

Processo di revisione e valutazione prudenziale dell'MVU per gli LSI

Le ANC hanno il compito di condurre lo SREP per gli LSI, ivi comprese l'assegnazione dei punteggi, la valutazione degli ICAAP e ILAAP degli LSI e l'adozione delle decisioni SREP finali. Nondimeno, per promuovere una comprensione comune e un approccio coordinato nell'MVU sulla base degli standard

più elevati, è importante che le ANC applichino una metodologia SREP coerente. A questo riguardo, la metodologia SREP per gli SI è utilizzata come riferimento e messa a punto per gli LSI, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle caratteristiche specifiche degli LSI. In particolare, la metodologia prevede diversi livelli di semplificazione, a seconda del grado di priorità dell'LSI stabilito nella relativa valutazione, che riflettono adeguatamente il principio di proporzionalità e le specificità degli LSI.

Individuazione dei rischi e delle vulnerabilità a livello di sistema

Sulla scorta delle segnalazioni di vigilanza, nonché di altre informazioni raccolte e basi di dati statistiche di cui dispone la Vigilanza bancaria della BCE, la DG MS III svolge analisi ed elabora un sistema inteso a rilevare le vulnerabilità e i rischi connessi agli LSI. Ricorrendo ai dati di vigilanza, la DG MS III individua gli LSI o i gruppi di LSI che presentano un accresciuto livello di rischio. Analizza regolarmente il quadro corrente dei rischi sulla base di valutazioni quantitative, tratte da alcune serie di indicatori, rapporti e modelli statistici.

Questi dati sono utilizzati per varie finalità e le analisi tengono anche conto di informazioni derivanti da altre attività svolte dalla DG MS III, ad esempio la supervisione settoriale. Le analisi della DG MS III inoltre forniscono un contributo alle tematiche di policy rilevanti e ai lavori macroprudenziali svolti dalla DG MS IV e dalla DG Politica macroprudenziale e stabilità finanziaria.

5.4 Supervisione a livello di LSI o di settori di LSI



Articolo 6, articolo 12, paragrafo 1, e articolo 31, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU

Articoli 96-98 del regolamento quadro sull'MVU

Indirizzo della BCE sui principi per il coordinamento della valutazione e il monitoraggio di IPS di cui fanno parte SI e LSI (BCE/2016/37)

Indirizzo della BCE sul metodo per il riconoscimento degli IPS (BCE/2016/38)

Fatta salva la competenza delle ANC per la vigilanza diretta sugli LSI, la DG MS III conduce una supervisione basata sul rischio in relazione alla vigilanza condotta dalle ANC sugli LSI e sui settori degli LSI, in modo tale da acquisire una visione ben fondata e immediata del funzionamento del sistema di vigilanza dell'MVU. Fornisce inoltre osservazioni su singoli casi di vigilanza, attraverso notifiche sul deterioramento della situazione finanziaria e procedure comuni, in maniera tempestiva ed efficiente. A questo riguardo, la DG MS III collabora strettamente con le ANC e si basa sulle informazioni da queste trasmesse nello svolgimento delle proprie attività di supervisione. In tal modo la DG MS III contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo comune di conseguire risultati di vigilanza coerenti e la stabilità del settore bancario negli Stati membri partecipanti. La DG MS III conduce anche analisi tematiche per individuare e promuovere standard di vigilanza elevati. Le attività sono svolte per lo più a distanza, ma in casi particolari la BCE può prendere parte alle ispezioni in loco.

L'intensità della supervisione a livello di singolo LSI e di settore segue un approccio basato sul rischio, coerente con il principio di proporzionalità. Questo approccio è imperniato su una metodologia che attribuisce una priorità agli LSI e ai settori degli LSI a seconda della rischiosità e dell'impatto sistemico e che determina quindi l'allocazione delle risorse di supervisione. Le attività di supervisione si articolano in


valutazioni periodiche condotte in stretto raccordo con le ANC al fine di sfruttare appieno le sinergie. In aggiunta, per gli LSI a priorità elevata la BCE prende in esame le procedure di vigilanza e i progetti di decisione rilevanti delle ANC.

La DG MS III conduce la supervisione sugli LSI agendo su tre dimensioni in stretta collaborazione con le ANC: supervisione a livello di singolo ente, supervisione settoriale e analisi tematiche (cfr. **figura 21**).

Per gli LSI in crisi, fatta salva la competenza delle ANC per la gestione delle crisi, può anche prodursi una cooperazione più stretta fra la DG MS III e le ANC. Ciò fa seguito a una specifica decisione di assicurare che le ANC intraprendano tempestivamente l'azione necessaria e che si possa acquisire una visione a livello di MVU delle potenziali ripercussioni su altri enti.

Figura 21

Le tre dimensioni della supervisione sugli LSI



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Esercizio della supervisione sugli LSI

Per poter condurre efficacemente la supervisione sugli LSI, la BCE valuta le informazioni sui singoli LSI ricevute dalle ANC e da altre fonti, incentrando l'attenzione sugli LSI a priorità elevata e su quelli che presentano un deterioramento della situazione finanziaria. La supervisione della BCE sugli LSI è svolta in stretta collaborazione con le ANC ed è intesa ad assicurare che tutti i rischi rilevanti per gli LSI siano trattati in maniera prudente dalle ANC. La supervisione sugli LSI da parte della DG MS III rappresenta inoltre un canale per fornire elementi utili sull'efficacia della vigilanza prudenziale e sui suoi risultati all'interno dell'MVU, contribuendo

anche allo sviluppo di standard (di vigilanza) comuni. La DG MS III arricchisce le valutazioni di vigilanza nazionale apportando la prospettiva dell'MVU.

La stretta collaborazione con le ANC, che rimangono responsabili della vigilanza diretta sugli LSI mentre la BCE esercita la funzione di supervisione, assicura il pieno sfruttamento delle sinergie.

Esercizio della supervisione sui settori degli LSI

Molti LSI non sono classificati come enti a priorità elevata. Ciò implica un livello di rischio inferiore e/o un minore impatto sul sistema finanziario nazionale; tuttavia, un gran numero di LSI è organizzato in settori, che collettivamente possono porre un rischio ed esercitare un impatto sul sistema finanziario nazionale. La supervisione settoriale è intesa a cogliere gli effetti di contagio e a valutare se il senso di sostegno oppure onere conferito dal quadro settoriale nonché ogni meccanismo di vigilanza ritenuto vantaggioso siano avvalorati dalla prassi. Tale azione di supervisione è condotta nel continuo.

La supervisione settoriale prende in considerazione banche che sono strettamente connesse senza essere un gruppo, rendendo probabilmente necessaria da parte dell'autorità di vigilanza l'adozione di una prospettiva sistemica sui rischi relativi agli LSI. Questa stretta interconnessione fra banche può sussistere nel caso di servizi centrali condivisi, accordi di sostegno reciproco o altre forme di collaborazione. Dopo l'individuazione dei settori rilevanti è importante definire la portata delle informazioni richieste per acquisire una buona comprensione di tali settori, specie riguardo al quadro dei rischi. Queste informazioni potrebbero includere i meccanismi interbancari che danno luogo a raggruppamenti di enti con strutture di mutuo sostegno o onere.

La DG MS III conferisce valore aggiunto alle analisi di vigilanza nazionale apportando la prospettiva dell'MVU, fornendo alle ANC dei parametri di riferimento transfrontalieri e individuando i rischi settoriali e sistemici.

Per alcuni enti vigilati fortemente interconnessi senza formare un gruppo (ad esempio attraverso gli IPS; cfr. sezione 4.11) la supervisione relativa ai settori degli LSI è un elemento importante finalizzato ad assicurare il funzionamento efficace e coerente del sistema di vigilanza.


Conduzione delle analisi tematiche per gli LSI

I regolari lavori sugli enti e sui settori sono integrati da analisi tematiche condotte come progetti mirati su alcuni rischi o temi di particolare interesse per tutte le banche o solo per un campione, potenzialmente in vari paesi. Questa dimensione transnazionale consente di raggiungere un grado più elevato di analisi comparativa a livello di MVU. Le analisi tematiche sono anche definite verifiche approfondite. Possono essere svolte a distanza oppure in loco in particolari circostanze. Le analisi

tematiche sono programmate e condotte in stretto coordinamento con le ANC, sfruttando le sinergie con la supervisione settoriale.

Figura 22

Le analisi tematiche per gli LSI



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Valutazione delle notifiche delle ANC

La notifica delle procedure e decisioni di vigilanza rilevanti adottate dalle ANC è intesa a consentire alla BCE di esercitare la supervisione sul funzionamento del sistema di vigilanza, assicurare l'applicazione coerente del quadro di riferimento della vigilanza e promuovere standard elevati in uno stadio precoce delle procedure e dei progetti di decisione di vigilanza rilevanti. È inoltre una fonte di informazione per la supervisione a livello di LSI e di settori (cfr. sopra).

La supervisione della BCE segue un approccio basato sul rischio coerente con il principio di proporzionalità ed è quindi imperniata su una metodologia che classifica gli LSI a seconda della rischiosità e dell'impatto sistemico in enti a priorità elevata ed enti a priorità non elevata.

La BCE svolge un ruolo consultivo per quanto attiene ai progetti di decisioni rilevanti al fine di promuovere la coerenza e l'alta qualità della vigilanza; può quindi suggerire a un'ANC di esaminare ulteriormente particolari aspetti di una sua procedura di vigilanza rilevante. Per poter svolgere tale ruolo la DG MS III riceve dalle ANC notifiche ex ante su procedure e progetti di decisione rilevanti per tutti gli LSI a

priorità elevata. Per gli altri LSI, le ANC possono trasmettere notifiche alla BCE di propria iniziativa. La BCE può richiedere a un'ANC di valutare ulteriormente particolari aspetti di una procedura di vigilanza rilevante notificata e può fornire il proprio parere a un'ANC su un progetto di decisione rilevante notificato.

La DG MS III riceve rapporti sulla pianificazione di vigilanza delle ANC, sulle loro priorità e sulle misure adottate nonché sulle modalità di esecuzione dei compiti di vigilanza in relazione a tutti gli LSI, indipendentemente dal loro grado di priorità, che è comunque considerato nel determinare la portata delle informazioni richieste. Questi rapporti, unitamente alle richieste specifiche di informazione inviate alle ANC e alle visite nei paesi, consentono alla BCE di valutare se siano applicati in maniera coerente standard di vigilanza di qualità elevata e di verificare che situazioni analoghe producano risultati comparabili in tutto l'MVU. In base alle informazioni ricevute, la DG MS III riferisce alle ANC e al Consiglio di vigilanza sulle attività delle ANC afferenti la vigilanza sugli LSI, con particolare riguardo ai progressi conseguiti verso l'applicazione coerente di standard elevati.

Inoltre, le ANC sono soggette ad altri specifici obblighi di notifica, ad esempio in questi casi: la situazione finanziaria di un LSI si deteriora in maniera rapida e significativa, sono irrogate sanzioni pecuniarie amministrative a un LSI, un'ANC conduce una valutazione ad hoc della potenziale significatività di un LSI oppure sono apportate modifiche specifiche all'elenco degli LSI.

Questi obblighi di notifica riguardano tutti gli LSI, indipendentemente dal grado di priorità. Mentre le notifiche relative al rapido e significativo deterioramento della situazione di un LSI, nonché alla valutazione della significatività potenziale di un LSI devono essere trasmesse all'occorrenza, la notifica di sanzioni amministrative imposte agli LSI va effettuata con frequenza annuale. Le informazioni fornite sono di ausilio alla BCE nell'assolvimento della funzione di supervisione.

Ruolo della BCE nella gestione delle crisi degli LSI

La funzione di organizzazione e attuazione delle attività di gestione delle crisi relative agli LSI spetta alle ANC e alle altre autorità pertinenti a livello nazionale.

Tenuto conto della ripartizione dei compiti in seno all'MVU, la gestione delle crisi riguardanti gli LSI richiede il rafforzamento dello scambio di informazioni e del coordinamento fra l'ANC interessata, in quanto autorità di vigilanza diretta degli LSI, e la BCE, quale autorità competente per l'assunzione di decisioni su procedure comuni, considerata anche la sua funzione di supervisione. Pertanto, mentre l'ANC è responsabile dell'adozione di decisioni e interventi di vigilanza riguardanti l'LSI in crisi, la necessità di una più intensa collaborazione emerge in prossimità del punto di insostenibilità economica dell'LSI, quando la criticità della sua situazione richiede uno stretto coordinamento fra la BCE e l'ANC in relazione all'esigenza di considerare la liquidazione o la risoluzione della banca, al compito di ritirare l'autorizzazione, alla valutazione delle acquisizioni o degli aumenti delle partecipazioni qualificate e alla concessione di nuove autorizzazioni (ad esempio per un ente-ponte).


La collaborazione fra le ANC e la BCE nella gestione delle crisi è intesa quale supporto ai rispettivi compiti dell'ANC e della BCE, assicurando che le informazioni richieste siano disponibili nel caso in cui debbano essere assunte decisioni urgenti in tempi brevi.

Le informazioni scambiate e la collaborazione fra la BCE e l'ANC sono proporzionali ai rischi posti dall'LSI e riflettono le soluzioni che coinvolgono il settore privato già individuate dall'ANC, ivi comprese le soluzioni identificate nel contesto di un IPS, un accordo di solidarietà mutualistica o un altro tipo di fondo volontario.

Le autorità dell'MVU (ossia la BCE quale autorità competente per le procedure comuni e le ANC in veste di autorità responsabili della vigilanza sugli LSI) collaborano con quelle dell'SRM (ovvero l'SRB e le ANR) e condividono tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei rispettivi ruoli in conformità del regolamento sull'MVU e del regolamento sull'SRM. Quanto alle procedure comuni scaturite dalla gestione delle crisi degli LSI, la BCE collabora anche con le autorità di risoluzione competenti (cfr. sezioni 1.4.5 e 3).

Figura 23

Quadro di cooperazione BCE/ANC per la gestione delle crisi degli LSI



Fonte: Vigilanza bancaria della BCE.

Partecipazione alle ispezioni in loco

Le ANC hanno il compito di condurre le ispezioni in loco presso gli LSI in conformità della normativa dell'UE (e ove pertinente delle disposizioni attuative nazionali) e della legislazione nazionale vigente, delle norme e della metodologia dell'ABE, nonché degli standard e delle procedure dell'MVU.

Per promuovere ulteriormente l'applicazione coerente di standard elevati di vigilanza e intensificare la propria supervisione sugli LSI, la DG MS III collabora con le ANC nel contesto delle ispezioni in loco in linea con il regolamento sull'MVU. La BCE può, valutando caso per caso, fornire il proprio contributo alle ispezioni presso gli LSI aggregandosi agli accertamenti condotti dalle ANC, proponendo il coinvolgimento di membri di più di un'ANC nel gruppo di vigilanza o, in circostanze eccezionali, conducendo le proprie analisi.

La partecipazione alle ispezioni in loco offre alla BCE una visione più completa di un determinato ente o tema oppure dei rischi specifici connessi agli LSI e le consente di arricchire la propria valutazione comparativa. Agevola la sua comprensione sulla conduzione della vigilanza da parte delle ANC, promuove lo scambio di personale fra le ANC e crea una rete di autorità di vigilanza degli LSI. Partecipando alle ispezioni presso gli LSI, la BCE intensifica la propria collaborazione con le ANC coinvolte e assicura che le ispezioni siano condotte secondo gli standard più elevati utilizzando le risorse più idonee.

Glossario

Autorità bancaria europea (ABE)

Autorità indipendente dell'UE istituita il 1° gennaio 2011 con l'obiettivo di assicurare l'efficacia e la coerenza della regolamentazione e della vigilanza prudenziale nel settore bancario dell'UE. Il suo compito primario è contribuire alla creazione del corpus unico di norme europee per il settore bancario, inteso a fornire un unico insieme di norme prudenziali armonizzate in tutta l'UE. L'ABE svolge inoltre un ruolo importante nella promozione della convergenza delle prassi di vigilanza a livello dell'UE e ha il mandato di valutare rischi e vulnerabilità del settore bancario dell'UE.

Autorità nazionale competente (ANC)

Una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetto appartenente al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, è abilitato, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti.

Corpus unico di norme

Il corpus unico di norme del settore bancario è inteso a fornire un unico insieme di norme prudenziali armonizzate che tutti gli enti creditizi dell'UE devono rispettare. Oltre alla normativa elaborata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE con l'ausilio della Commissione europea, il compito di sviluppare ulteriormente questo corpus e di tenere sotto osservazione la sua applicazione spetta all'ABE.

CRR/CRD (CRD)

Regolamento e direttiva sui requisiti patrimoniali: [Regolamento \(UE\) N. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento](#) (Capital Requirements Regulation, CRR) e [Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento](#) (Capital Requirements Directive, CRD). Sono spesso richiamati congiuntamente come CRD.

Decisione di vigilanza della BCE

Atto giuridico adottato dalla BCE nell'esercizio dei compiti e dei poteri attribuiti dal regolamento sull'MVU. È indirizzato a uno o più soggetti/gruppi vigilati, oppure a una o più altre persone, e non è un atto giuridico di applicazione generale.

Dissesto o rischio di dissesto

Una delle tre condizioni cumulative che determinano la necessità da parte delle autorità di risoluzione di adottare azioni di risoluzione per un ente creditizio. L'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi definisce i casi in cui un ente creditizio è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (la decisione spetta a un'autorità di vigilanza o di risoluzione).

Gruppo di vigilanza congiunto (GVC)

Include il personale della BCE e delle ANC incaricato della vigilanza su un ente o un gruppo significativo.

Manuale di vigilanza

Contiene i principi generali, i processi e le procedure, nonché la metodologia per la vigilanza degli enti creditizi significativi e meno significativi, in conformità dei principi che governano il funzionamento dell'MVU. Vi si descrivono le modalità di cooperazione all'interno dell'MVU e con le autorità esterne.

Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM)

Meccanismo, divenuto pienamente operativo il 1° gennaio 2016, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi nell'ambito dell'unione bancaria. L'SRM si compone del Comitato di risoluzione unico, l'autorità europea di risoluzione nell'unione bancaria che lavora in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, e di un Fondo di risoluzione unico per l'assolvimento delle funzioni in materia di risoluzione.

Meccanismo di vigilanza unico (MVU)

Meccanismo composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti per l'assolvimento dei compiti di vigilanza conferiti alla BCE. Quest'ultima è responsabile del funzionamento efficace e coerente del meccanismo, che è parte dell'Unione bancaria.

Modello interno

Qualsiasi metodologia di misurazione e gestione del rischio applicata al calcolo dei requisiti in materia di fondi propri che sia di proprietà esclusiva dell'ente creditizio e richieda la preventiva autorizzazione dell'autorità competente in conformità della parte terza del CRR.

Partecipazione qualificata

Partecipazione in un ente creditizio che rappresenti almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto o che renda possibile l'esercizio di un'influenza significativa sulla gestione dell'ente creditizio.

Poteri di esecuzione e sanzionatori

Poteri di cui dispone la BCE rispettivamente al fine di: (i) imporre il rispetto dei requisiti prudenziali a un ente vigilato o una persona (ossia dare esecuzione ai requisiti); (ii) punire un ente vigilato in caso di mancato rispetto dei requisiti prudenziali tramite una sanzione pecuniaria.

Procedura di non obiezione

Processo decisionale standard stabilito dal regolamento sull'MVU per le attività di vigilanza della BCE. Il Consiglio di vigilanza adotta progetti di decisione, che sono sottoposti al Consiglio direttivo per l'adozione. Le decisioni possono considerarsi adottate, a meno che il Consiglio direttivo non obietti entro un determinato periodo di tempo, non superiore a dieci giorni lavorativi.

Procedure di passaporto

Procedure connesse all'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi in altri Stati membri da parte di qualsiasi ente creditizio autorizzato e vigilato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, purché le

attività esercitate rientrano tra quelle previste dall'autorizzazione (ai sensi degli articoli dal 33 al 46 della CRD IV).

Processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP)

Processo impiegato per guidare la revisione prudenziale degli enti creditizi significativi e meno significativi e per stabilire se, oltre ai requisiti minimi, sia necessario imporre eventuali obblighi specifici supplementari in materia di fondi propri, informativa o liquidità, oppure altre misure prudenziali.

Processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP)

Insieme delle strategie, delle politiche, dei processi e dei sistemi di cui le banche devono disporre per la gestione e il monitoraggio del rischio di liquidità e delle posizioni di finanziamento. La revisione dell'ILAAP è svolta dalle autorità competenti nell'ambito dello SREP.

Processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP)

Insieme delle strategie e dei processi di cui le banche devono disporre per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che esse ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposte. La revisione dell'ICAAP è svolta dalle autorità competenti nell'ambito dello SREP.

Programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP)

Conformemente all'articolo 99 della CRD IV, la Vigilanza bancaria della BCE adotta annualmente un SEP per gli enti creditizi su cui vigila. Il programma definisce per ciascun ente significativo le principali attività di vigilanza che saranno effettuate per monitorare i rischi e far fronte alle debolezze. Individua quali enti devono essere soggetti a una vigilanza rafforzata. Il SEP per un ente significativo copre le attività di vigilanza ordinaria, le ispezioni in loco e le indagini sui modelli interni.

Regolamento quadro sull'MVU

Assetto regolamentare che stabilisce, in particolare, le modalità pratiche di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell'ambito dell'MVU, come previsto dall'articolo 6 del regolamento sull'MVU.

Regolamento sull'MVU

Atto giuridico che istituisce il Meccanismo di vigilanza unico, uno dei principali elementi dell'Unione bancaria europea che comprende gli enti creditizi dell'area dell'euro e, potenzialmente, di altri Stati membri dell'UE. Il regolamento sull'MVU conferisce alla BCE compiti specifici sulle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Significatività

Criterio che determina l'assegnazione delle competenze di vigilanza alla BCE o alle ANC nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Il livello di significatività degli

enti creditizi si basa sui criteri sanciti nel regolamento sull'MVU e precisati nel regolamento quadro sull'MVU.

Unione bancaria

Una delle componenti principali per il completamento dell'Unione economica e monetaria. Consiste in un sistema finanziario integrato che comprende il Meccanismo di vigilanza unico, il Meccanismo di risoluzione unico e un corpus unico di norme valido anche per i sistemi armonizzati di garanzia dei depositi, che potrebbero divenire un sistema comune di garanzia dei depositi a livello europeo.

Siglarjo

ABE	Autorità bancaria europea	ILAAP	Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità)
ANC	autorità nazionale competente	IPS	institutional protection scheme (sistema di tutela istituzionale)
ANR	autorità nazionale di risoluzione	IRRBB	interest rate risk in the banking book (rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario)
AT1	Additional Tier 1 (capitale aggiuntivo di classe 1)	ITS	Implementing Technical Standards (norme tecniche di attuazione)
BCE	Banca centrale europea	LSI	less significant institution (ente meno significativo)
BRRD	Bank Recovery and Resolution Directive (direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi nel settore bancario)	MES	Meccanismo europeo di stabilità
CBVB	Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria	MVU	Meccanismo di vigilanza unico
CERS	Comitato europeo per il rischio sistemico	NPL	non-performing loan (credito deteriorato)
COREP	common reporting (segnalazioni prudenziali)	NSFR	net stable funding ratio (coefficiente netto di finanziamento stabile)
CRD IV	Capital Requirements Directive IV (quarta direttiva sui requisiti patrimoniali)	P2G	Pillar 2 guidance (orientamenti di secondo pilastro)
CRR	Capital Requirements Regulation (regolamento sui requisiti patrimoniali)	P2R	Pillar 2 requirement (requisito di secondo pilastro)
DG FISMA	Direzione generale per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali	RTS	Regulatory Technical Standards (norme tecniche di regolamentazione)
DG MS I	Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I	SEBC	Sistema europeo di banche centrali
DG MS II	Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II	SEP	Supervisory Examination Programme (programma di revisione prudenziale)
DG MS III	Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III	SI	significant institution (ente significativo)
DG MS IV	Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV	SRB	Single Resolution Board (Comitato di risoluzione unico)
DG/E	Direzione Generale Analisi economica	SREP	Supervisory Review and Evaluation Process (processo di revisione e valutazione prudenziale)
DG/L/SLA	Direzione Generale Servizi legali - Divisione Diritto in materia di vigilanza	SRF	Single Resolution Fund (Fondo di risoluzione unico)
DG/S	Direzione Generale Statistiche	SRM	Single Resolution Mechanism (Meccanismo di risoluzione unico)
DGSD	Deposit Guarantee Scheme Directive (direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi)	SRT	significant risk transfer (trasferimento significativo del rischio)
DGSSB	Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza	STE	Short-Term Exercise (esercizio di breve termine)
EDIS	European Deposit Insurance Scheme (sistema europeo di assicurazione dei depositi)	SUBA	Supervisory Banking data system (sistema informativo di vigilanza)
EIOPA	European Insurance and Occupational Pensions Authority (Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali)	T2	Tier 2 (capitale di classe 2)
FiCoD	Financial Conglomerates Directive (direttiva sui conglomerati finanziari)	TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
FINREP	financial reporting (segnalazioni contabili)	TSCR	total SREP capital requirement (requisito patrimoniale SREP complessivo)
FSAP	Financial Sector Assessment Program (programma di valutazione del settore finanziario)	UE	Unione europea
FSB	Financial Stability Board	UI	unità di indagine
GVC	gruppo di vigilanza congiunto		
ICAAP	Internal Capital Adequacy Assessment Process (processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale)		

© Banca centrale europea, 2018

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

PDF ISBN 978-92-899-3726-9, doi:10.2866/38261, QB-04-19-099-IT-N